

Giulio Vasaturo

**APPUNTI DI ANTROPOLOGIA
CULTURALE, GIURIDICA,
CRIMINALE E FORENSE**

2022

Copyright © 2022
Giulio Vasaturo - Ebook

ISBN 979-12-200-6366-1

Indice

<i>Introduzione alla seconda edizione</i>	p.	5
<i>Introduzione alla prima edizione</i>	p.	7

Cap. 1

Definizione ed orizzonti dell'antropologia

1. Le partizioni dell'antropologia	p.	9
--	----	---

Cap. 2

Antropologia culturale

1. Lo studio delle culture dell'uomo	p.	13
2. Antropologia culturale, etnologia, etnografia	p.	14
3. Etnocentrismo e relativismo culturale	p.	17
4. Neutralità e coinvolgimento nell'osservazione antropologica ...	p.	18
5. L'antropologia evoluzionista	p.	19
6. L'antropologia post-evoluzionista	p.	21
7. Il funzionalismo in antropologia	p.	22
8. Lo strutturalismo in antropologia	p.	23
9. L'antropologia in Italia	p.	23
10. L'antropologia di Antonio Gramsci e Pier Paolo Pasolini	p.	24
11. L'antropologia di Fabrizio De André	p.	28
12. Le nuove sfide dell'antropologia applicata	p.	30
13. Antropologia del male	p.	32
14. Antropologia del razzismo	p.	37
15. Antropologia della pandemia	p.	41
16. Antropologia della mafia	p.	45
17. Antropologia della sessualità e dei diritti LGBTQI+	p.	53
18. Antropologia del fine vita	p.	61

Cap. 3

Antropologia giuridica

1. Il diritto negli studi antropologici	p.	67
2. Il diritto muto	p.	69
3. Le società a potere diffuso	p.	71
4. Il pluralismo giuridico ed il folk law	p.	72
5. I rituali dell'Inquisizione	p.	73
6. I processi alle streghe	p.	77
7. I reati culturalmente motivati	p.	80
8. Antidiritto e mediazione nell'antropologia giuridica	p.	85
9. Il linguaggio del diritto	p.	87
10. La cultura del garantismo penale	p.	90

Cap. 4
Antropologia criminale

1. La fisiognomica	p. 95
2. La frenologia	p. 96
3. La teoria dell'atavismo di Cesare Lombroso	p. 96
4. L'ultimo Lombroso	p. 99
5. Antropologia criminale e polizia scientifica	p. 100
6. Le teorie sulle tipologie criminali	p. 101
7. Attualità dell'antropologia criminale organicista	p. 104
8. Il retaggio positivista dell'ordinamento penale	p. 105
9. Antropologia della pulsione omicidiaria	p. 107
10. Biogenetica e crimine	p. 111
11. Neuroscienze e crimine	p. 112
12. Le neuroscienze nella giurisprudenza	p. 116

Cap. 5
Antropologia forense

1. Breve storia dell'antropologia forense	p. 121
2. Le discipline dell'antropologia forense	p. 122
3. Il sopralluogo sulla scena del crimine	p. 125
4. L'analisi delle tracce del sangue	p. 127
5. Il riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria	p. 129
6. L'identificazione del cadavere	p. 131
7. L'attività dell'antropologo forense: un caso di studio	p. 133
8. La valenza probatoria del DNA in ambito giudiziario	p. 147
 Bibliografia e sitografia essenziale	 p. 153

INTRODUZIONE **alla seconda edizione (2022)**

Questa nuova edizione della raccolta di appunti destinata agli studenti di Antropologia della Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma è stata ampliata, fra l'altro, con alcuni richiami in materia di diritti LGBTQI+, questioni sul fine vita, storia del processo penale, linguistica giuridica e patologia forense. Spero che questo atteso aggiornamento del compendio didattico valga a corrispondere all'interesse che gli allievi del corso hanno manifestato per queste specifiche tematiche.

In un tempo in cui torna a diffondersi la minaccia nucleare; in cui l'orrore di una guerra di invasione, a ridosso dell'Europa, angoscia ogni coscienza; in cui gli strali della politica delineano, sul volto dei migranti, il profilo del capro espiatorio della crisi economica; in cui non manca chi fomenta le pulsioni omofobe più retrive, la riflessione antropologica può giovare, alle giovani generazioni, per riscoprire le ragioni del dialogo, dell'accoglienza, della solidarietà, del rispetto di ogni cultura, di ogni persona «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost.).

Se questo modesto contributo varrà in qualche modo a consolidare, nell'animo del lettore, questa consapevolezza e questo sentimento, avrà raggiunto il suo obiettivo primario.

Ottobre 2022

INTRODUZIONE **alla prima edizione (2020)**

Con questa dispensa di appunti, si intende fornire agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma un ulteriore strumento per orientarsi nell'approccio iniziale e nell'auspicato approfondimento dell'Antropologia.

A partire dall'anno accademico 2019-2020, la nuova programmazione didattica offre la preziosa opportunità, per i giovani giuristi del nostro Ateneo, di confrontarsi con questa scienza poliedrica, straordinariamente affascinante, ricchissima di contenuti e – per troppo tempo – bistrattata nell'orizzonte formativo del "cultore del diritto".

Non v'è dubbio alcuno, del resto, che il giurista abbia davvero molto da apprendere dall'antropologia.

Come ha scritto un grande studioso ⁽¹⁾:

In prima apparenza le preoccupazioni dell'antropologo paiono meno colorite e meno ricche di quelle del giurista. Il giurista lavora intorno un sistema concettuale. Il giurista è interprete, e in questa veste rende servigi alla società proponendo applicazioni della norma socialmente feconde e culturalmente valide. Il comparatista interroga il diritto di tante nazioni per suggerire al proprio paese soluzioni avanzate e benefiche. L'antropologo non fa nessuna di queste cose. Non interpreta, non migliora il diritto municipale. In ciò, la sua competenza incontra gli stessi limiti che circoscrivono il compito dello storico. Ma ciò non sminuisce il valore dell'antropologia come scienza. La scienza per essere tale non ha bisogno di consigliare il principe né il giudice. L'antropologia è maestra nel tracciare tavole di correlazione sistematiche o genetiche fra le diverse esperienze dell'uomo. Oggi il giurista considera centrali i problemi di unificazione del diritto e di trapianto delle regole, e, in senso inverso, i problemi del rispetto delle specificità. L'antropologo ha saputo tenere discorsi generali sull'evoluzione e sulla diffusione dei modelli, nonché sul valore dei modelli minacciati, in un'epoca in cui la scienza della diacronia non produceva, nelle mani del giurista, se non invocazioni della storia, vista come catena di avvenimenti umani. (...) Il giurista deve molto all'antropologia. La comparazione è ascesa ai livelli di cui va fiera grazie all'arricchimento che ha conseguito, sul piano euristico e su quello critico, occupandosi di sistemi diversificati al massimo, e cioè facendosi etnologia (giuridica) e antropologia (giuridica). L'antropologo può insegnare al giurista a capire l'uomo, alla condizione, irrinunciabile, che il giurista presti ascolto all'antropologo (ma in Italia molti pensano che un giurista possa considerarsi colto senza conoscere neppure le basi dell'antropologia). Ecco allora l'oggetto della ricerca e del sapere dell'antropologo. Egli conosce il diritto in tutte le sue varietà, per quanto lontane nel tempo e nell'ispirazione.

¹ R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 23 ss.

Cap. 1
Definizione ed orizzonti dell'antropologia

§ 1. Le partizioni dell'antropologia

L'antropologia (dal greco *antropos* = uomo, *logos* = conoscenza, discorso) è la scienza che approfondisce le somiglianze e le differenze nei modi di vita dei diversi gruppi umani, attraverso il loro studio diretto, rigoroso e prolungato.

In altre parole, l'antropologia è «lo studio e la comprensione pratica della diversità umana, nelle molteplici forme e modalità con cui si manifesta»⁽²⁾.

Nell'ambito di questa vasta materia empirica e comparativa, affermatasi con metodo scientifico a partire dall'Ottocento, si distinguono diverse discipline che, pur conservando il proprio peculiare paradigma epistemologico, finiscono per integrarsi fra loro, fornendo allo studioso un punto di vista composito e, per questo, particolarmente illuminante.

La prospettiva dell'antropologia, nella sua spiccata interdisciplinarietà, può essere sintetizzata attraverso questo schema⁽³⁾:

	Oggetto di studio	Discipline
Antropologia fisica	Studio degli esseri umani in quanto organismi biologici (orientamento naturalistico)	<ul style="list-style-type: none"> - Paleoantropologia: ricostruzione delle condizioni di vita dei più antichi antenati dell'uomo sulla base dello studio dei resti fossili - Primatologia: studio degli esseri animali più vicini all'uomo
Antropologia culturale	Studio della produzione culturale umana (orientamento storico-umanistico)	<ul style="list-style-type: none"> - Parentela e organizzazione sociale: studio delle relazioni tra i membri di una comunità e delle trame che guidano l'azione delle persone nello spazio sociale - Visione del mondo: l'immagine che ogni comunità umana costruisce dell'ambiente in cui vive, di se stessa, delle comunità vicine, di ciò che è giusto e sbagliato - Tecnologia e cultura materiale: l'insieme delle risorse materiali e simboliche che gli uomini usano come strumenti per agire in modo più efficace nel mondo e raggiungere i propri obiettivi istituzionali oppure personali - Visione economica: l'insieme dei processi di produzione, distribuzione e consumo dei beni materiali e simbolici necessari per la vita sociale

² V. Matera-A. Biscaldi, *Antropologia. Il manuale delle scienze umane*, De Agostini, Novara, 2015, p. 6.

³ Viene recepito, in parte, lo schema di V. Matera-A. Biscaldi, *op. cit.*, p. 8.

	Oggetto di studio	Discipline
Antropologia linguistica	Studio delle relazioni fra lingua e cultura e dell'uso sociale del linguaggio	- Etnografia della comunicazione: studio delle risorse comunicative e linguistiche utilizzate all'interno dei gruppi sociali
Demologia	Studio delle tradizioni popolari e del folclore	
Etologia	Studio delle abitudini e dei comportamenti degli animali e delle loro modalità di adattamento all'ambiente, anche in una prospettiva di comparazione rispetto alle condotte umane	
Etnologia	Studio comparativo delle diverse culture umane, attraverso i dati raccolti mediante l'osservazione diretta "sul campo" di una comunità (etnografia)	
Antropologia giuridica	Studio del diritto, come sistema di regole tramandate da fonti scritte, criptotipiche e consuetudinarie, quale riflesso della cultura di una comunità, in un dato momento storico	- Comparazione giuridica: studio dei diversi ordinamenti giuridici - Esegesi delle fonti del diritto: studio delle fonti scritte, verbali ed allegoriche del diritto - Conflittologia e mediazione sociale: studio delle forme e delle pratiche di risoluzione delle tensioni inter-relazionali fra gruppi sociali
Antropologia criminale	Studio del criminale, nelle sue caratteristiche biologiche, psicologiche e relazionali, quale componente di un gruppo sociale	- Fisiognomica: studio dei lineamenti del volto di un individuo, con l'obiettivo di ricavarne elementi utili alla sua profilazione comportamentale - Frenologia: studio della struttura morfologica del cranio umano, con l'obiettivo di ricavarne elementi utili alla profilazione comportamentale dell'individuo - Bioantropologia criminale: studio dei fattori genetici o fisici predisponenti alla devianza ed alla criminalità - Neuroscienze applicate alla criminologia: studio dei processi neuronali per la valutazione delle fonti di prova dichiarative, della capacità di intendere e volere del reo e dell'attendibilità soggettiva delle parti processuali

<p>Antropologia forense</p>	<p>Studio dei resti umani o di altre tracce e reperti rinvenuti su un cadavere, nell'ambito di indagini giudiziarie, per favorire l'identificazione personale e per fornire informazioni utili all'accertamento delle circostanze e delle cause della morte e all'individuazione di eventuali responsabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bioarcheologia forense: studio dei reperti organici e materiali, rinvenuti sulla scena di un crimine o comunque collegati ad un reato, per favorire la datazione e la ricostruzione di un delitto - Paleopatologia forense: studio delle manifestazioni patologiche riscontrabili su antichi resti umani, condotto con l'ausilio di moderni mezzi di indagine diagnostica (radiologici, a risonanza magnetica nucleare, istologici, istochimici, immunologici, ecc.), per favorire la ricostruzione di un delitto - Entomologia forense: studio dei cicli vitali degli insetti che, sviluppandosi su resti cadaverici in decomposizione, consentono di risalire alla datazione ed alle cause della morte - Botanica forense: studio delle piante e dei tessuti vegetali, rinvenuti sulla scena di un crimine o, comunque, collegati ad un reato, per consentire la datazione e la ricostruzione del delitto - Osteologia ed odontologia forense: studio delle ossa e dei denti del cadavere per consentire la sua identificazione personale, la datazione e la ricostruzione di un delitto - Geologia forense studio delle tracce lasciate sul terreno dalla vittima o dal presunto responsabile di un crimine, con l'obiettivo di favorire la ricostruzione del delitto e l'individuazione del colpevole - Patologia forense studio del cadavere, sia attraverso l'esame esterno che autoptico, per consentire la datazione e la ricostruzione di un delitto - Genetica forense studio biologico-molecolare, con specifico riguardo al corredo genetico del DNA, per favorire l'identificazione personale in ambito giudiziario
------------------------------------	--	---

Cap. 2 Antropologia culturale

§ 1. Lo studio delle culture dell'uomo

L'**antropologia culturale** è la disciplina che studia il comportamento dell'uomo, evidenziando quegli aspetti che rimandano alla visione collettiva di un gruppo ⁽⁴⁾.

La materia assume un rilievo primario nell'ambito delle **scienze demotno-antropologiche**, le quali approfondiscono le manifestazioni dell'uomo per descriverne i connotati culturali ⁽⁵⁾.

Da sempre al centro della riflessione antropologica, il concetto di "**cultura**" va qui inteso, secondo la definizione di **Edward Burnett Tylor** (1832-1917), nel suo più ampio significato etnografico, quale complesso di fattori che include «la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità o abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro di una società» ⁽⁶⁾.

La cultura di un popolo si caratterizza quale patrimonio collettivo e condiviso, fatto di idee, abitudini, capacità manuali, usi, consuetudini, valori ecc., per cui la cultura, in questa accezione, non è più solo quella che il singolo individuo consolida attraverso il proprio percorso formativo ma quella che distingue, in un dato momento storico, un gruppo sociale, nel proprio modo di vivere quotidianamente.

Questo concetto, come è stato ben precisato ⁽⁷⁾:

è legato a una visione che mette in evidenza l'esistenza di patrimoni collettivi (di idee, norme, comportamenti, credenze, ecc.) e condivisi da tutti o dalla maggior parte degli uomini e donne di un qualsiasi gruppo sociale. Si tratta dunque di patrimoni dei gruppi, non degli individui singoli come tali. È un concetto onnicomprensivo, che non esclude nulla; ed è al tempo stesso un concetto non socialmente discriminatorio, giacché considera che tutti gli esseri umani, di qualunque gruppo sociale, posseggono una loro cultura: non ce n'è uno che ne sia privo.

⁴ A. Paltrinieri Casella, *Lineamenti essenziali di storia dell'antropologia culturale*, Università Cattolica, Milano, 2000, p. 5.

⁵ Per una più ampia introduzione all'antropologia culturale si v. M. Aime, *Il primo libro di antropologia*, Einaudi, Torino, 2008; F. Dei, *Antropologia culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012; U. Fabietti, *Elementi di antropologia culturale*, Mondadori, Milano, 2004; F. Remotti, *Prima lezione di antropologia*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

⁶ E.B. Tylor, *Primitive culture*, vol. 1, Murray, London, 1871, p. 1.

⁷ A. Colajanni, *Diritti, identità e culture*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 9, 2019, p. 155.

Anche le comunità primitive o di nativi sono perciò depositarie di una propria cultura, meritevole di accurata disamina comparativa rispetto alle altre formazioni sociali del loro tempo (osservazione sincronica) e con quelle che le hanno precedute o che ad esse hanno fatto seguito (osservazione diacronica).

§ 2. Antropologia culturale, etnologia, etnografia

L'**antropologia culturale**, quale disciplina accademica riconosciuta ed autonoma, trovò origine nell'Inghilterra vittoriana attorno alla metà dell'Ottocento.

L'affermazione iniziale di questa scienza fu tuttavia anticipata, già nel 1799, dalla costituzione della *Société des Observateurs de l'homme*, ad opera dell'intellettuale francese **Louis-François Jauffret** (1770-1850), il quale ebbe ad esaltare le potenzialità di questa nuova prospettiva di osservazione sociale ⁽⁸⁾:

Che cosa c'è di più adatto per illuminare i punti più oscuri della storia primitiva che il paragonare al tempo stesso sia i costumi, sia le abitudini, sia il linguaggio, sia l'industria dei diversi popoli? E che cosa c'è di più ricco di soddisfazioni, possiamo aggiungere, che il dedicarsi a questa attività e stringere legami di conoscenza con un numero infinito di popolazioni che meritano così poco l'ingiurioso disprezzo che noi abbiamo per esse?

Della *Société des Observateurs de l'homme* facevano parte filosofi, naturalisti, medici, linguisti, viaggiatori, storici, geografi, tutti accomunati dal desiderio di scrutare l'umanità nelle sue varianti fisiche, linguistiche, geografiche e relazionali ⁽⁹⁾:

Osservare voleva dire proporre un metodo d'indagine consistente nell'uscire dall'esperienza più immediata e nota come quella derivante dalla conoscenza della propria società. *Osservare* voleva dire compiere quel primo passo, necessario, verso l'adozione di un nuovo principio di intelligenza scientifica annunciato nelle parole di Jauffret: il principio del *confronto con la differenza*. Facendo parlare quella *differenza* che negli scritti dei viaggiatori, dei missionari e dei filosofi era stata messa in rilievo per scopi diversi da quelli scientifici, gli Osservatori dell'uomo aprivano lo spazio per un discorso che veniva a fondare contemporaneamente un nuovo oggetto di studio ed un nuovo sapere.

⁸ L.F. Jauffret, *Introduction aux mémoires de la Société des Observateurs de l'Homme*, (1800), in S. Moravia, *La scienza dell'uomo nel Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1970, p. 279.

⁹ U. Fabietti, *Storia dell'antropologia*, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 28.

I primi "studi sul campo", avviati dagli esploratori nell'era del colonialismo, favorirono il rapido sviluppo della etnologia, intesa come scienza sociale dedita alla conoscenza dei popoli privi di scrittura.

Dal principio si è imposta una distinzione concettuale fra l'**etnologia**, quale disciplina che promuove una interpretazione delle condizioni e degli stili di vita dei popoli ancora "non civilizzati", e l'**etnografia** che si limita a redigere una descrizione obiettiva, priva di suggestioni, di quel che lo studioso materialmente rileva nell'osservare "sul campo" gruppi e comunità autoctone.

L'a-criticità dell'etnografia è un suo tratto distintivo sul piano metodologico, atteso che ⁽¹⁰⁾:

Fare etnografia non significa semplicemente descrivere «realtà» sociali (relazioni, mondi, professioni, istituzioni), ma farlo in base a presupposti che ne illustrino aspetti poco evidenti o comunque non ovvi. Potremmo estendere all'etnografia in generale una massima che ha trovato nell'etnometodologia le sue applicazioni più feconde: *trattare ciò che è ovvio come se fosse strano e ciò che appare strano come ovvio*. Questo precetto ha importanti ricadute metodologiche. Un etnografo si sforza programmaticamente di non accettare le definizioni di senso comune dei fenomeni sociali. Che la prostituzione, l'assunzione di stupefacenti o il furto di automobili siano socialmente stigmatizzati, ad esempio, è questione che l'etnografia considera comune un fenomeno sociale problematico e non come un proprio orientamento di ricerca.

In sintesi, si può affermare che ⁽¹¹⁾:

- l'**antropologia** è una scienza nomotetica che cerca generalizzazioni comparative;
- l'**etnologia** è una disciplina storica, sociale ed empirica che muove dai resoconti degli esploratori e degli etnologi;
- l'**etnografia** è una scienza descrittiva che si basa sul metodo dell'osservazione partecipante.

In cosa consiste, allora, il lavoro di "ricerca sul campo" dell'antropologo e come lo si può rappresentare? ⁽¹²⁾

Possiamo rispondere dicendo che l'antropologo ha in primo luogo un campo di ricerca che sceglie per ragioni sia scientifiche sia personali e

¹⁰ A. Dal Lago-R. De Biasi (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 7.

¹¹ G. Padovani (a cura di), *Antropologia socio-culturale. Una introduzione ai concetti di sistema e struttura sociale*, Città Nuova, Roma, 1979, p. 18.

¹² M. Kilani, *L'invenzione dell'altro*, Dedalo, Bari, 1997, p. 51-52.

nel quale soggiorna per un certo numero di mesi o anni. Sul campo egli fa l'apprendistato di una cultura e di un modo di pensare, interagisce con delle donne e degli uomini, fa delle scoperte, sperimenta errori, raccoglie dati, elabora le prime sintesi, formula delle ipotesi. A conclusione del lavoro sul campo, torna a casa con diversi "oggetti", disponibili per essere pensati e trattati mediante concetti, termini tecnici e modelli teorici, nel quadro di un testo monografico. Insomma, al tempo del campo segue il tempo della scrittura. La finalità del lavoro dell'antropologo è, infatti, offrire un testo elaborato, attraverso il quale comunicare a un lettore potenziale – generalmente un collega, ma non solo – la propria visione dell'esperienza dei membri della società presso la quale ha soggiornato.

Gli studi demo-etno-antropologici corrispondono ad una pluralità di interessi di natura scientifica e, nel contempo, di tangibile concretezza⁽¹³⁾:

- un interesse teorico.
L'antropologia aiuta a comprendere la "natura umana" nelle sue manifestazioni. Rispetto alla filosofia, che cerca di individuare la natura umana con un procedimento deduttivo; l'antropologia, utilizzando il "laboratorio naturale" dei popoli, cerca di applicare un metodo induttivo, a partire dalle manifestazioni delle diverse culture;
- un interesse pratico.
In un mondo che diventa sempre più stretto, il problema del rapporto tra gruppi che hanno tradizioni diverse, è impellente. Infatti, una volta stabilito il principio morale dell'uguaglianza degli uomini, occorre a questo far corrispondere il diritto alla differenza culturale. L'antropologia può aiutare, soprattutto nelle sue specializzazioni odierne, di tipo politico e giuridico, a cogliere i valori insiti nelle diverse culture umane e a stabilire principi adeguati di convivenza;
- un interesse applicato.
Lo studio antropologico offre i suoi risultati e gli approfondimenti concettuali a tutti coloro che lavorano in settori sociali, in vista di una soluzione intelligente di quei problemi. Sempre di più, infatti, ci si rende conto della necessità di applicare corretti procedimenti nell'intervento con persone di altra cultura.

¹³ A. Paltrinieri Casella, *op. cit.*, pag. 7.

§ 3. Etnocentrismo e relativismo culturale

I rilievi degli esploratori e degli etnografi, recepiti ed interpretati negli scritti dell'antropologia classica, hanno suscitato reazioni contrastanti, a tratti antitetiche, circa le reali possibilità di interazione e conciliazione fra culture lontane e spesso estremamente differenti fra loro.

I racconti di viaggio e le narrazioni sugli stili di vita di "popoli diversi" vengono solitamente accolti, ieri come oggi, con un atteggiamento confliggente che fomenta, da un lato, il c.d. etnocentrismo e, sul versante antitetico, il relativismo culturale.

L' "**etnocentrismo**" induce a svilire, pregiudizialmente, ogni cultura diversa dalla propria, sulla base di una presunzione di superiorità della propria matrice identitaria rispetto a quella altrui. Un simile approccio, in forma estrema, porta alla discriminazione verso il "diverso", ritenuto "inferiore", "troglodita", "barbaro", "selvaggio".

All'opposto, il modello del "**relativismo culturale**" postula la parità fra tutte le formazioni culturali ma, nella sua versione più oltranzista, enfatizza l'incomunicabilità fra le diverse "visioni del mondo" descritte come monadi a se stanti, tendenzialmente incompatibili con altri sistemi di pensiero e di vita.

La dicotomia può essere schematizzata attraverso la seguente scheda ⁽¹⁴⁾:

	Etnocentrismo	Relativismo culturale
Definizione	Atteggiamento che tende solitamente ad assumere colui che si rapporta alla diversità: presunzione che i propri costumi e le proprie credenze siano superiori a quelle degli altri	Si fonda sul principio elementare per cui ciò che è giusto per un gruppo umano non necessariamente è tale per un'altra formazione sociale.
Aspetti positivi	È utile per conferire ai membri di una società un senso di appartenenza, orgoglio, benessere e sicurezza	Implica il concetto antropologico di cultura e il riconoscimento della pluralità e della pari dignità delle culture
Aspetti negativi	Induce al progressivo annientamento della cultura della società più debole da parte della cultura dominante; in forma estrema porta alla discriminazione	Provoca un atteggiamento di generica tolleranza che, talora, può non favorire un reale scambio culturale; in forma estrema postula l'incomunicabilità tra culture differenti

¹⁴ V. Matera-A. Biscaldi, *op. cit.*, p. 17.

§ 4. Neutralità e coinvolgimento nell'osservazione antropologica

Parimenti discusso è l'atteggiamento con cui l'etno-antropologo è chiamato ad adempiere alla propria missione scientifica: se con ostentata neutralità, anche dinanzi gli orrori più sconvolgenti di cui è testimone, o con più intimo coinvolgimento umano.

I padri dell'antropologia non si sono sottratti alla dirimente "questione di metodo".

Per Claude Lévi-Strauss (¹⁵):

L'antropologia non è una scienza imparziale come l'astronomia, che prevede un'osservazione a distanza. È la conseguenza di un processo storico che ha reso la maggior parte dell'umanità sottomessa ad un'altra parte e durante il quale milioni di innocenti hanno visto le loro risorse depredate, le loro istituzioni e le loro fedi distrutte mentre loro stessi venivano uccisi senza pietà, ridotti in schiavitù, contaminati da malattie a cui non erano in grado di reagire. L'antropologia è figlia di quest'era di violenza: la sua capacità di valutare più oggettivamente le vicende che riguardano la condizione umana riflette, a livello epistemologico, uno stato di cose in cui una parte del genere umano trattava l'altra come un oggetto.

Nella medesima prospettiva, per Bronislaw Malinowski (¹⁶):

il compito dell'antropologo è quello di essere un interprete giusto e onesto del nativo e (...) di registrare che gli europei, nel passato, hanno a volte sterminato intere popolazioni delle isole; che hanno espropriato molte ricchezze delle razze selvagge; che hanno introdotto la schiavitù in una forma particolarmente crudele e dannosa.

Per Rodolfo Sacco, nel momento in cui l'etnografo lascia trasparire il proprio giudizio emotivo sulla realtà in cui è immerso, egli deroga alla tradizionale neutralità dell'antropologia culturale, rivelandone una pulsione ideologica e rivendicativa, giacché (¹⁷):

l'antropologia non ha veste per condannare, per rimproverare alle culture del mondo le loro carenze. Reciprocamente non premia, non assolve, non distribuisce medaglie al valore.

L'antropologo professa questa neutralità in nome della pari dignità di tutte le culture. Quest'idea della pari dignità ha come corollario l'orrore per la discriminazione culturale, per l'imposizione coatta di una cultura, per la diffidenza verso la cultura altrui. A sua volta, questo orrore può

¹⁵ C. Lévi-Strauss, *Tristi tropici*, (1955), Il Saggiatore, Milano. 1960, p. 126.

¹⁶ B. Malinowski, *The Dynamics of Cultural Change*, Yale University Press, New Haven, 1945, p. 3 s.

¹⁷ R. Sacco, *op. cit.*, p. 27.

suggerire all'antropologo di pronunciarsi per il dialogo delle culture (che va al di là della semplice tolleranza) e per l'interculturalità (che va al di là della multiculturalità). Ma questo punto l'antropologo si lega ad una ideologia; e la esprimerà dicendo che l'antropologia, che finora era comparazione, è diventata rivendicazione; dirà che deve svilupparsi in un'antropologia applicata; parlerà apertamente di un'antropologia politica del diritto.

Per altri autori, l'impegno – finanche militante – dell'etno-antropologo non è affatto inopportuno ma è, anzi, doveroso allorché si eleva in difesa delle popolazioni vittime di genocidi fisici e culturali da parte dei gruppi dominanti. In quest'ottica, la ricerca antropologica imporrebbe di ⁽¹⁸⁾:

schierare noi stessi e la nostra disciplina dalla parte dell'umanità, della salvezza e del miglioramento del mondo, anche se non siamo sempre del tutto sicuri di che cosa questo significhi, di che cosa ci venga richiesto nel momento in cui le vite dei nostri amici, soggetti di studio e informatori si trovano in pericolo. In ultima analisi possiamo solo sperare che i nostri metodi di testimonianza empatica e impegnata ("essere con" ed "essere lì") – per quanto vecchi e triti possano essere questi concetti – ci forniscano gli strumenti perché l'antropologia possa crescere e svilupparsi come una "piccola pratica" di liberazione umana.

Qualunque sia la sensibilità e l'approccio individuale del ricercatore, non vi è dubbio che l'antropologia contemporanea sia una scienza che rispetta e valorizza ogni cultura e pratica di diversità, laddove espressa nel rispetto della dignità altrui. E ciò nella serena consapevolezza di quanta amara verità ci sia nelle parole del letterato: «fessi gli etnologi che credono basti accostare le masse alle varie culture del passato – e del presente – per avvezzarle a capire e tollerare e uscire dal razzismo, dal nazionalismo, dall'intolleranza. Le passioni collettive sono mosse da esigenze d'interessi che si travestono da miti razziali e nazionali. E gli interessi non si cancellano» ⁽¹⁹⁾.

§ 5. L'antropologia evoluzionista

Ai suoi albori, la ricerca antropologica recepisce con entusiasmo gli assunti della **teoria evoluzionistica** di **Charles Darwin** (1809-1882).

Nella sua opera fondamentale (*"Origine della specie secondo i principi della selezione naturale"*, 1859), Darwin propugna la famosissima tesi secondo la quale ogni specie vivente si modifica a contatto con l'ambiente, affinando le proprie facoltà, secondo una dinamica unilineare indotta dalla mutazione e dalla selezione naturale ⁽²⁰⁾.

¹⁸ N. Scheper-Hughes, *Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio*, in F. Dei (a cura di), *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma, 2005, p. 293.

¹⁹ C. Pavese, *Il mestiere di vivere*, Einaudi, Torino, 1952, p. 283.

²⁰ C. Darwin, *L'origine della specie*, (1859), Rizzoli, Milano, 2009.

L'antropologia evoluzionista presuppone che anche il progresso culturale dell'uomo segua uno sviluppo del tutto naturale, transitando in maniera lineare da stadi più semplici ad altri sempre più complessi.

In un arco di tempo relativamente breve, l'uomo è stato perciò in grado di evolvere da forme di vita primitive a civiltà estremamente articolate e differenziate, come quelle euroasiatiche, per giungere all'apice del proprio sviluppo con la società inglese, statunitense e francese della seconda metà dell'Ottocento.

Viene scientificamente proposto, in questo contesto, un modello evolutivo-antropologico di matrice storica ascendente (inteso come movimento progressivo, diveniente e perfettibile), di tipo deterministico e non creativo (quindi soggetto ad ineludibili leggi naturali), in grado di svilupparsi nelle medesime forme per tutti i popoli.

Come è stato sottolineato (21):

secondo la teoria evoluzionistica, che escludeva l'ipotesi creazionista, l'indagine sul mondo sociale avrebbe dovuto ricercare le cause oggettive dei comportamenti in rapporto alle costrizioni imposte dall'ambiente e allo stadio evolutivo raggiunto dalla società. I popoli "primitivi", non più espressione, come nell'epoca illuminista, di una umanità "ideale" sono, al contrario, visti come stadi arretrati del processo evolutivo. L'etnologia, studio dei popoli extraeuropei, diventa necessaria per conoscere gli "anelli mancanti" nel passaggio verso il progresso umano. Pur non essendo una teoria etnologica vera e propria, il darwinismo venne assunto dagli studiosi di scienze sociali del tempo, offrendo tra l'altro una giustificazione convincente del primato indiscusso della civiltà europea.

A partire dal 1859, il concetto di "evoluzione" si diffonde ovunque nella cornice intellettuale dell'epoca: in biologia come in filosofia, in sociologia come, per l'appunto, nella nascente antropologia.

I principali esponenti della scuola antropologica evoluzionista furono **Edward B. Tylor** (1832-1917) e **Lewis H. Morgan** (1818-1881), che giunsero a tracciare una scala gerarchica del processo evolutivo, all'esito della comparazione delle istituzioni e dei tratti sociali e culturali di ogni comunità (22).

Il **metodo comparativo** diviene così il pilastro epistemologico dell'antropologia culturale.

²¹ A. Paltrinieri Casella, *op. cit.*, pag. 20.

²² E.B. Tylor, *Anthropology: an Introduction to the Study of man and Civilization*, (1923), Nabu, London, 2011; L. Morgan, *Ancient Society*, Charles, Chicago, 1877.

Le forme tribali di parentela, l'esogamia (vale a dire la consuetudine di determinati clan a scegliere la propria moglie fuori dalla propria comunità), l'endogamia, la proibizione dell'incesto, il totemismo, la magia e la religione: sono solo alcuni fra i temi focali dell'etnologia evoluzionista. Sulla base di questi indicatori si perviene a considerazioni generali circa il livello di civilizzazione di una comunità.

In questo contesto, **Lucien Levy-Bruhl** (1857-1939) descrive i popoli primitivi come soggetti "alogici" o "pre-logici", ancora incapaci di affrontare un ragionamento aristotelico secondo l'assioma della non contraddizione, ma orientati ad agire e ad argomentare secondo il principio di partecipazione alla dimensione sociale assorbente del clan tribale ⁽²³⁾.

§ 6. L'antropologia post-evoluzionista

Sul finire del XIX secolo, gli influssi derivanti da nuove ed incipienti correnti di pensiero determinano la crisi dell'antropologia evoluzionista.

In questo periodo, si afferma dapprima la corrente del **diffusionismo**: scuola di pensiero che, discostandosi dalla concezione lineare dell'antropologia britannica, intravede nei contatti interpersonali, nei flussi migratori e nelle relazioni fra comunità limitrofe (e non già nell'ordine naturale delle cose) il vero motore del progresso sociale.

Le maggiori critiche all'antropologia ottocentesca giungono dal geografo tedesco **Franz Boas** (1858-1942). Nel pensiero di questo autore, i diversi gradi di civiltà non dipendono dall'unica spinta evolutiva, ma piuttosto dalla tendenza dei popoli ad imitarsi reciprocamente mediante **processi di acculturazione**.

I modelli comunicativi e l'idioma, quale imprescindibile strumento di scambio di conoscenze in un gruppo sociale, sono l'oggetto preferenziale dell'analisi di Boas che, a buon titolo, viene considerato il precursore della disciplina dell'**antropologia linguistica**.

Boas rivendica l'importanza del lavoro antropologico "sul campo" a stretto contatto con i nativi, per perscrutare aree culturali ben delimitate e circoscritte, seguendo i dettami del **particolarismo storico** ⁽²⁴⁾.

In continuità con l'insegnamento di Boas, di cui fu allieva, l'antropologa americana **Margaret Mead** (1901-1978) descrisse le condizioni di vita delle popolazioni dell'Isola di Samoa e della Nuova Guinea, mostrando una particolare sensibilità per lo studio degli adolescenti. Nei suoi scritti viene

²³ L. Lévi-Bruhl, *L'anima primitiva* (1927), Bollati Boringhieri, Milano, 2013-

²⁴ F. Boas, *L'uomo primitivo*, (1914), Laterza, Roma-Bari, 1995.

ribadito come il disagio adolescenziale sia appreso e tutt'altro che naturale, in quanto originato da fattori culturali e non biologici (25).

§ 7. Il funzionalismo in antropologia

Un rilievo a parte, nell'ambito del filone post-evoluzionista, viene assunto dal pensiero e dall'opera di **Bronislaw Malinowski** (1884-1942).

A quest'autore si deve l'introduzione nella ricerca antropologica dell'approccio del **funzionalismo**, con cui si equipara la società ad un qualunque altro organismo biologico, nel quale ogni elemento è destinato ad avere una propria "funzione". In questa declinazione, le istituzioni della vita tribale adempiono alle rispettive funzioni, sia in rapporto alle esigenze concrete di sopravvivenza che alle necessità sociali e psicologiche del singolo e del gruppo (26).

Egli fornì una severa definizione metodologica del *being there*, quale preconditione dell'"osservazione partecipante" in antropologia (27):

Il primo è fondamentale obiettivo del lavoro etnografico sul terreno è quello di dare un profilo chiaro e solido della costituzione sociale e di districare le leggi e le regolarità di tutti i fenomeni culturali da ciò che non è legato ad essi da una relazione necessaria. Si deve per prima cosa mettere a nudo il solido scheletro della vita tribale. Questo obiettivo pone innanzitutto l'obbligo fondamentale di fornire un resoconto completo dei fenomeni e di non mettere in rilievo quelli sensazionali o singolari, né tantomeno quelli bizzarri o divertenti. Sono finiti i tempi in cui potevamo tollerare dei racconti che ci presentavano l'indigeno come una caricatura distorta e infantile dell'essere umano: questa immagine è falsa e come tante altre menzogne è stata uccisa dalla scienza. L'etnografo che lavora sul terreno deve, con serietà e equilibrio, percorrere l'intera estensione dei fenomeni in ogni aspetto della cultura tribale studiata, senza distinzione tra ciò che è banale, incolore o comune e ciò che lo colpisce come straordinario e fuori del consueto (...).

Malinowski trascorse ben due anni, completamente isolato, presso le isole Trobriand in Melanesia (oggi isole Kiriwina della Papua Nuova Guinea), ove ebbe modo di studiare la cultura indigena.

²⁵ M. Mead, *L'adolescenza in Samoa*, (1928), Giunti, Milano, 2007.

²⁶ B. Malinowski, *La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale*, (1929), Cortina, Milano, 2005.

²⁷ B. Malinowski, *Argonauti del Pacifico Occidentale*, (1922), Newton Compton, Roma, 1978, p. 31 ss.

§ 8. Lo strutturalismo in antropologia

A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, si afferma la «filosofia di carattere antropologico» dello **strutturalismo** che trova il suo massimo esponente nell'etnografo francese **Claude Lévi-Strauss** (1908-1999).

Sensibili al dibattito che coinvolgeva pensatori come Althusser, Foucault, Lacan, Freud, i teorici dello strutturalismo delineano una realtà in cui ogni singolo componente trova il proprio senso nella relazione sociale, al di là di ogni speculazione propriamente esistenzialista ed individualista.

La "struttura" sociale è, in questa accezione, il prodotto di una comune ed inconscia dotazione psichica dell'umanità, per cui «forme invarianti» dello spirito, volte alla socialità ed alla socializzazione, sono presenti in tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro volontà e consapevolezza.

Lévi-Strauss, dopo aver condotto lunghe "ricerche sul campo", soprattutto nelle più remote ed inospitali aree del Brasile, pubblica i suoi acclamati resoconti sui sistemi di "parentela" nelle società primitive.

Nello strutturalismo levistraussiano (²⁸), è il legame coniugale e sessuale a rivestire un ruolo performativo nel reticolo sociale delle comunità ancestrali. L'esistenza del divieto di incesto ed il consolidamento dei principi esogamici sono alla base della regola di scambio reciproco che permea l'ossatura di ogni organizzazione sociale umana. La donna diviene così il "dono" sociale per eccellenza e il matrimonio è la risposta culturale che ogni gruppo organizza in forme differenti ma alla stregua delle stesse regole implicite.

Quella di Claude Lévi-Strauss è, anzitutto, una teoria dello scambio (o dell'alleanza) matrimoniale che pone in risalto un principio strutturale ed un tratto universale soggiacente dello spirito umano, direttamente connesso alla funzione di **reciprocità**.

§ 9. L'antropologia in Italia

La demo-etno-antropologia in Italia si è arricchita del contributo di grandi esploratori ed etnologi che si sono distinti per l'originalità ed il valore delle loro tesi (²⁹).

Il primo congresso nazionale di etnografia si tiene a Roma dal 19 al 24 ottobre del 1911. Dominato dall'impronta evoluzionistica, il simposio assegna un prestigioso riconoscimento a **Lamberto Loria** (1855-1913), il

²⁸ C. Lévi-Strauss, *Il pensiero selvaggio*, (1962), Il Saggiatore, Milano, 2015.

²⁹ In tema si v. F. Remotti, *Antropologia*, in C. Stajano (a cura di), *La cultura italiana del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 1-25.

quale dopo aver esplorato la Papuasias, le Isole Trobriand, l'Asia e i Paesi nordici, fondò la Società di etnografia italiana.

Fra i padri dell'antropologia del nostro Paese, vanno certamente collocati anche **Raffaele Pettazzoni** (1877-1959), cultore del folclore religioso, ed **Ernesto De Martino** (1908-1965) che ha saputo mirabilmente raccontare, attraverso le sue opere, la reazione degli abitanti dei villaggi del Salento, della Calabria o di altre zone del Meridione al distacco dalla propria terra, al lutto, alla crisi ed alla rinascita economica.

Giuseppe Pitre (1841-1916) tra i maggiori studiosi del folclore italiano, dedicò gran parte della sua sterminata produzione scientifica alle tradizioni popolari siciliane.

La scuola romana di antropologia, istituita presso l'Università "La Sapienza", trova il suo iniziatore nella figura di **Giuseppe Sergi** (1841-1936) che giunse a teorizzare, nello scenario neopositivista del suo tempo, la discussa esistenza di un *homo mediterraneus*, con proprie specifiche peculiarità somatiche ed etniche.

Altri intellettuali come **Benedetto Croce** (1866-1952) e **Italo Calvino** (1923-1985) hanno affidato ai loro testi raffinate considerazioni demoe-etno-antropologiche.

Tullio Tentori (1920-2003) è stato uno degli ultimi grandi maestri dell'antropologia culturale italiana; materia che egli ha nobilitato, anche nel consesso internazionale, con le sue annotazioni sulle condizioni abitative e sulle dinamiche sociali di alcune realtà del meridione e, in particolare, sulla "comunità dei sassi" di Matera.

Tullio Seppilli (1928-2017) è stato il fondatore ed il principale esponente, in Italia, dell'antropologia medica, disciplina che studia l'evoluzione culturale del rapporto con la fisicità del corpo umano e le implicazioni nelle vicende riguardanti la salute e la malattia.

Fra i più grandi studiosi dell'antropologia italiana dei giorni nostri si annoverano inoltre **Alberto Mario Cirese** (1921-2011), **Ugo Fabietti** (1950-2017), **Luigi Lombardi Satriani** (1936-2022), **Francesco Remotti** (1943-vivente).

§ 10. L'antropologia di Antonio Gramsci e Pier Paolo Pasolini

Anche se la sua fama è indiscutibilmente legata alla riflessione più propriamente filosofica e politica, non v'è dubbio che al pensiero di **Antonio Gramsci** (1891-1937) vada attribuito un ruolo di primissimo piano anche nel quadro dell'antropologia culturale. Di grande pregio sono i

suoi scritti sulle tradizioni e sulla religiosità popolare, da lui intesa come manifestazione dell'alienazione economica.

Gramsci intravede nel folclore e nelle dinamiche quotidiane della vita rurale la conferma del rapporto di «egemonia» preteso dalle classi dominanti a discapito di quelle subalterne ⁽³⁰⁾.

Per l'illustre pensatore, «il **folclore** non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma come una cosa che è molto seria e da prendere sul serio», in quanto «concezione del mondo e della vita» che è propria di determinati strati della società («il complesso delle classi subalterne e strumentali di ogni società finora esistita») che si pongono «in contrapposizione anch'essa per lo più implicita, meccanica, oggettiva con le concezioni del mondo 'ufficiali' o in senso più largo, delle parti colte della società storicamente determinate» ⁽³¹⁾.

L'usanza popolare viene così ad elevarsi quale forma di rifiuto della cultura dominante ⁽³²⁾: «ciò che contraddistingue il canto popolare, nel quadro di una nazione e della sua cultura», egli osserva, «non è il fatto artistico, né la sua origine storica, ma il suo modo di concepire il mondo e la vita, in contrasto con la società ufficiale» ⁽³³⁾.

Per Gramsci ⁽³⁴⁾:

L'esistenza di una cultura specificamente popolare, diversa da quella dominante o d'élite, ha a che fare con gli spazi lasciati aperti dalla pressione egemonica che le classi dominanti esercitano attraverso gli intellettuali e le istituzioni comunicative. Da un lato, alle classi subalterne può essere impedito di accedere agli strumenti della cultura alta: ad esempio l'analfabetismo, la mancanza di istruzione, l'isolamento comunicativo sono produttori di differenza. Dall'altro lato, le classi subalterne possono opporre alle imposizioni egemoniche una certa misura di resistenza, obbligandole a compromessi e sincretismi. Per il fatto stesso di manifestarsi, la cultura popolare segnala la presenza della differenza e della disuguaglianza di classe, e in certi casi anche una denuncia di aspetti della condizione subalterna.

³⁰ Sul punto si v. A.M. Cirese, *Il contributo di Gramsci all'antropologia*, su *Il Cannocchiale*, 1995, n. 3, pp. 85-89.

³¹ A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, 27 (XI), (1964), Einaudi, Torino, 2014, p. 2314.

³² Sulla demologia di Gramsci si v. F. Dei, *Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all'Unesco*, Il Mulino, Bologna, 2018. Al riguardo si v. A. Deias et al. (a cura di), *Gramsci ritrovato*, in *Lares*, 74, 2008, n. 2; F. Dei, *Gramsci, Cirese e la tradizione demologica italiana*, in *Lares*, 77, 2011, n. 3, pp. 54-77.

³³ A. Gramsci, *Osservazioni sul folclore*, in *Letteratura e vita nazionale*, Einaudi, Torino, 1950, p. 215-221.

³⁴ F. Dei, *Popolo, popolare, populismo*, in *International Gramsci Journal*, 2(3), 2017, 208-238, su <http://ro.uow.edu.au/gramsci/vol2/iss3/12>, p. 209.

Questa «cultura popolare» è «progressiva», perché in grado di esprimere «una serie di innovazioni, spesso creative e progressiste, determinate spontaneamente da forme e condizioni di vita in processo di sviluppo e che sono in contraddizione, o semplicemente diverse, dalla morale degli strati dirigenti» (35).

Come Gramsci, di cui condivise idee ed istanze sociali, **Pier Paolo Pasolini** (1922-1975) ha riempito pagine memorabili di graffiante realismo per descrivere l'umanità che incontrava nelle borgate romane.

Egli sottolinea di aver decisamente «aggiunto alla (sua) esperienza esistenziale, anche degli interessi specifici: cioè linguistici, per esempio» ma anche «etnologici e antropologici», pur ammettendo: «non ne ho un'informazione specifica, ma ne ho la conoscenza che deriva da un profondo interesse» (36).

La lettura degli scritti pasoliniani ci restituisce l'essenza della sua visione etnografica (37):

Al centro dell'antropologia pasoliniana non può che esserci il tema del diverso, della critica a ogni pretesa identitaria [...]. Se il grande problema è un mondo ossessionato dall'identità, un mondo che ha moltiplicato le 'categorie culturali', [che] ha tracciato confini, definito identità [o costruito] false libertà. Quel che Pasolini chiede all'antropologia è testimoniare che è possibile un differente equilibrio, un mondo non ossessionato dall'identità, un mondo dove la 'diversità' di ognuno sia la regola.

Nelle sue opere poetiche, letterarie, cinematografiche e negli "scritti corsari" pubblicati sul Corriere della Sera, Pier Paolo Pasolini descrive gli albori della civiltà di massa e ne denuncia a gran voce tutti i limiti. Registra lo sfacelo delle culture legate al territorio (in primis della cultura contadina) e la loro rapida ed inesorabile estinzione, annientate dalle sovrastrutture imperanti del capitalismo e del mercato. Questa "rivoluzione" che egli considera una vera e propria "mutazione antropologica" comporta non soltanto la trasformazione degli spazi urbani ma anche la trasformazione delle persone che abitano i quartieri delle città. Costoro perdono, secondo Pasolini, il legame con l'ambiente e con le proprie radici e si trasformano, attraverso l'**omologazione culturale di massa**, in anonimi consumatori: mentre si aprono ad un nuovo orizzonte di solo apparente "ricchezza" con l'accesso crescente a beni e servizi, i singoli si impoveriscono di tutto il resto, dei loro valori (ad esempio quello

³⁵ A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, Einaudi, Torino, 1975, p. 2313.

³⁶ P.P. Pasolini, *Scritti corsari*, Garzanti, Milano, 1975, p. 60.

³⁷ A. Sobrero, *Ho eretto questa statua per ridere. L'antropologia e Pier Paolo Pasolini*, Cisu, Roma, 2015, p. 37 e p. 95 s.

di un'antica e sana socialità rurale), dei loro ideali più profondi, in grado di guidarli al di là dell'Io, della loro identità storica e collettiva.

Il dialetto, la lingua della strada, è per Pasolini un orizzonte comunicativo da preservare e valorizzare, quale veicolo di un sapere inestimabile e di un approccio alla vita comunitaria che le parole dei dotti e delle istituzioni, nell'Italia del boom economico degli anni '60 e '70, mettevano tragicamente a repentaglio.

Per queste sue posizioni, Pasolini fu fortemente criticato dai suoi numerosi oppositori politici ma anche da alcuni grandi intellettuali dell'epoca fra cui Edoardo Sanguineti ed Italo Calvino, il quale ebbe a dire ⁽³⁸⁾:

Non condivido il rimpianto di Pasolini per la sua Italiotta contadina (...). Questa critica del presente che si volta indietro non porta a niente (...). Quei valori dell'Italiotta contadina e paleocapitalistica comportavano aspetti detestabili per noi che la vivevamo in condizioni in qualche modo privilegiate; figuriamoci cos'erano per milioni di persone che erano contadini davvero e ne portavano tutto il peso. È strano dire queste cose in polemica con Pasolini, che le sa benissimo, ma lui (...) ha finito per idealizzare un'immagine della nostra società che, se possiamo rallegrarci di qualche cosa, è di aver contribuito poco o tanto a farla scomparire.

Nonostante l'isolamento in cui si trovò ad esprimere le proprie idee, in un'Italia freneticamente orientata verso un progresso senza precedenti, Pasolini non smetterà mai di rimpiangere la «millenaria civiltà contadina» ⁽³⁹⁾ a cui si è sempre sentito profondamente legato ⁽⁴⁰⁾:

L'universo contadino (cui appartengono le culture sottoproletarie urbane, e, appunto fino a pochi anni fa, quelle delle minoranze operaie [...]) è un universo transnazionale [...]. È questo illimitato mondo contadino prenazionale e preindustriale, sopravvissuto fino a pochi anni fa, che io rimpiango (non per nulla dimoro il più a lungo possibile, nei paesi del Terzo Mondo, dove esso sopravvive ancora, benché il Terzo Mondo stia anch'esso entrando nell'orbita del cosiddetto Sviluppo).

La sua critica alla televisione, quale strumento di condizionamento delle masse popolari, è apparsa, all'epoca, tanto impietosa quanto risulta, oggi, per molti versi profetica. Per Pasolini, la responsabilità della televisione in quel processo di involuzione culturale era enorme: «non in quanto "mezzo tecnico", ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. (...) È

³⁸ I. Calvino, *Intervista a Il Messaggero* del 18 giugno 1974.

³⁹ P.P. Pasolini, *Scritti corsari*, Garzanti, Milano, 1975, p. 32.

⁴⁰ P.P. Pasolini, *Scritti corsari*, cit., p. 62.

attraverso lo spirito della televisione che si manifesta in concreto lo spirito del nuovo potere» (41).

§ 11. L'antropologia di Fabrizio De André

La storia della musica, in Italia come all'estero, fornisce numerosi esempi di poeti-cantautori che con i loro testi hanno raccontato le contraddizioni e la realtà, spesso dolorosa, della società del loro tempo, secondo un metodo che ben possiamo considerare propriamente etnografico ed antropologico.

Bob Dylan (1941-vivente), **Bruce Springsteen** (1949-vivente), **Rino Gaetano** (1950-1981), **Francesco Guccini** (1940-vivente), solo per citare alcuni grandi nomi della discografia mondiale, hanno saputo scandagliare con le loro opere la vita delle persone, i loro drammi, le tensioni politiche e sociali.

Il percorso della storia della musica d'autore, popolare e leggera è un itinerario imprescindibile, affascinante e coinvolgente, che porta a comprendere in pieno l'evoluzione culturale, sessuale, economica della nostra società (42).

La liturgia canora medievale, i canti patriottici dell'Ottocento e dei primi del Novecento, la canzone napoletana, la musica *folk*, il teatro-canzone, le ballate politiche degli anni '70, le contaminazioni etniche più recenti, i neomelodici, il blues, il rap, il raggae, il jazz, l'heavy metal, l'hip hop, la trap: ogni stagione e genere musicale coincide con una fase sociale diversa segnata da costumi, modi di essere, relazioni, eventi emblematici.

Fra i maggiori interpreti musicali della realtà italiana, la figura del cantautore genovese **Fabrizio De André** (1940-1999) certamente risalta per la sua straordinaria e raffinata capacità di dipingere le persone comuni, gli "ultimi", andandogli incontro nel loro scenario esistenziale, urbano ed ideale. Tossicodipendenti, senz'atetto, clochard, prostitute, malfattori sono al centro della narrazione di questo indimenticato poeta, sempre pronto a porsi «in direzione ostinata e contraria» rispetto agli stereotipi massificanti (43). Di questa controversa umanità, De André saprà trovare ampia traccia nella rilettura dei vangeli apocriefi su cui baserà il suo album "*La buona novella*" (1970).

⁴¹ P.P. Pasolini, *Lettere luterane*, Einaudi, Torino, 1976, p. 30.

⁴² F. Liperi, *Storia della canzone italiana*, Rai Eri, Roma, 2016.

⁴³ Nella sterminata bibliografia sul pensiero e sull'opera di Fabrizio De André, si v. M. Andrisani, *Fabrizio De André e la buona novella. Vangeli apocriefi e leggende popolari*, Firenze Atheneum, Firenze 2002; G. Gallione (a cura di), *La buona novella di Fabrizio De André*, Einaudi, Torino, 2002; A. Franchini, *Uomini e donne di Fabrizio De André. Conversazioni ai margini*, Frilli, Genova, 2003; W. Pistarini, *Fabrizio De André. Le storie dietro le canzoni*. Giunti, Milano, 2018.

Immergendosi nell'universo di emarginazione del centro storico genovese che ebbe a conoscere e frequentare per scelta (lui che proveniva da una famiglia dell'alta borghesia ligure), De André non concede nulla all'indulgente "buonismo", come si direbbe oggi; alla facile compassione, al pietismo di maniera ma affronta le contraddizioni sociali e personali di cui era testimone e protagonista, con sensibilità struggente.

Nei suoi dischi, Faber descrive la storia drammaticamente vera della prostituta Marinella; di "Bocca di Rosa", amata di notte e demonizzata di giorno nell'ipocrisia della provincia; di Miché, omicida e suicida; del soldato Piero che, rifiutandosi di sparare ad una persona esattamente come lui ma «con la divisa di un altro colore», viene da questi ucciso; dei detenuti; della vita di strada, lungo la via del Campo e gli altri carruggi della "città vecchia"; dei pescatori del porto e delle genti che percorrevano le vecchie mulattiere della collina (*créuza de ma*, in lingua genovese).

È proprio vero, allora, che questi volti e queste storie, «le immagini di una Genova epica pur nella sua avvilita realtà, colta per episodi o figure filtrati (accarezzati, talvolta) dall'architettura di suoni di cui De André li avvolge, depurati della contingenza geografica e storica pur loro radice e sorgente, finiscono per imporsi alla memoria di chi ascolta quali emblemi di una condizione universale di sofferenza e di sopraffazione, cui l'artista, animato da un'irresistibile indignazione, dà voce» (44).

Il rapporto col capoluogo ligure e con la Sardegna segna tutta la produzione artistica di Fabrizio De André (45):

A me pare che Genova abbia la faccia di tutti i poveri diavoli che ho conosciuto nei suoi carruggi, gli esclusi che avrei ritrovato in Sardegna ma che ho conosciuto per la prima volta nelle riserve della città vecchia, i senzadio per i quali chissà che Dio non abbia un piccolo ghetto ben protetto, nel suo paradiso, sempre pronto ad accoglierli.

L'album *L'Indiano* del 1981 contiene la ballata *Hotel Supramonte*, dedicata all'esperienza atroce del sequestro di cui De André e la compagna Dori Ghezzi furono vittime nel 1979. L'indulgenza che il cantautore riserva ai suoi sequestratori fece molto discutere. De André intravede, addirittura, un legame fra l'infelice destino dei nativi americani e quello dei sardi (46):

Nei quattro mesi passati con i rapitori avevo visto in loro gli esponenti più di una tribù di indiani che di un'organizzazione mafiosa. E nella loro

⁴⁴ M.G. Turudda, *Una città da cantare*, in AA.VV., *Cantami di questo tempo. Poesia e musica in Fabrizio De André*, 2007, Aipsa, Cagliari, p. 168.

⁴⁵ F. De André, *Come un'anomalia. Tutte le canzoni*, Einaudi, Torino, 1999, p. 25.

⁴⁶ F. De André, *Come un'anomalia*, cit., p. 205.

lotta per la sopravvivenza avevo letto qualche cosa di molto simile al destino degli indiani d'America. Da un lato pensavo agli indiani sterminati dai vari Custer [...], ghettizzati nelle riserve dal potere che aveva rapinato le loro terre, dall'altro ai sardi, cacciati sui monti dai cartaginesi, poi dai romani, confinati nella Barbagia. Capita anche ai pochi indiani di Sardegna di assaltare le diligenze del padrone per riprendersi parte di quello che è stato loro tolto.

Gli abitanti del mondo variopinto amato da Faber rimangono invisibili – ieri come oggi – ai “ben pensanti”. Ma proprio su di loro, più che su chiunque altro, si riflette la luce della più vera umanità; la stessa che dipana gli orizzonti dell'antropologia. Almeno per chi sa guardare al “diverso da sé” senza odiosi pregiudizi. Anche su questo aveva ragione Fabrizio De André: «se tu penserai e giudicherai da buon borghese / li condannerai a cinquemila anni più le spese. / Ma se capirai, se li cercherai / fino in fondo / se non gigli son pur sempre figli, / vittime di questo mondo».

§ 12. Le nuove sfide dell'antropologia applicata

Negli ultimissimi anni, si è andato affermando il ruolo della c.d. **antropologia applicata**, soprattutto in chiave di supporto alle politiche urbanistiche e sociali degli enti locali.

In un articolo pubblicato nel 2006 su una rivista americana ⁽⁴⁷⁾ già si sollecitava, invero, la diffusione dei resoconti antropologici al di fuori del tradizionale ambiente accademico, con l'intento di coinvolgere sempre più intensamente le istituzioni pubbliche e private.

Questo orientamento professionalizzante e pubblicistico della ricerca antropologica promuove un netto cambiamento nel metodo dell'etnografia tradizionale ⁽⁴⁸⁾:

L'idea dell'antropologo comunemente diffusa nel pubblico non specialistico è strettamente legata alla retorica coloniale ma, ancora di più, a quel personaggio che vive nell'immaginario di tutti sulla linea di confine tra storia e leggenda che è stato Bronislaw Malinowski. L'impresa solitaria di Malinowski alle isole Trobriand si è così strettamente avvolta alle radici dell'antropologia moderna da eclissare per lunghissimo tempo qualsiasi approccio alternativo alla ricerca di campo. Gli antropologi applicati fanno invece molto bene quanto il lavoro di squadra, e a stretto contatto con altre discipline e altre professionalità, sia non solo la forma di ricerca che permette risultati più elaborati ma anche quella che ci si trova ad affrontare nella società

⁴⁷ B. Rylko Bauer-M. Singer, M.-J. van Willigen, *Reclaiming Applied Anthropology: Its Past, Present, and Future*, in *American Anthropologist*, n. 108, 2006, p. 178-190.

⁴⁸ I. Severi, *Antropologia pubblica. Esperienze e riflessioni tra USA e Italia*, in I. Severi-N. Landi (a cura di), *Going public. Percorsi di antropologia pubblica in Italia*, Cibus, Bologna, 2016. p. 22.

contemporanea. Mentre numerose discipline scientifiche concepiscono il lavoro come collegiale, non è pratica diffusa – nei percorsi di studio degli antropologi – lo sviluppo di tesi di laurea o dottorato frutto di esperienze collettive. Ancora più complicato è immaginare che a fare parte della squadra di ricerca non siano solamente antropologi ma storici, economisti, psicologi, educatori, etc. Se all'interno dell'accademia la specificità disciplinare e la stretta pertinenza ad un dibattito sono considerati elementi imprescindibili, al di fuori di essa la mancanza di approcci diversi e di dialogo interdisciplinare sono considerati un limite.

I punti di forza dell'antropologia applicata possono essere ricondotti ai seguenti aspetti (⁴⁹):

- capacità di analisi, e di valutazione critica, dei caratteri, dei fini e dei risultati delle attività precedenti, dell'istituzione con la quale l'antropologo si trova a collaborare (analisi istituzionale), che dovrebbe essere in grado di consentire una ottimale forma di comunicazione tra i due fronti messi a confronto, cosa che di per sé costituisce un problema specifico;
- impegno a svolgere una ricerca antropologica concomitante e parallela durante il processo stesso di consulenza e di collaborazione, che riesca a produrre nuove informazioni e nuove analisi dei processi di cambiamento in corso; in tal senso, l'antropologo dovrebbe essere in grado di identificare un problema sociale particolare, alla cui soluzione possa essere in grado di dare un consistente contributo;
- capacità di formulare previsioni sugli effetti possibili dei cambiamenti in corso, e sugli esiti delle decisioni prese dall'agenzia di cambiamento, nonché di suggerire correzioni ed integrazioni, di dare insomma suggerimenti e consigli;
- capacità di esercitare influenza sulle decisioni che prenderanno le istituzioni coinvolte, sulla base della conoscenza generale e di quella specificamente prodotta nel corso del rapporto di consulenza.

In definitiva (⁵⁰):

mentre nel caso della normale produzione conoscitiva dell'antropologo nell'accademia, ci troviamo di fronte a un sapere che tende ad influenzare un altro sapere, nel caso dell'antropologia applicativa ci troviamo di fronte a un sapere che cerca di influenzare un fare, e collabora per una stabile costruzione – sulla base della conoscenza – di un adeguato saper fare.

Questo nuovo modo di "fare ricerca antropologica" è destinato ad ottenere, molto probabilmente, riscontri promettenti soprattutto in

⁴⁹ A. Colajanni, *Ricerca "pura" e ricerca "applicata". Antropologia teoretica e antropologia applicativa a un decennio dal terzo millennio*, in *Dada*, n. 2, 2014, p. 32.

⁵⁰ A. Colajanni, *op. cit.*, p. 32.

relazione alle nuove pratiche di gestione delle emergenze sociali delle metropoli. In un simile scenario (⁵¹):

le caratteristiche specifiche che frequentemente sono viste come fragilità e debolezze tipiche della disciplina [dell'antropologia tradizionale], quali la sua multi-focalità tra micro e macro dimensioni della vita sociale, la scettica, profonda e continua autocritica sull'uso delle proprie categorie, unite alla sensibilità per la contestualizzazione storico-politica che il sapere etnografico comporta, possono diventare punti di forza professionali nel fornire un contributo efficace negli interventi e nelle attività di consulenza e di formazione in un settore in espansione, ma già così complesso come quello dell'accoglienza e del co-sviluppo che coinvolge migranti e diversi tipi di professionisti italiani.

§ 13. Antropologia del male

È doveroso riservare specifica attenzione, in questo tormentato momento della storia, alla (recrudescente) cultura dell'odio dis-umano ed anti-umano (⁵²).

Una riflessione sul tema è irrinunciabile in antropologia proprio perché a questa scienza è affidato il compito di «ricostruire i modelli culturali che plasmano una soggettività capace di compiere il male» (⁵³):

Modelli culturali da intendersi naturalmente come incorporati. Non è la coscienza astratta che impara a compiere la violenza e della violenza serba una memoria specifica: è il corpo, sono le mani. È come andare in bicicletta: non una conoscenza astratta e discorsiva, ma un saper fare talmente introiettato da apparire "naturale". Ma è appunto questa naturalità che l'approccio etnografico vuole smontare, risalendo alle regole sintattiche che la costituiscono.

Questa incessante ricerca attorno alle «regole sintattiche» della "cultura del male" ha trovato, dopo la seconda guerra mondiale, fortissime motivazioni.

Nel 1967 Ron Jones, docente in una scuola superiore californiana, simulò fra i suoi studenti gli strumenti impiegati dalla propaganda nazista:

⁵¹ B. Riccio, *Antropologia applicata, politiche migratorie e riflessività professionale*, in I. Severi-N. Landi (a cura di), *Going public. Percorsi di antropologia pubblica in Italia*, Cibus, Bologna, 2016. p. 215 s.

⁵² Alcuni spunti e citazioni di questo e del seguente paragrafo sono liberamente tratti dal pregevole contributo, inedito, di C. De Cuntis, *I profili dell'odio e dell'odiato*, progetto di ricerca della Scuola Superiore di Studi Avanzati della "Sapienza" Università di Roma, anno accademico 2018-2019.

⁵³ F. Dei, *La grana sottile del male. La "nuda vita" e le etnografie della violenza*, in F. Dei-C. Di Pasquale, *Grammatiche della violenza. Esplorazioni etnografiche tra guerra e pace*, Pacini, Ospedaletto, 2013, p. 11

disciplina, spirito di corpo, riti, simboli, canti, creando un gruppo di "eletti" denominato *The Third Wave*, contrapposto al restante campione di allievi discriminati e sottomessi. Ne derivò, nel giro di pochissimi giorni, un'esplosione di fanatismo e violenza che sconvolse lo stesso insegnante (54).

Il professor Jones non fu il primo a svelare la propensione culturale all'autoritarismo, solitamente rinvenibile in coloro che agiscono in una folla indifferenziata o in una formazione gerarchica militarizzata, estremista o ideologizzata.

Stanley Milgram (1933-1984) realizzò, nel 1961, un famoso esperimento di psicologia sociale con lo scopo di verificare il conformismo nell'obbedienza ai più riprovevoli ordini di un'autorità (55). Egli volle riscontrare, in tal modo, la credibilità (intrinseca) dell'assunto difensivo dell'ufficiale nazista Adolf Eichmann che, come tanti gerarchi delle SS, provò a giustificare i suoi crimini sostenendo di aver "semplicemente" obbedito ad ordini superiori a cui (nella sua percezione) non poteva sottrarsi.

Milgram collocò i componenti del suo campione, precedentemente scelti a caso, davanti ad una tavola con una trentina di interruttori con scritte che variavano da "scossa leggera" a "scossa pericolosa" e con le indicazioni di voltaggio da 15 a 450 volt.

Lo scienziato intimava a ciascuno dei suoi studenti di infliggere una punizione sempre più afflittiva, nel caso in cui la vittima al di là del muro della stanza accanto (un collaboratore di Milgram che fingeva di essere legato e di ricevere la dolorosa scossa elettrica) non avesse risposto correttamente alle domande. I partecipanti all'esperimento erano indotti a credere, ovviamente, che fosse tutto vero e nonostante la "vittima" urlasse ed implorasse pietà, ben il 65% del campione non ha avuto esitazione nell'eseguire in maniera impassibile l'ordine dell'insegnante, violando ogni più intima convinzione etica.

Secondo Milgram, questa sadica abiezione conferma che l'uomo, nel suo *modus operandi*, tende a spostare sulla "norma", sul "comando" gerarchico, ogni forma di responsabilità personale, riconoscendosi - soprattutto in contesti culturali polarizzati (bene vs. male; patria vs. nemico) - in uno "stato eteronomico" in cui si deve obbedire ciecamente alle disposizioni delle autorità apicali.

⁵⁴ La vicenda è stata ricostruita nel libro di T. Strasser, *L'onda. La storia non è un gioco*, (1981), Rizzoli, Milano, 2014. Da questo volume è stato tratto il film del regista D. Gansel, *L'onda*, Germania, 2008.

⁵⁵ S. Milgram, *Obbedienza all'autorità. Uno sguardo sperimentale*, (1974), Einaudi, Torino, 2003.

Alla creazione dello “**stato eteronomico**” concorrono tre fattori:

- a) la *distanza dalla vittima*, che rende astratto il dolore altrui, riduce l'imbarazzo, il senso di colpa e il nesso causale tra la propria condotta ed il danno inferto. Se la vittima è in una stanza, mentre il partecipante e lo sperimentatore sono in un'altra, si crea una situazione di gruppo da cui la prima è esclusa, con tutte le relative conseguenze;
- b) la *sequenzialità dell'azione*, per cui il coinvolgimento individuale muove inizialmente da un comportamento banale ed accettabile per arrivare via via alla crudeltà ed all'efferatezza, con una procedura sequenziale che rende sempre più difficile “tirarsi indietro” dopo che non lo si è fatto un attimo prima, quando si è inferta una scossa appena un po' più lieve;
- c) *l'autorità di chi impartisce gli ordini*, allorché il comando disumano giunge da un'autorità riconosciuta e temuta, viene ad emergere una coscienza sostitutiva che permette di concentrarsi soltanto sull'efficienza del lavoro e sulla dedizione all'ordine. Questa condizione viene denominata «stato d'agente» e si contrappone allo «stato di autonomia». Nello stato d'agente, la priorità per il singolo individuo consiste nella scrupolosa esecuzione di quanto ordinato e si prova orgoglio o vergogna a seconda della riuscita nell'adempimento del compito assegnato.

L'interrogativo che sorge spontaneo, riflettendo sull'esperimento di Milgram, è lacerante per la coscienza di ognuno ⁽⁵⁶⁾:

Ci saremmo anche noi fatti sedurre dalla norma dell'obbedienza? Probabile. I buoni propositi tendono a capitolare dinanzi alle ricompense associate all'ossequio e, in maniera speculare, ai rischi connessi alla ribellione. Si impara già da piccoli a massimizzare l'utile personale dicendo di sì a genitori e insegnanti; col tempo la propensione alla deferenza si estende fino a includere qualunque figura contenga tracce (anche remote) di autorità.

Non a caso **Hannah Arendt** (1906-1975) definì i gerarchi nazisti «terribilmente normali» ed il male da loro inferto «banale», proprio perché l'orrore di cui costoro si sono resi responsabili può essere commesso – potenzialmente - da ogni “uomo comune” avvinto in un sistema culturale obnubilante, alimentato da una martellante propaganda che induce ad agire in maniera meccanica invece che (auto)critica ⁽⁵⁷⁾.

Parimenti illuminante è l'esperimento condotto nel 1971 da **Philip Zimbardo** (1933-vivente), docente nell'Università americana di Stanford.

⁵⁶ P. Bocchiaro, *Psicologia del male*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 37.

⁵⁷ H. Arendt, *La banalità del male*, (1964), Feltrinelli, Milano, 2019.

Egli fece allestire una sorta di "carcere" nei locali dello scantinato dell'ateneo. Selezione una ventina di studenti maschi, tutti volontari, immuni da pregresse problematiche psicopatologiche, e divise i partecipanti fra "detenuti" e "guardie penitenziarie". L'esperimento, destinato a protrarsi per due settimane, fu interrotto dopo appena cinque giorni a seguito dei gravissimi atti di brutalità e del comportamento vessatorio perpetrato dagli "aguzzini" nei confronti degli "imprigionati". Il fatto di indossare delle divise da "secondino" o da "detenuto" e di attenersi a ferree "leggi carcerarie" ha posto entrambi i gruppi di studenti in una condizione di spersonalizzazione e di de-individuazione: un processo psicologico per cui le persone assumono comportamenti non propri, ma generati dal significato culturale che si dà ad un determinato oggetto, soggetto, ordine o norma vigente.

Philip Zimbardo coniò l'espressione "**effetto Lucifero**" per descrivere il comportamento di generalizzata dis-umanità con cui aveva dimostrato che (58):

alcune situazioni possono esercitare un'influenza così potente su di noi da indurci a comportamenti che non avremmo mai potuto prevedere. Il potere situazionale è importante soprattutto in contesti nuovi, in quelli, cioè, in cui le persone non possono fare appello a direttive precedenti per le loro inedite opzioni comportamentali. In tali situazioni le abituali strutture di ricompensa cambiano e le aspettative sono invalidate. Le variabili di personalità sono di scarsa utilità predittiva, perché dipendono dalle previsioni di azioni future elaborate sulla base di reazioni caratteristiche passate, in situazioni note.

In un'epoca in cui tornano ad emergere virali fermenti omofobi e xenofobi, è possibile scorgere, anche nel linguaggio che pervade i *social media*, il substrato "culturale" di rinnovate pulsioni autoritarie ancor oggi permeate da (59):

- a) *convenzionalismo e rigorismo morale e religioso*, come adesione rigida ai valori della classe prevalente. Il soggetto "convenzionale" e quello "autoritario" mostrano infatti un Super-ego non strutturato in maniera stabile, che porta l'individuo ad appoggiarsi fideisticamente a rappresentanti esterni della morale, per paura di risultare nel primo caso diversi e, nel secondo, deboli;
- b) *aggressività autoritaria*, che sfocia nella spietata condanna di coloro che non accettano o, addirittura, respingono ostentatamente le regole convenzionali del gruppo dominante;

⁵⁸ P. Zimbardo, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Cortina, Milano, 2008, p. 318 s.

⁵⁹ I. Merzagora Betsos, *La normalità del male. La criminologia dei pochi, la criminalità dei molti*, Cortina, Milano, 2019, p. 82.

- c) *sottomissione all'autorità*, che indica un netto bisogno di sostegno esterno (norme convenzionali, opinione pubblica, autorità costituita ecc.) dovuto alla necessità di orientarsi nella distinzione tra bene e male, non avendo interiorizzato tali valori ma solo regole recepite acriticamente;
- d) *anti-intraccezione*, cioè disprezzo e rifiuto dell'introspezione in quanto sentimento affine ad una tenerezza ritenuta sinonimo di debolezza;
- e) *superstizione e stereotipia*, connesse fra loro, perché la disposizione a pensare per categorie rigide si combina alla credenza in determinanti mistiche, per agevolare l'accettazione di risposte semplicistiche e dogmatiche;
- f) *potere e durezza*, da cui discende l'identificazione preferenziale con figure forti e l'esaltazione del culto dell'autorità, espressione di quella sovrastruttura di virilità, machismo, dominazione e distruzione che si traduce spesso in atteggiamenti controfobici di morte e/o nell'avversione contro l'omosessualità;
- g) *distruttività e cinismo*, per assoluta mancanza di identificazione con i gruppi oppressi;
- h) *proiettività*, come tendenza ad addossare ad altri gli impulsi emotivi inconsci ed inaccettati, oltre che la colpa di eventi negativi;
- i) *dimensione sessuale*, che causa spesso profondo disagio soggettivo.

Alla base di questa conformazione culturale si riscontra sovente un vissuto segnato dalla ⁽⁶⁰⁾:

- predominanza di figure paterne autoritarie nell'assetto familiare;
- educazione alla disciplina improntata alle regole invece che ai valori;
- ostilità inconscia derivante da una frustrazione deviata socialmente dal suo vero oggetto, che sviluppa un'aggressività verso l'altro in termini generici, colmata solo successivamente dall'immagine di un gruppo target;
- tendenza a manipolare e strumentalizzare il prossimo e il timore di essere trattati allo stesso modo;
- rimozione di conflitti interiori che porta all'anti-intraccezione;
- mancanza di capacità di identificazione con le persone, dato che anche l'identificazione con l'autorità si rivolge più verso il ruolo simbolico del "leader carismatico" che nei confronti della persona in sé.

L'impatto che i fattori di condizionamento esterno assumono sulla condotta individuale è d'altronde ben noto, anche al di là delle sperimentazioni di psicologia cognitiva e sociale.

⁶⁰ Si v. T.W. Adorno-E. Frenkel Brunswik-D. Levinson-N. Sanford, *La personalità autoritaria*, Ed. Comunità, Milano, 1973.

Assai significativamente, l'art. 62, n. 3, del codice penale contempla, ad esempio, la specifica attenuante connessa all'«aver agito per suggestione di una folla in tumulto»: disposizione che, con tutta evidenza, rinviene la propria *ratio* negli assunti di fondo della **teoria del «contagio affettivo»** di **Gustave Le Bon** (1841-1931) che constata una latente depersonalizzazione e, quindi, una minore rimproverabilità soggettiva della condotta criminale quando condizionata da un fermento di massa, in situazioni cariche di straordinaria tensione ⁽⁶¹⁾.

§ 14. Antropologia del razzismo

La xenofobia è un'ulteriore manifestazione della palpabile involuzione nella "relazione con l'altro da sé" su cui converge, con crescente preoccupazione, lo sguardo dell'antropologia contemporanea.

Vero è che il "razzismo tradizionale", inteso come differenziazione scientifica fra razze umane non solo peculiari ma anche distribuite in base a rapporti gerarchici, è diventato oggi (almeno apparentemente) un tabù.

Ha perfettamente ragione, allora, l'antropologo **Marco Aime** (1956-vivente), quando annota in un suo recentissimo saggio ⁽⁶²⁾:

bestia strana il razzismo, facilmente identificabile, ma altrettanto sfuggente nel suo essere multiforme. Pur basandosi su un comune concetto, più o meno esplicitato, di purezza, si presenta con volti e modalità di azione assai diversi. Soprattutto si muove su quel labile confine che lo separa dall'etnocentrismo, malattia diffusa che colpisce ogni gruppo umano, facendolo sentire superiore agli altri. Escludendo la sua variante istituzionale, basata su leggi esplicitamente discriminatorie, e gli eccidi commessi in suo nome, molto spesso il razzismo si presenta come un atteggiamento strisciante, fatto di piccoli gesti, troppo spesso sottovalutati, e di sentimenti diffusi che finiscono talvolta per gettare le basi di un vero e proprio sistema.

Proprio per questo, più che di "razzismo" nel suo significato storico, si tende oggi a parlare, più frequentemente, di «**pregiudizio latente**», che porta a forme di intolleranza non sempre palesi ma in grado di fomentare, egualmente, spregevoli pratiche discriminatorie.

Particolarmente interessante è, al riguardo, la concettualizzazione del «**razzismo riluttante**» ⁽⁶³⁾. Secondo questa teoria, il pregiudizio omofobo o xenofobo è frutto di un'erronea categorizzazione interiorizzata

⁶¹ G. Le Bon, *Psicologia delle folle*, (1895), Tea, Milano, 2004.

⁶² M. Aime, *Classificare, separare, escludere. Razzismi e identità*, Einaudi, Milano, 2020, p. VIII.

⁶³ J.F. Dovidio-S.L. Gaertner (a cura di), *Prejudice, discrimination, and racism*, Academic Press, Orlando, FL, 1986, pp. 61-89.

inconsciamente, quale conseguenza di consolidati meccanismi di socializzazione.

In questa dimensione, il soggetto "discriminante" ha consapevolezza di poter risultare o di poter essere tacciato come razzista o sessista o "politicamente scorretto" e per questo tende a non ostentare le proprie reali e più intime convinzioni.

Verifiche confermative di questa tesi sono state condotte, ad esempio, sulle discriminazioni nelle assunzioni lavorative: il datore agiva con linearità quando doveva scegliere tra candidati neri e bianchi nel caso in cui la differenza di qualifiche fosse evidente e dunque la decisione dovuta, ma nel caso di posizioni equivalenti rivelava la sua propensione discriminatoria.

Il razzismo culturale emerge, in questa tipologia di soggetti, in modo episodico, spesso durante discussioni su argomenti di attualità, allorché non si riesce a trattenere un risentimento etnico normalmente taciuto.

La discriminazione, dunque, interviene «quando il razzista riluttante potrà giustificare o razionalizzare una risposta negativa sulla base di fattori diversi dalla razza» (64).

Non è infrequente nelle conversazioni individuali e collettive il ricorso ai *topoi* più classici del "nemico interno" (salvaguardia del lavoro autoctono, difesa dei confini, primatismo e sovranismo nazionale, ossessivo atteggiamento punitivo, critica del "buonismo" e dell'assistenzialismo nella gestione dell'accoglienza, maschilismo, machismo e omofobia ecc.) ed a retoriche a sfondo economico (l'altro come concorrente nel welfare, l'altro come soggetto privilegiato perché riceve benefici ed aiuti negati agli autoctoni ecc.) (65). Sconfitto sul piano intellettuale, il razzismo perdura – come ha scritto Allport - su quello emozionale (66).

Su questo crinale, ancor più pernicioso risulta la matrice del «**razzismo culturale**», o **senza razze**, o **differenzialista**: il gruppo bersaglio non è tanto inferiore (per quanto ovviamente venga implicitamente considerato tale) quanto inassimilabile, e ciò rende impossibile un'eventuale convivenza.

L'argomentazione razzista non è più fondata, qui, almeno apparentemente, sulla gerarchia ma sulla differenza (67).

Uno stilema classico del pensiero eterofobo si ricollega al celebrato "**mito passatista**" che esalta il tempo (quasi sempre solo idealizzato ma storicamente inesistente) in cui la comunità etnica-nazionale poteva vivere sola, in pace e benessere, senza pericoli di mescolanza genetica o

⁶⁴ J.F. Dovidio-S.L. Gaertner, A.R. Pearson, *Sulla natura del pregiudizio: le basi psicologiche dell'odio*, in R.J. Sternberg (a cura di), *La psicologia dell'odio*, Ericson, Roma, 2005, p. 235.

⁶⁵ S. Pasta, *Razzismi 2.0: analisi socio-educativa dell'odio online*, Scholè, Brescia, 2018, p. 25.

⁶⁶ G.W. Allport, *La natura del pregiudizio*, (1954), La Nuova Italia, Firenze, 1973.

⁶⁷ Si v. L. Ciotti, *Lettera a un razzista del terzo millennio*, Gruppo Abele, Torino, 2019.

culturale: una artificiosa pretesa involutiva che, fra tante atrocità, ha determinato l'orrore della pulizia etnica (⁶⁸).

La **mixofobia**, intesa come repulsione ad ogni ipotesi di integrazione fra diversi "stili di vita" (⁶⁹), presuppone che la cultura, come il sangue e la razza, determini un *imprinting* naturale, attribuendo a ciascuno una precisa ed immutabile identità, fin dalla nascita e dalla prima esperienza di socializzazione.

Pierre-André Taguieff (1946-vivente) ha sistematizzato questo pervasivo atteggiamento culturale individuandone tre passaggi fondamentali: dal sangue-razza alla cultura-tradizione, dall'ineguaglianza alla differenza e conseguentemente dall'eterofobia all'eterofilia (⁷⁰).

Questa funesta rappresentazione del "nemico interno" ha indotto altri autori a parlare di "**razzismo avversivo**", con riguardo a quell'atteggiamento di aperta opposizione a programmi di integrazione, investimento o di lavoro che portano a miglioramenti strutturali nelle condizioni di svantaggio delle minoranze etniche.

Si registra allora la tendenza, particolarmente ricorrente nei soggetti appartenenti alle categorie sociali più agiate, a salvaguardare la propria immagine "liberal", introducendo i propri discorsi discriminatori con ponderate puntualizzazioni del tipo: "non sono razzista ma...". Tipico, in questo senso, il luogo comune "aiutiamoli a casa loro", che può anche sublimare idee terzomondiste di sviluppo a lungo termine, ma che, assai più spesso, malcela un'incontenibile avversione nei confronti dei migranti, dei "diversi", che "attentano" al nostro inaccessibile "spazio di vita" individuale e collettiva (⁷¹).

Il rifiuto culturale delle minoranze viene così rivendicato, da più parti in Europa, con argomentazioni non (esplicitamente) basate sulla razza: ad es. gli immigrati sono dediti a delinquere ed anche se non lo fanno sono, comunque, in una situazione di illegalità perché non hanno fatto ingresso regolare nel nostro Paese; possono diffondere malattie contagiose sconosciute in Europa; sono loro stessi che non vogliono integrarsi ecc..

Incide, in questa cultura, quel che il sociologo **Herbert Blumer** (1900-1987) definisce «senso della posizione», vale a dire la convinzione di un gruppo di poter assumere o di aver già assunto la proprietà esclusiva ed

⁶⁸ Si v. R.M. Hayden, *Comunità immaginate e vittime reali: autodeterminazione e pulizia etnica in Jugoslavia*, in F. Dei (a cura di), *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma, 2005, p. 145 ss.

⁶⁹ Z. Bauman, *Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 99.

⁷⁰ P.A. Taguieff, *Il razzismo: pregiudizi, teorie, comportamenti*, Cortina, Milano, 1999.

⁷¹ In tema si v., fra tutti, A. Dal Lago, *Non persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999.

escludente di diritti, status, privilegi e risorse limitate. Dinanzi al rischio potenziale di vedersi sottratti “beni” che si ritengono “acquisiti per diritto”, il gruppo dominante interpreta l’attraversamento del confine del proprio “spazio di vita” come una intollerabile minaccia, perché con esso si mette in discussione la staticità di quel che si è conquistato con la mobilità sociale interna ⁽⁷²⁾.

Per quanto il concetto di razza sia stato confutato dalla scienza, il pregiudizio razziale continua ad albergare in una larga porzione della cultura popolare e nel senso comune.

Ciò spiega perché chi esprime odio sia online che offline (***hate speech***) non esiti a farlo, sempre più di frequente, anche in forma esplicita.

Gli *haters* ritengono che la loro opinione sia largamente condivisa dalla “maggioranza silenziosa” e che sia perciò legittima, in ossequio ad una distorta ermeneutica del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

È quanto mai diffuso, purtroppo, il convincimento per cui esprimere violenza a parole sia consentito, con il solo limite di non passare ai fatti ⁽⁷³⁾.

Come ha scritto da ultimo **Francesco Remotti** (1943-vivente), uno dei maggiori esponenti dell’antropologia italiana ⁽⁷⁴⁾:

per guardare in faccia l’odio forse occorre avere il coraggio di considerarlo come una risorsa antropo-poietica. Gli odiatori avvertono anche loro il bisogno di costruirsi, di foggiare la propria umanità. Il mondo in cui viviamo frappone un’infinità di ostacoli alla filia, alla convivenza: è molto difficile costruire forme di umanità con i mezzi dell’amore. Lo è sempre stato, ma oggi più che mai, se non altro per le dimensioni globali delle nostre società, per i poteri che sovrastano le esistenze dei singoli e dei gruppi, per l’incertezza di un futuro incontrollabile. La strada della filia è estremamente incerta e accidentata. L’odio invece offre immediatamente una definizione di sé e degli altri: chi odia trova nell’odio la maniera più netta, rapida e sicura per rispondere al compito antropo-poietico. Soprattutto l’odio immotivato, non quello che nasce da motivi contingenti, ma l’odio in

⁷² H. Blumer, *Interazionismo simbolico*, (1937), Il Mulino, Bologna, 2008.

⁷³ Sulla questione si v., da ultimo, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 31.1.2019, *Richard Williamson c. Germania*, ric. 64496/17, con nota di M. Castellaneta, *Il negazionismo fra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Medialaws*, n. 2/2019, p. 311 ss., secondo la quale la decisione delle autorità nazionali di punire gli autori di dichiarazioni negazioniste dell’Olocausto è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché è un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione necessaria in una società democratica. Gli autori di tali dichiarazioni non possono invocare il diritto alla libertà di espressione garantito dalla Convenzione europea per promuovere e diffondere idee contrarie al testo ed allo spirito della stessa Convenzione.

⁷⁴ F. Remotti, *Odio, dunque sono*, in *LaViaLibera*, https://lavalibera.libera.it/it-schede-23-odio_dunque_sono, 30.1.2020.

quanto tale consente all'odiato di convincersi e di affermare senza troppe esitazioni e incertezze: "odio, dunque sono".

L'odio immotivato – quello che non nasce da incidenti nei rapporti interpersonali – può inoltre dirigersi immediatamente sui bersagli che le società e la loro storia pongono a disposizione. Sono sufficienti pochi brandelli di memoria collettiva perché si riformino i bersagli dell'antisemitismo, così come è sufficiente il mero colore della pelle di una bambina per riattivare uno stereotipo razziale su cui dirigere il proprio odio. In queste operazioni elementari spunta un altro vantaggio, che supplisce alla carenza di amore da cui siamo partiti: il fatto cioè che dirigendo il proprio odio verso gli stereotipi non si è più soli, ma si entra in un "noi", il "noi dei co-odiatori", i quali possono anche venire allo scoperto e guadagnare la scena pubblica. In tempi in cui è difficile persino concepire e dire l'amore, il rischio enorme è che l'odio si presenti come la risorsa antropo-poietica più "concreta".

Al cospetto di questo pericolo, reale ed incombente, l'antropologia culturale ci aiuta a tener presente, nella nostra mente e nel nostro animo, il monito di **Primo Levi** (1919-1987) che fu vittima e testimone dell'abominio dell'odio e del razzismo che si è compiuto nella *shoah* ⁽⁷⁵⁾:

è avvenuto, quindi, può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Può accadere, e dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà; è poco probabile che si verifichino di nuovo, simultaneamente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segni precursori. La violenza, «utile» o «inutile», è sotto i nostri occhi: serpeggia, in episodi saltuari e privati, o come illegalità (...). Attende solo il nuovo istrione (non mancano i candidati) che la organizzi, la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Pochi paesi possono essere garantiti immuni da una futura marea di violenza, generata da intolleranza, da libidine di potere, da ragioni economiche, da fanatismo religioso o politico, da attriti razziali. Occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare dei profeti, degli incantatori, da quelli che dicono e scrivono «belle parole» non sostenute da buone ragioni.

§ 15. Antropologia della pandemia

Il dramma della **pandemia da Covid-19** che a partire dal 2020 ha sconvolto il nostro Paese e il mondo intero, ha esasperato certe forme latenti di intolleranza e diffidenza verso l'altro ⁽⁷⁶⁾.

Se la "normale influenza", da tutti ben conosciuta nella sua ricorrenza stagionale, è un ordinario "malanno nostrano", il covid-19 ha assunto

⁷⁵ P. Levi, *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino, 1986, p. 164.

⁷⁶ Sul tema si v. F. Dei (a cura di), *L'antropologia e il contagio da coronavirus. Spunti per un dibattito*, in *FareAntropologia*, <http://fareantropologia.cfs.unipi.it/notizie/2020/03/1421/>, ultima consultazione 5.4.2020.

subito la spaventosa effigie del "male ignoto", dell'incubo "venuto da lontano" (dalla sconosciuta regione cinese di Wuhan, con i suoi mercati di animali vivi). Era già accaduto, in effetti, qualcosa di simile allorché il mondo ebbe a conoscere, negli anni '80, il flagello dell'Aids, per cui si giunse a colpevolizzare i "diversi", *in primis* gli omosessuali, etichettati in maniera ignobile con l'epiteto di "pervertiti".

L'introduzione *ex lege* delle misure di distanziamento sociale, pur necessarie, è stata simbolicamente percepita da molti, sia sul piano culturale che simbolico, come una barriera confermativa dei propri pregiudizi e dei propri istinti mixofobici, come tale destinata a complicare ulteriormente, in futuro, ogni passo in avanti verso l'"altro", verso il nostro "prossimo", che nel pieno dell'emergenza sanitaria doveva essere allontanato (anche) perché potenziale "untore".

Come è stato ben osservato da taluni etnografi (⁷⁷):

La pandemia ha messo in crisi il processo di produzione di significati attraverso cui abitiamo e conosciamo la realtà. Ha dissolto il modo abituale e naturale di comunicare con gli altri attraverso il corpo. Si è sopportato, poi accettato e condiviso, la mascherina come simbolo di responsabilità collettiva, di espressione della salute come bene comune, diventando un'appendice inseparabile della nostra quotidianità e della paura del contagio. Il virus ha costretto a ripensare le relazioni, gli stili di vita, i ritmi lavorativi, i luoghi di cura. Non c'è più una chiara distinzione tra luogo e funzione, dovendo concentrare nello spazio domestico funzioni diversificate. Nel luogo/casa si sono concentrati i lavori domestici, la cura di bambini e anziani, lo smartworking, il tempo libero. Le famiglie si sono trovate a gestire il lavoro, la Dad dei figli, a occuparsi anche dei familiari più fragili. Sono le donne che hanno visto aumentare il peso del binomio lavoro/cura (carico di lavoro domestico, attenzione alle fragilità, supporto scolastico), marcando le disparità di genere all'interno della coppia, con ripercussioni sulla vita professionale e creando una forte diminuzione dell'occupazione femminile. La casa non può più essere pensata solo come ambito del privato, poiché la stessa commistione tra abitazione e luogo di lavoro ha messo in atto una "crescente e urgente politicizzazione dello spazio domestico", rendendo le forme del lavoro riproduttivo "più visibili e percepibili nella sfera pubblica". La pandemia ha reso più evidenti e necessarie le professioni sanitarie, le attività di cura per le persone, le professioni legate al welfare.

Il filosofo **Giorgio Agamben** (1942-vivente), nel corso di quella che è stata ed è tuttora la crisi sanitaria e sociale più grave dal dopoguerra, ebbe a sollecitare un acceso dibattito con alcune sue considerazioni

⁷⁷ F. Giacalone, *L'etica della cura al tempo del covid*, in *EtnoAntropologia*, n. 9, 2021, p. 140 s.

sprezzanti circa le misure di contenimento del virus ⁽⁷⁸⁾. Al di là di ogni personale diversità di vedute, va dato doverosamente conto di questa opinione e degli spunti che, comunque, essa destò, anche sotto il profilo propriamente antropologico-culturale ⁽⁷⁹⁾:

Le riflessioni che seguono non riguardano l'epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa. Si tratta, cioè, di riflettere sulla facilità con cui un'intera società ha accettato di sentirsi appestata, di isolarsi in casa e di sospendere le sue normali condizioni di vita, i suoi rapporti di lavoro, di amicizia, di amore e perfino le sue convinzioni religiose e politiche. Perché non ci sono state, come pure era possibile immaginare e come di solito avviene in questi casi, proteste e opposizioni? L'ipotesi che vorrei suggerire è che in qualche modo, sia pure inconsapevolmente, la peste c'era già, che, evidentemente, le condizioni di vita della gente erano diventate tali, che è bastato un segno improvviso perché esse apparissero per quello che erano – cioè intollerabili, come una peste appunto. E questo, in un certo senso, è il solo dato positivo che si possa trarre dalla situazione presente: è possibile che, più tardi, la gente cominci a chiedersi se il modo in cui viveva era giusto.

E ciò su cui occorre non meno riflettere è il bisogno di religione che la situazione fa apparire. Ne è indizio, nel discorso martellante dei media, la terminologia presa in prestito dal vocabolario escatologico che, per descrivere il fenomeno, ricorre ossessivamente, soprattutto sulla stampa americana, alla parola «apocalisse» e evoca, spesso esplicitamente, la fine del mondo. È come se il bisogno religioso, che la Chiesa non è più in grado di soddisfare, cercasse a tastoni un altro luogo in cui consistere e lo trovasse in quella che è ormai di fatto diventata la religione del nostro tempo: la scienza. Questa, come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle. Mai come oggi si è assistito allo spettacolo, tipico delle religioni nei momenti di crisi, di pareri e prescrizioni diversi e contraddittori, che vanno dalla posizione eretica minoritaria (pure rappresentata da scienziati prestigiosi) di chi nega la gravità del fenomeno al discorso ortodosso dominante che l'afferma e, tuttavia, diverge spesso radicalmente quanto alle modalità di affrontarlo. E, come sempre in questi casi, alcuni esperti o sedicenti tali riescono ad assicurarsi il favore del monarca, che, come ai tempi delle dispute religiose che dividevano la cristianità, prende partito secondo i propri interessi per una corrente o per l'altra e impone le sue misure. Un'altra cosa che dà da pensare è l'evidente crollo di ogni convinzione e fede comune. Si direbbe che gli uomini non credono più a nulla – tranne che alla nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare. Ma sulla paura di perdere la vita si può fondare solo una

⁷⁸ Nello stesso senso si v. G. Agamben, *L'invenzione di un'epidemia*, in *Quodlibet*, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>, 26.2.2020; G. Agamben, *Contagio*, in *Quodlibet*, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio>, 11.3.2020.

⁷⁹ G. Agamben, *Riflessioni sulla peste*, in *Quodlibet*, <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste>, 27.3.2020.

tirannia, solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata. Per questo – una volta che l'emergenza, la peste, sarà dichiarata finita, se lo sarà – non credo che, almeno per chi ha conservato un minimo di lucidità, sarà possibile tornare a vivere come prima. E questa è forse oggi la cosa più disperante – anche se, com'è stato detto, «solo per chi non ha più speranza è stata data la speranza».

Le tesi di Agamben sono state fortemente criticate da più parti ⁽⁸⁰⁾.

Particolarmente efficace e convincente appare la risposta del filosofo francese, **Jean-Luc Nancy** (1940-vivente) ⁽⁸¹⁾:

Giorgio Agamben, un vecchio amico, sostiene che il coronavirus differisce appena da una semplice influenza. Dimentica che per la «normale» influenza disponiamo di un vaccino di provata efficacia. E anche questo va ogni anno riadattato alle mutazioni virali. Nonostante ciò la «normale» influenza uccide sempre diverse persone e il coronavirus per il quale non esiste alcun vaccino è capace di una mortalità evidentemente ben superiore. La differenza (secondo fonti dello stesso genere di quelle di Agamben) è di circa 1 a 30: non mi pare una differenza da poco. Giorgio afferma che i governi si appropriano di ogni sorta di pretesto per instaurare continui stati di eccezione. Ma non nota che l'eccezione diviene, in realtà, la regola in un mondo in cui le interconnessioni tecniche di ogni specie (spostamenti, trasferimenti di ogni sorta, esposizioni o diffusioni di sostanze, ecc.) raggiungono un'intensità fin qui sconosciuta e che cresce di pari passo alla popolazione. Il moltiplicarsi di quest'ultima comporta anche nei paesi ricchi l'allungarsi della vita e l'aumento del numero di persone anziane e in generale di persone a rischio. Non bisogna sbagliare il bersaglio: una civiltà intera è messa in questione, su questo non ci sono dubbi. Esiste una sorta di eccezione virale – biologica, informatica, culturale – che ci pandemizza. I governi non ne sono che dei tristi esecutori e prendersela con loro assomiglia più a una manovra diversiva che a una riflessione politica.

Ho ricordato che Giorgio è un vecchio amico. Mi spiace tirare in ballo un ricordo personale, ma non mi allontanano, in fondo, da un registro di riflessione generale. Quasi trent'anni fa, i medici hanno giudicato che dovessi sottopormi a un trapianto di cuore. Giorgio fu una delle poche persone che mi consigliò di non ascoltarli. Se avessi seguito il suo consiglio probabilmente sarei morto ben presto. Ci si può sbagliare. Giorgio resta uno spirito di una finezza e una gentilezza che si possono definire – senza alcuna ironia – eccezionali.

⁸⁰ Si v., ad esempio, la dura replica di P. Flores D'Arcais, *Filosofia e virus: le farneticazioni di Giorgio Agamben*, in *MicroMega*, <http://temi.repubblica.it/micromega-online/filosofia-e-virus-le-farneticazioni-di-giorgio-agamben/>, 16.3.2020.

⁸¹ J.L. Nancy, *Eccezione virale*, in *Antinomie. Scritture e immagini*, sul sito <https://antinomie.it/index.php/2020/02/27/eccezione-virale/>, 27.2.2020.

§ 16. Antropologia della mafia

Dal nutrito bagaglio delle ricerche antropologiche è possibile trarre contributi di assoluta attualità che ci aiutano, ancor oggi, a delineare i *cliché* culturali dei sodalizi mafiosi, con particolare riguardo all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra": la mafia siciliana.

Va in tal senso operata, anzitutto, una doverosa precisazione.

Mentre in sociologia si usa il termine di "subcultura" o "sottocultura" per riferirsi all'universo di significati proprio di una associazione differenziale, così da segnalare, anche espressamente, la contrarietà e la minorità di questo *modus vivendi* rispetto alla visione comune⁽⁸²⁾; in antropologia si è soliti riferirsi, asetticamente, al concetto di "cultura" o, al più, a quello di "cultura subalterna"⁽⁸³⁾. Con l'utilizzo dell'espressione neutra, però, non si vuol affatto parificare eticamente la dimensione antisociale e predatoria delle organizzazioni criminali rispetto a quella di chi ripudia il "sentire mafioso" e vive all'insegna dei condivisi valori di legalità.

La letteratura in materia di analisi della *societas sceleris* mafiosa è immensa⁽⁸⁴⁾.

Già nel 1959, quando ancora in troppi, in Italia, negavano l'esistenza stessa di Cosa Nostra (ed avrebbero continuato a farlo pressoché indisturbati almeno per altri tre decenni), l'antropologo inglese **Eric J. E. Hobsbawn** (1917-2012) descrisse la mafia siciliana come «uno sviluppo alquanto più complesso del banditismo sociale», sempre di più «strumento di esponenti del potere o di aspiranti ad esso» e «sistema di potere, a carattere privato e parallelo a quello ufficiale»⁽⁸⁵⁾.

Il sociologo tedesco **Henner Hess** (1940-vivente) rilevò come la cultura parassitaria mafiosa fosse favorita dalle carenze dello Stato in Sicilia; un'assenza che consentiva a Cosa Nostra di autoattribuirsi ed assolvere a compiti di "protezione", "mediazione" e "regolamentazione economica" in

⁸² Si v. fra gli altri D. Hebdige, *Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale*, Costa&Nolan, Genova, 2008

⁸³ Si v. ad esempio L. Lombardi Satriani, *Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna*, Rizzoli, Milano, 1980.

⁸⁴ Senza alcuna pretesa di esaustività si v. S. Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia. Tra Sicilia e America*, (1993), Donzelli, Roma, 2018; E. Ciconte, *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; G. Craparo et al., *Mafia e psicopatologia. Crimini, vittime e storie di ordinaria follia*, Angeli, Milano, 2017; G. Lo Verso, *La psicologia mafiosa. Un fondamentalismo nostrano*, Di Girolamo, Trapani, 2017; G. Lo Verso (a cura di), *La psiche mafiosa. Storia di casi clinici e di collaboratori di giustizia*, Angeli, Milano, 2015; G. Lo Verso, *La mafia in psicoterapia*, Angeli, Milano, 2013.

⁸⁵ E.J. Hobsbawn, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, (1959), Einaudi, Torino, 1990, p. 41 ss.

un contesto economico e sociale che era, negli anni '80, ancora molto arretrato rispetto ad altre parti d'Italia e d'Europa ⁽⁸⁶⁾.

L'antropologo olandese **Anton Blok** (1935-vivente), all'esito della prolungata attività di "osservazione sul campo" da lui condotta nel piccolo paese di Contessa Entellina, nella Valle del Belice (da lui indicato con l'appellativo di Genuardo), rilevò come la mafia tradizionale, quella dell'entroterra siciliano, non fosse un'organizzazione "corporata" ma una rete di relazioni i cui nodi si costruivano su legami diadici che si intersecavano e si ramificavano in una proiezione sempre più ampia ⁽⁸⁷⁾.

Un'altra importante ricerca condotta con il metodo dell'osservazione partecipante è stata quella di **Jane e Peter Schneider** che nel 1976 soggiornarono a lungo nel paese di Villamaura, in provincia di Agrigento. I due antropologi ricondussero il fenomeno mafioso al problema del "capitalismo di mediazione" che caratterizzava la Sicilia ⁽⁸⁸⁾.

L'antropologo **Mariano Meligrana** (1936-1982), ispirandosi al lavoro di Henner Hess, sottolineò come la mafia rurale delle origini vada a collocarsi esattamente ⁽⁸⁹⁾:

nel punto di intersezione, confluenza e scontro tra le diverse pretese normative che, nella Sicilia postunitaria, rappresentano *sub specie juris* le articolazioni della lotta sociale: ordinamento giuridico feudale, ordinamento dello Stato unitario, ordinamento giuridico popolare. Da questo punto di vista il mafioso rappresenterebbe un esito sociale dei processi storici connessi alla defeudalizzazione e all'introduzione del capitalismo nelle campagne e segnerebbe un punto di equilibrio, di ricapitolazione, di compromesso tra le divergenti pretese dei sistemi normativi.

Tutto ciò discende dal fatto che ⁽⁹⁰⁾:

il sistema normativo feudale ha perso da un punto di vista formale la propria legittimità, ma non la rispondenza e la incisività sociale, se si tien conto del processo e delle modalità di feodalizzazione in Sicilia e correlativamente del peso economico-sociale che il latifondo conserva nella Sicilia postunitaria e della permanenza di rapporti semifeudali nelle campagne.

⁸⁶ H. Hess, *La mafia* (1973), Laterza, Roma-Bari, 1984.

⁸⁷ A. Blok, *La mafia di un villaggio siciliano. 1860-1960*, Einaudi, Torino, 1986. Al riguardo si v., fra l'altro, R. Catanzaro et al., *Anton Blok: la mafia tra antropologia e storia*, in *Meridiana*, n. 1, 1987, p. 181 ss.

⁸⁸ J.C. Schneider-P.T. Schneider, *Classi sociali, economia e politica in Sicilia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1989.

⁸⁹ M. Meligrana, *Sull'origine e sulla funzione sociale della mafia*, in *Quaderni Calabresi*, n. 42-43, 1977, p. 32.

⁹⁰ M. Meligrana, *op. cit.*, p. 32 s.

Proprio il conflitto culturale legato alle forme di gestione dei terreni agricoli nel periodo postunitario, sarebbe la causa primaria - nell'analisi di Meligrana - della degenerazione mafiosa che veniva ad imporsi nel momento in cui ⁽⁹¹⁾:

l'ordinamento giuridico del nuovo Stato, espressione prevalente della borghesia settentrionale, tutelava e proponeva un concetto borghese di proprietà e presupponeva e sollecitava contraddittoriamente dal punto di vista meridionale, la formazione e l'emergenza di ceti imprenditoriali. L'ordinamento giuridico popolare, culturalmente di matrice feudale, in quel periodo di rivolgimenti sociali e nella sua grande illusione garibaldina, tendeva ad una gestione collettiva e diretta della terra, nella memoria storico-folklorica della sia pur parziale gestione comunitaria della terra che i nuovi processi storici e i nuovi assetamenti sociali sconvolgevano.

In questa lettura socio-culturale del fenomeno mafioso, le primigenie formazioni di Cosa Nostra, quelle che si riconoscevano in personaggi come il bandito Salvatore Giuliano, ricompongono in una sorta di equilibrio disfunzionale le spinte contrapposte ed i modelli economici dei diversi "sistemi normativi" ⁽⁹²⁾, di talché la mafia siciliana degli esordi:

interpreta le motivazioni capitalistiche presenti nei processi storici, recupera la gerarchizzazione, il personalismo e la clientela di derivazione feudale, fa propri ed enfatizza valori popolari tradizionali nella cornice di una valorizzazione autonoma e antistatale della «sicilianità».

Più di recente, le opere di ricerca sociale ed etnografica di **Alessandra Dino** (1963-vivente) hanno saputo descrivere l'attualità ed i mutamenti della mafia siciliana, rendendo intellegibile per chiunque «la dialettica che lega - dentro il mondo di Cosa Nostra - "normalità della devianza" e "paradosso della normalità" portandoci a sperimentare l'esperienza di nativi e di stranieri rispetto alla realtà che osserviamo» ⁽⁹³⁾.

Il saggio-intervista (*Cose di Cosa Nostra*, 1991) di **Giovanni Falcone** (1939-1992), uno dei martiri della lotta a Cosa Nostra, si rivela però, ai fini di questo approfondimento, il contributo forse più prezioso in materia di antropologia culturale mafiosa.

⁹¹ M. Meligrana, *op. cit.*, p. 33.

⁹² M. Meligrana, *op. cit.*, p. 33.

⁹³ A. Dino, *Mutazioni. Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, La Zisa, Palermo, 2002, p. 43.

È doveroso richiamare gli stralci essenziali di questo testo, imprescindibile per comprendere la matrice identitaria della mentalità mafiosa, nella consapevolezza che ⁽⁹⁴⁾:

per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale.

Falcone fornisce, in primo luogo, i rudimenti dell'antropologia linguistica di Cosa Nostra, affinché il lettore possa dotarsi delle "chiavi di lettura" indispensabili per varcare la soglia di questa cultura criminale.

Per penetrare la *forma mentis* di Cosa Nostra occorre, infatti, muovere dal profondo della dimensione relazionale dei suoi "affiliati", andando al di là delle "parole dette", per soffermarsi sul loro "non detto", atteso che ⁽⁹⁵⁾:

l'interpretazione dei segni, dei gesti, dei messaggi e dei silenzi costituisce una delle attività principali dell'uomo d'onore. (...) La tendenza dei siciliani alla discrezione, per non dire al mutismo, è proverbiale. Nell'ambito di Cosa Nostra raggiunge il parossismo. L'uomo d'onore deve parlare soltanto di quello che lo riguarda direttamente, solo quando gli viene rivolta una precisa domanda e solo se è in grado e ha diritto di rispondere. Su tale principio si basano i rapporti interni alla mafia e i rapporti tra mafia e società civile.

Attraverso il lessico del silenzio e dell'omertà si veicolano quei valori che perpetuano la cultura mafiosa, in un contesto in cui ⁽⁹⁶⁾:

la mafia si caratterizza per la sua rapidità nell'adeguare valori arcaici alle esigenze del presente, per la sua abilità nel confondersi con la società civile, per l'uso dell'intimidazione e della violenza, per il numero e la statura criminale dei suoi adepti, per la sua capacità a essere sempre diversa e sempre uguale a se stessa.

Le regole culturali di questa organizzazione criminale sono, invero, la caricatura della "sicilianità" ed anzi ⁽⁹⁷⁾:

rappresentano l'exasperazione di valori e comportamenti tipicamente siciliani. Nella vita quotidiana se ne riscontrano moltissimi esempi. Così, in Sicilia, è buona regola non girare armati, a meno di essere pronti a servirsi dell'arma. Se uno porta con sé la pistola, sa che deve usarla, perché sa che colui che gli sta di fronte, lui, lo farà. Il concetto

⁹⁴ G. Falcone (con M. Padovani), *Cose di Cosa Nostra*, (1991), Rizzoli, Milano, 2017, p. 92 s.

⁹⁵ G. Falcone, *op. cit.*, p. 59.

⁹⁶ G. Falcone, *op. cit.*, p. 118.

⁹⁷ G. Falcone, *op. cit.*, p. 71.

di arma dissuasiva non esiste da queste parti. La pistola si porta perché serve a sparare e non a intimidire.

Questo ineludibile accostamento non deve però risuonare offensivo nella coscienza dei tanti (ed assolutamente maggioritari) siciliani onesti che rendono meravigliosa questa terra. Lo spiega bene Giovanni Falcone (⁹⁸):

Le affinità tra Sicilia e mafia sono innumerevoli e non sono io certamente il primo a farlo notare. Se lo faccio, non è certo per criminalizzare tutto un popolo. Al contrario, lo faccio per capire quanto sia difficile la battaglia contro Cosa Nostra: essa richiede non solo una solida specializzazione in materia di criminalità organizzata, ma anche una certa preparazione interdisciplinare.

Il giudice Falcone non lesina esempi ed aneddoti per spiegare la quotidianità della vita mafiosa (⁹⁹):

Un giorno ho assistito a Palermo a una scena di strada estremamente significativa. Un tizio protesta contro un altro che ha parcheggiato di traverso, intralciando la circolazione. Si agita, urla. L'altro lo osserva indifferente e poi continua a parlare con un suo amico come se niente fosse. Il tizio non fa una piega e se ne va senza fiatare. Aveva capito, davanti l'atteggiamento sicuro dell'interlocutore, che, se avesse insistito, le cose avrebbero preso una brutta piega e lui sarebbe uscito perdente dallo scontro. Questa è la Sicilia, l'isola del potere e della patologia del potere.

La cultura mafiosa attinge con disinvoltura a certe manifestazioni tipiche della "sicilianità" così come recepisce e mistifica, a proprio uso e consumo, i principali archetipi religiosi (¹⁰⁰):

L'organizzazione è decisamente conservatrice. Il continuo richiamo ai valori del Vangelo è solo un espediente, non c'è dubbio, ma esprime anche il conformismo di Cosa Nostra rispetto ai tradizionali valori cristiani. Dirò anche che i mafiosi vi si adeguano formalmente con maggior rigore della media dei credenti, sia perché non hanno alcun interesse a mettersi in mostra, a distinguersi dagli altri, sia perché tali valori formali si conformano perfettamente al loro credo borghese.

Straordinaria è la descrizione antropologica del rapporto del siciliano (e del mafioso siciliano) con l'idea della morte che ricorre ovunque nel libro di Falcone (¹⁰¹):

⁹⁸ G. Falcone, *op. cit.*, p. 99.

⁹⁹ G. Falcone, *op. cit.*, p. 72.

¹⁰⁰ G. Falcone, *op. cit.*, p. 88.

¹⁰¹ G. Falcone, *op. cit.*, p. 82.

Il mafioso è animato dallo stesso scetticismo sul genere umano. «Fratello, ricordati che devi morire» ci insegna la Chiesa cattolica. Il catechismo non scritto dei mafiosi suggerisce qualcosa di analogo: il rischio costante della morte, lo scarso valore attribuito alla vita altrui, ma anche alla propria, li costringono a vivere in stato di perenne allerta. Spesso ci stupiamo della quantità incredibile di dettagli che popolano la memoria della gente di Cosa Nostra. Ma quando si vive come loro in attesa del peggio si è costretti a raccogliere anche le briciole. Niente è inutile. Niente è frutto del caso. La certezza della morte vicina, tra un attimo, una settimana, un anno, pervade del senso della precarietà ogni istante della loro vita.

Questa liturgia della morte, onnipresente nel sentire mafioso e siciliano, costituisce uno degli aspetti salienti della cultura di Cosa Nostra ⁽¹⁰²⁾:

La cultura della morte non appartiene solamente alla mafia: tutta la Sicilia ne è impregnata. Da noi il giorno dei morti è festa grande: offriamo dolci che si chiamano teste di morto, fatti di zucchero duro come pietra. Solitudine, pessimismo, morte sono i temi della nostra letteratura, da Pirandello a Sciascia. Quasi fossimo un popolo che ha vissuto troppo e di colpo si sente stanco, spossato, svuotato, come il Don Fabrizio di Tomasi di Lampedusa.

Vero è che, negli ultimi decenni, anche questo arcaico "stile di vita" criminale ha conosciuto una sua evoluzione ⁽¹⁰³⁾:

Negli ultimi tempi si sono registrati alcuni mutamenti negli uomini d'onore. Il vecchio mafioso contadino aveva costumi austeri consoni al suo contesto. Il mafioso urbano di oggi ha assimilato la cultura del consumismo e si è adeguato ai canoni del mondo moderno, diventando funzionale ad esso. Conserva però qualcosa di cui gli altri membri della collettività sono privi: la cultura dell'appartenenza e la fedeltà a valori fondamentali. In un mondo privo di punti di riferimento, i mafiosi tendono a confermare la loro identità. La vita degli uomini d'onore è condizionata da tali valori.

Tutto ciò ha determinato una serie di conseguenze precise che Giovanni Falcone declina facendo ricorso al metodo comparativo proprio dell'antropologia culturale ⁽¹⁰⁴⁾:

Un mafioso che tenta di impiccarsi nella cella del carcere è destinato a essere eliminato, poiché ha dimostrato di non essere capace di sopportare la durezza della vita carceraria e quindi, in generale, una qualsiasi situazione difficile. Un mafioso che lascia trapelare dei segni di disagio psicologico e quindi dimostra mancanza di sicurezza, rischia

¹⁰² G. Falcone, *op. cit.*, p. 98.

¹⁰³ G. Falcone, *op. cit.*, p. 90.

¹⁰⁴ G. Falcone, *op. cit.*, p. 91.

di essere messo a tacere per sempre. Lo stesso meccanismo di espulsione, praticamente, che si ritrova tra gli eschimesi e presso altri popoli che abbandonano i vecchi, i malati gravi, i feriti perché intralciano il loro cammino in una terra ostile, mettendo in pericolo la sopravvivenza di tutti. In un gruppo come la mafia, che deve difendersi dai nemici, chi è debole o malato deve essere eliminato.

Il teologo e filosofo palermitano **Augusto Cavadi** (1950-vivente) ha ricostruito il **profilo psicologico dell'uomo di mafia**, ravvisandone i seguenti tratti caratteristici (¹⁰⁵):

- a) *obbedienza al potere carismatico-tradizionale*: il mafioso soggiace a gerarchie fondate su un potere "carismatico", non "razionale", nel quadro di rapporti interindividuali sorretti da una cultura autoritaria e anti-ugualitaria (¹⁰⁶);
- b) *familismo amorale*: secondo la nozione originariamente coniata da Edward Banfield, per cui ogni appartenente al gruppo mafioso tende a preservare esclusivamente gli interessi del sodalizio a cui appartiene, disinteressandosi degli altri da cui si attende un eguale atteggiamento di autochiusura;
- c) *sciovinismo campanilistico*: quando i mafiosi parlano della propria città e della loro isola, lo fanno in termini apologetici del tutto falsificanti e strumentali, con l'intento di accreditare una autocompiacente immagine vittimistica;
- d) *maschilismo paternalistico*: nel mondo mafioso, il maschio gode ancor oggi di un'intrinseca superiorità rispetto alla donna;
- e) *omertà*: rimane tuttora scolpito nell'intimo della coscienza mafiosa l'antico monito proverbiale per cui "a megghiu parola è chidda ca 'un si dici" (la miglior parola è quella che non viene pronunciata);
- f) *enfaticizzazione dell'onore*: emblematiche sono le dotte e ridondanti citazioni con cui i familiari del boss latitante Matteo Messina Denaro, ancora di recente, continuano a ricordare ed a celebrare sui giornali locali, con necrologi vergati in latino, la figura del capomafia di Castelvetro Francesco Messina Denaro, nell'anniversario della sua morte, esaltandone pubblicamente la (asserita e) rivendicata statura morale;
- g) *tendenza al dogmatismo*: come tutte le organizzazioni gerarchiche, anche quelle mafiose possono resistere e perpetuarsi solo se gli aderenti rifiutano ogni critica rispetto al loro operato ed a quello dei vertici dell'organizzazione criminale;

¹⁰⁵ A. Cavadi, *Il dio dei mafiosi*, San Paolo, Milano, 2009, p. 37 ss.

¹⁰⁶ Si v. in tal senso G. Casarrubea-P. Blandano, *L'educazione mafiosa. Strutture sociali e processi di identità*, Sellerio, Palermo, 1991, p. 111 ss.

- h) *propensione al fondamentalismo*: nella sua visione esistenziale, il mafioso «non ha coscienza del dolore proprio o altrui»⁽¹⁰⁷⁾;
- i) *violenza come linguaggio*: per cui la ferocia criminale assume una pregnante valenza semantica, per certi versi “pedagogica” in quanto volta ad imporre e rammentare la forza di intimidazione e la capacità di assoggettamento dell’organizzazione mafiosa;
- j) *individualismo a-politico*: in tal senso, è improprio riferirsi alla mafia siciliana come all’anti-Stato. In realtà, Cosa Nostra (come invero ogni altra formazione mafiosa) cerca di penetrare nelle strutture dello Stato, di servirsene cinicamente, di fare mercimonio del bene comune.

Segnato da questi performanti socio-antropologici, l’uomo d’onore manifesta nella sua quotidianità⁽¹⁰⁸⁾:

un comportamento pro-sociale, in quanto funzionale alla sopravvivenza del proprio gruppo sociale di appartenenza, fondato su di un sistema normativo in cui il sentire a livello emotivo, poiché condiviso e pervasivo rispetto al proprio senso di identità e al senso di identità collettiva del gruppo stesso, fonda il proprio modo di essere e permette di perpetuare un universo di senso e di significato.

Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, la mentalità mafiosa ha finalmente trovato dinanzi a sé, anche e soprattutto in Sicilia, un fronte compatto contro-culturale, alimentato *in primis* dalle nuove generazioni e da tanti movimenti ed associazioni che ne animano l’impegno comune.

Nelle pratiche di pedagogia della legalità e della non-violenza, già sperimentate in Sicilia da **Danilo Dolci** (1924-1997), si sono trovate le migliori risposte per (tentare di) estirpare alla radice la piaga di Cosa Nostra⁽¹⁰⁹⁾.

Gli stessi figli degli “uomini d’onore” che, sempre più spesso, rifiutano la cultura dei loro padri, proprio come **Giuseppe Impastato** (1948-1978) o come **Rita Atria** (1974-1992), uniti a tanti altri cittadini veramente liberi,

¹⁰⁷ G. Lo Verso, *Introduzione*, in AA.VV., *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, Angeli, Milano, 2006, p. 24.

¹⁰⁸ M. Dondoni et al., *Identità e normatività gruppali nella cultura siciliana e nella sub-cultura di Cosa Nostra*, in *Narrare i gruppi*, n. 1, 2006, p. 4 s.

¹⁰⁹ Sulla cultura dell’antimafia si v. G. Casarrubea, *L’educazione in terre di mafia. Identità nascoste e progettualità del cambiamento*, Sellerio, Palermo, 1996; A. Cavadi, *Liberarsi dal dominio mafioso. Che cosa può fare ciascuno di noi qui e subito*, Dehoniane, Bologna, 1993; N. Dalla Chiesa, *Manifesto dell’Antimafia*, Milano, Einaudi, 2014; M. Gagliardo-F. Rispoli-M. Schermi, *Crescere il giusto. Elementi di educazione civile*, Gruppo Abele, Torino, 2012; U. Santino, *Storia del movimento antimafia*, Il Mulino, Bologna, 2010; M. Schermi (a cura di), *Crescere alle mafie*, Milano, Franco Angeli, 2010; G. Vasaturo, *Stories of pain and hope: victims of mafias in Europe and around the world*, in A. Balloni- R. Sette (a cura di), *Trends and Issues in Crime Prevention, Rehabilitation and Victim Support*, Igi Global, USA, 2020, pp. 144-166.

si sono mostrati uno strumento formidabile in grado, auspicabilmente, di abbattere, dall'interno e forse definitivamente, la mafia siciliana.

Certo dovremo ancora per molto tempo confrontarci con la cultura criminale mafiosa. Ma ancora una volta ci soccorrono e ci confortano le parole profetiche di Giovanni Falcone (¹¹⁰):

Per lungo tempo, ma non per l'eternità: perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine.

§ 17. Antropologia della sessualità e dei diritti LGBTQI+

Il 14 luglio 1968 Aldo Braibanti, artista, intellettuale, filosofo e mirmecologo, vale a dire appassionato studioso delle formiche, fu condannato da un Tribunale italiano a nove anni di reclusione per il reato di plagio (art. 603 c.p.). Solo in seguito la pena, ridotta a quattro anni in appello, gli fu parzialmente condonata per i meriti acquisiti nella lotta di Resistenza per cui fu scarcerato dopo due anni di detenzione. Questa controversa vicenda umana e giudiziaria è stata splendidamente raccontata, di recente, in una toccante opera cinematografica del regista Gianni Amelio (*Il signore delle formiche*, 2022).

Nell'Italia di ieri e di oggi, il caso Braibanti divenne e per molti versi rimane l'emblema di un archetipo culturale che fatica a riconoscere la diversità, anche sessuale, come valore da rispettare e preservare e persiste come paradigma di un sistema giuridico e giudiziario che talvolta elide con disinvoltura il dettato costituzionale di uguaglianza di ogni persona (art. 3 Cost.).

Attraverso l'evanescente contestazione del delitto di plagio (¹¹¹), dichiarato illegittimo solo successivamente con la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, ad Aldo Braibanti venne imputata di fatto la sua omosessualità ed il rapporto intrattenuto con il suo allievo, maggiorenne e pienamente consenziente, Giovanni Sanfratello.

Umberto Eco (1932-2016) ha ben colto l'impatto che il caso Braibanti ebbe ad assumere sul piano antropologico-culturale, quale manifestazione tangibile del pregiudizio sessuale ed omofobo imperante negli anni Sessanta ed ancora vivo, purtroppo, in ampi strati della nostra società (¹¹²):

¹¹⁰ G. Falcone, *op. cit.*, p. 166.

¹¹¹ L'art. 603 c.p., come vigente prima dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità, stabiliva che «chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». Braibanti fu l'unico in Italia ad essere mai condannato per questo reato.

¹¹² U. Eco, *Le parole magiche. Analisi semiologica dell'istruttoria, del processo e della sentenza Braibanti*, in AA.VV., *Sotto il nome del plagio*, Bompiani, Milano, 1969 ed ora ripubblicato in A.Albano-D. De Robert (a cura di), *Il reato impossibile*, Roma, 2019, p. 163 ss.

(...) il caso Braibanti ci ha mostrato qualcosa che coinvolge tutti, in primo luogo il "modello culturale" della società italiana - e un modello culturale non nasce mai sul vuoto. Sotto c'è sempre qualcosa d'altro.

(...)

Tutte le parole chiave del processo Braibanti tendono a ribadire nella testa degli inquirenti, dei giudici e del pubblico questo concetto: "Egli è diverso, perché tutto quello che dice e fa si oppone al modello culturale nel quale tu e noi troviamo la nostra comune identità, e al di fuori del quale ci troveremmo nevroticamente sospesi a mettere in causa le nostre stesse ragioni di sicurezza, la fiducia in noi stessi quali siamo. Costui va perciò eliminato, perché il solo ammettere la sua presenza costituisce una minaccia alla nostra coesione".

Si badi bene. Non è il caso di chiederci se il modello culturale a cui Braibanti si opponeva fosse o non fosse realmente l'unico valido a mantenere una "positiva" coesione sociale. E nemmeno se il modello alternativo proposto da Braibanti fosse altrettanto coerente e "positivo". Si tratta di mostrare che il modello culturale ha agito (per testimoni, inquirenti e giudici) come un programma cibernetico, perforato in anticipo, alle cui violazioni il cervello elettronico posto a controllare l'andamento del corpo sociale può reagire solo in due modi: o accettando che gli saltino i transistor o scartando i segnali immessi dal programmatore estraneo come "assurdi" e quindi non registrandoli nei propri nuclei di ferrite.

Questo, naturalmente, se il cervello elettronico non è stato costruito in grado di ristrutturarsi e di accogliere in sé come elemento, del programma anche la contraddizione (se non è cioè un cervello capace di programmare una "rivoluzione permanente").

Ma qui abbiamo a che fare con una macchina a stati finiti. Proprio per questo è un cervello elettronico. È diverso - esso sì, è veramente *diverso* - dall'Uomo. Il processo Braibanti ci dice dunque che non siamo ancora sufficientemente umani.

L'evoluzione non è ancora compiuta.

Il confronto filosofico, giuridico, etico, religioso, sociale e politico e, quindi, strettamente antropologico sul modo di vivere, di percepire e di esprimere la propria sessualità rimane, invero, tuttora fortemente connotato da arcaici e radicati stereotipi.

Al rigido modello binario (maschio/femmina) che determinava, sin dalla nascita, l'inderogabile connotazione del genere sessuale e quindi l'aspettativa sociale, pressoché inderogabile, di orientamento verso il sesso opposto (eterosessualità), si è andata lentamente affiancando una visione più aperta, fluida, che muove dalla consapevolezza dell'estrema complessità e non-linearità dell'esperienza sessuale, non predeterminabile sulla base della mera registrazione del sesso biologico apparente.

Al concetto di «**attribuzione sessuale**», legato all'indicazione prettamente biologica dell'essere umano, si è via via sostituita l'espressione di «**identità di genere**» collegata alla dimensione socio-culturale per come individualmente vissuta da ciascuno e non già a quella meramente fisio-anatomica.

Nell'evocare il diritto di ogni individuo a costruire autonomamente la propria identità di genere nelle sue molteplici declinazioni, il crescente movimento per i **diritti LGBTQI+** reclama a gran voce forme più incisive di tutela avverso ogni forma di discriminazione sessuale.

Ancora molto, in effetti, rimane da fare per arginare la piaga dell'**omo-bi-trans-fobia** e, quindi, il bieco ed immotivato disprezzo stigmatizzante riservato da taluni nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali o transessuali: un fenomeno culturale che è, purtroppo, ancor oggi straordinariamente diffuso e pervasivo.

L'**acronimo LGBTQI+**, oramai invalso nel lessico scientifico e sociologico, accomuna tutte le persone che non si riconoscono, per le più diverse ragioni, in una visione binaria di matrice eterosessuale, comprendendo in tal senso le donne sessualmente attratte da altre donne (lesbiche); gli uomini sessualmente attratti da altri uomini (gay); le persone attratte da ambedue i sessi (bisessuali); le persone che non si riconoscono nel sesso loro assegnato alla nascita (transessuali); le persone la cui identità fluida non rientra in una classificazione della sessualità e/o del genere (queer); le persone nate con connotati sessuali che non corrispondono alla definizione tipica di maschio o femmina (intersessuali) e, più in generale, chiunque sfugge alle più rigide e riduttive etichette di genere sessuale (plus) ⁽¹¹³⁾.

Come noto, la legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto ha finalmente consentito alle coppie omosessuali di veder riconosciuto, innanzi la legge, il proprio legame affettivo e di comunione di vita, con ogni conseguenza anche in ordine ai diritti successori e, fra l'altro, alla possibilità di assistenza del partner in caso di ospedalizzazione.

Nonostante l'indubbia importanza – anche culturale, oltre che giuridica – di questa riforma normativa, il sodalizio di vita fra omosessuali (la c.d.

¹¹³ Si v. Commissione Europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza Lgbtiq+ 2020-2025*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IR5861&from=EN>.

famiglia arcobaleno) non può dirsi certo equiparato, *de iure condito*, alla famiglia c.d. tradizionale (¹¹⁴).

La prima differenziazione concerne l'inidoneità dell'unione civile a costituire legami di affinità e dunque a sancire giuridicamente la formazione di una rete di relazioni familiari allargate in grado di estendersi oltre il nucleo della coppia.

La seconda ed ancor più tangibile compressione nei diritti LGBTQI+ si rinviene nella preclusione alla genitorialità (**omogenitorialità**) per le coppie *same-sex*, le quali, proprio perché tali, non possono accedere all'adozione piena di un bambino, né accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

È in effetti ammessa, entro certi limiti, la genitorialità della persona omosessuale singola. Essa può essere realizzata in via biologica, ove attuata attraverso l'atto sessuale fra una donna lesbica ed un partner maschile o fra un gay ed una donna. In tal caso, è ovviamente consentito il riconoscimento del minore da parte del singolo genitore "naturale", stante l'irrilevanza – ai fini anagrafici – del suo più intimo orientamento sessuale, a fronte del concepimento comunque avvenuto mediante un atto eterosessuale.

La donna omosessuale può diventare genitore anche attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita in paesi, diversi dall'Italia, ove ciò è consentito mediante la fecondazione eterologa, in vivo o in vitro, con gameti maschili di un donatore. Il gay può invece diventare genitore, all'estero, attraverso la maternità surrogata o gpa (gestazione per altri), nei paesi ove ciò è consentito legalmente.

L'omogenitorialità può altresì realizzarsi, solo per il single, anche attraverso l'adozione "speciale", eccezionalmente consentita anche a singoli non coniugati, da distinguersi rispetto all'adozione piena per la quale si richiede che gli aspiranti genitori siano una coppia eterosessuale unita in matrimonio (art. 6, l. 4 maggio 1983, n. 184).

Ad oggi, dunque, non è ammessa nel nostro ordinamento giuridico la possibilità per una coppia *same-sex*, pur unita civilmente, di accedere alla procreazione medicalmente assistita ai fini del concepimento di un figlio o all'adozione.

¹¹⁴ M.C. Venuti, *Il diritto all'affettività*, in *GenIus. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2022, sul link <http://www.geniusreview.eu/wp-content/uploads/2022/09/Venuti-affettivita.pdf>.

La Corte costituzionale, in una sua importante pronuncia, ha confermato la piena legittimità di questa preclusione ritenendo, in sintonia col legislatore, che «una famiglia *ad instar naturae* – due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile – rappresenti, in linea di principio, il “luogo” più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato» e ciò «a prescindere dalla capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali». Per la Consulta, «nell’esigere, in particolare, per l’accesso alla PMA, la diversità di sesso dei componenti della coppia – condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia – il legislatore ha tenuto conto, d’altronde, anche del grado di accettazione del fenomeno della cosiddetta “omogenitorialità” nell’ambito della comunità sociale, ritenendo che, all’epoca del varo della legge, non potesse registrarsi un sufficiente consenso sul punto» (Corte costituzionale, sentenza 18 giugno 2019, dep. 23 ottobre 2019, n. 221).

Su queste basi, la Cassazione ha escluso, in passato, la possibilità di registrare anagraficamente il minore concepito all’estero da un genitore biologico omosessuale (gay o lesbica), pur col pieno consenso e supporto del proprio partner (genitore intenzionale), come figlio di una coppia *same-sex*.

Secondo questo primo orientamento giurisprudenziale, «il riconoscimento di un minore concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4 della legge n. 40/2004», in quanto tale normativa «esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto» (*ex multis*, Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 22 aprile 2020, ud. 9 gennaio 2020, n. 8029).

Solo di recente, si è riscontrata una maggiore apertura da parte della Suprema Corte che, in un’altra decisione, ha stabilito che «in materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l’atto di nascita formato all’estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel

nostro ordinamento» (Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 23 agosto 2021, ud. 16 giugno 2021, n. 23319).

Allo stato, in assenza di una precisa normativa volta a regolare la complessa materia dello *status filiationis* e dell'omogenitorialità, deve ritenersi pertanto consentita, anche in Italia, la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di una coppia omosessuale già regolarmente registrato all'estero.

D'altro canto, come spiega la Cassazione, in questa particolare dinamica relazionale, non può che prevalere l'interesse del minore, «riconosciuto e tutelato sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, il quale si sostanzia, nella specie, nel diritto a conservare lo *status* di figlio, risultante da un atto validamente formato in altro paese». In effetti, prosegue la Cassazione, «il rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione si pone in contrasto con il predetto interesse, incidendo negativamente sulla definizione dell'identità personale del minore, al quale viene impedito non solo di acquistare la cittadinanza italiana e i diritti ereditari, ma anche di circolare liberamente nel territorio italiano e di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, nonché di intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori, al pari degli altri bambini». Per questo e per una serie di altri rilievi ben richiamati nella pronuncia, il giudice di legittimità ritiene che «la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero non trova ostacolo nell'identità di sesso dei genitori, non esistendo a livello costituzionale un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere ed anche di generare figli» (Cass. n. 23319/2021).

In una società come la nostra, in cui sono sempre più frequenti le famiglie arcobaleno, costituite genitori omosessuali con figli, concepiti con le modalità sopra descritte, spetta al legislatore il compito di colmare finalmente un vuoto di tutele e quel senso di incertezza che grava, anzitutto, sui minori ed a cui, solo parzialmente, la giurisprudenza prova a porre rimedio.

Altro versante su cui si attende, da tempo, l'avvento di una sistematica riforma normativa è quello che attiene ai diritti dei **transessuali**.

Sul piano antropologico, il vissuto delle persone trans mostra tutto il disagio, spesso insostenibile che deriva dalla frattura delle più anacronistiche convenzioni sociali, legate alla dimensione biologica del sesso ed a quella relazionale del genere attribuito alla nascita, a fronte della diversa identità sessuale del singolo individuo.

Le persone **transgender** sono soggetti a cui alla nascita, a partire dalla sola conformazione dei genitali esterni, è stato assegnato un sesso diverso dal genere in cui si identificano; da qui deriva il loro comprensibile

desiderio di essere riconosciuti nel proprio genere c.d. "elettivo", eventualmente intraprendendo un percorso (legale, farmacologico, chirurgico) di rettifica dell'attribuzione di sesso (¹¹⁵).

Si parla in tal senso, in ottica inclusiva, di persone *Assigned Male at Birth (AMAB)*, con riguardo alle donne trans; o *Assigned Female at Birth (AFAB)*, con riferimento agli uomini trans.

Non si tratta – sarà forse inutile precisarlo – di persone la cui identità è definita in modo esclusivo dalle preferenze, dai gusti, dal desiderio per il proprio o l'altro sesso, ma innanzitutto dalla percezione del sé, dal modo in cui ci si sente, ci si presenta e rappresenta.

Diversa è la condizione del **cisgender**, vale a dire di chi si riconosce nel sesso che gli è stato o che le è stato assegnato alla nascita, per cui il sesso biologico coincide con l'identità di genere: ad esempio un individuo a cui è stato assegnato il sesso maschile alla nascita e si identifica come uomo.

Come è stato rilevato (¹¹⁶):

Nel contesto italiano, come in altri contesti euro-americani le persone trans vivono inevitabilmente in un confronto complesso, non privo di contraddizioni, non solo con la realtà sociale e relazionale, ma anche con il potere di definizione e di costituzione della propria legittimità individuale smaterializzato nei vincoli legali e nei protocolli medici che hanno imposto un *percorso di transito* fortemente medicalizzato e ricalcato su un rigoroso binarismo di genere.

La legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente le norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso, prevede che il riconoscimento dell'esperienza trans si collochi in subordine, dal punto di vista giuridico, rispetto all'obbligo di reinscrizione nella logica binaria del sesso (cui è necessario conformarsi e che deve essere riprodotta dal/nel percorso di transizione).

Di fatto, nella prassi tuttora dominante, il soggetto deve sottoporsi ad un "trattamento sanitario obbligatorio" che prevede l'assunzione di sostanze farmacologiche ed eventualmente il ricorso a interventi chirurgici volti a produrre una trasformazione essenzialmente estetica dei caratteri sessuali primari e/o secondari.

¹¹⁵ M.C. Vesce, *De-path. Depatologizzazione e ricerca-azione per una riforma della legge 164/1982*, in *Antropologia Pubblica*, n. 1, 2021, p. 110.

¹¹⁶ S. Grilli-M.C. Vesce, *Riflessioni intorno a pratiche di cura e cittadinanza trans nelle sentenze di rettifica di attribuzione di sesso*, in *Dada. Rivista di Antropologia post-globale*, n. 2, 2020, p. 91 ss.

Solo di recente, a seguito delle cosiddette "sentenze gemelle" della I sezione civile della Corte di Cassazione (n. 15138/2015 del 20 luglio 2015) e della Corte costituzionale n. 121 del 21 ottobre 2015, i giudici di merito hanno iniziato a consentire la rettificazione anagrafica del sesso biologico anche indipendentemente dalla demolizione dell'organo sessuale, posto che «il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico» (Corte cost. n. 121/2015). Nello stesso senso, la Consulta ha sottolineato che «la prevalenza della tutela dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (Corte cost. n. 121/2015).

Nel profondo rispetto che si deve - anche e soprattutto nell'ambito della riflessione antropologica - ad ogni cultura e visione del mondo, va debitamente considerata la critica avanzata nei riguardi delle *gender theories* da diversi soggetti e, *in primis*, da talune confessioni religiose.

La posizione della Chiesa cattolica, in questo frangente, non può in alcun modo essere elusa e va serenamente discussa, in un contesto accademico laico ed aperto, non disconoscendo – al di là dell'autonoma opinione di ciascuno - l'indubitabile autorevolezza e l'eminente rappresentatività del magistero ecumenico.

È doveroso dar conto, pertanto, delle critiche mosse, in ambito ecclesiastico, nei riguardi delle nuove ideologie tese al superamento della diade sessuale strettamente binaria (uomo/donna) e delle rivendicazioni inerenti la piena parità in materia di diritti, anche propriamente infrafamiliari, fra persone eterosessuali ed LGBTQI+. Per la Santa Sede (¹¹⁷):

le teorie *gender* indicano – specialmente le più radicali – un processo progressivo di de-naturalizzazione o allontanamento dalla *natura* verso una opzione totale per la decisione del soggetto emotivo. Con questo atteggiamento, identità sessuale e famiglia divengono dimensioni della "liquidità" e "fluidità" post-moderna: fondate solo su una malintesa libertà del sentire e del volere piuttosto che sulla verità dell'essere; sul desiderio momentaneo della pulsione emotiva e sulla volontà individuale.

I presupposti delle suddette teorie sono riconducibili a un *dualismo antropologico*: alla separazione tra corpo ridotto a materia inerte e

¹¹⁷ Congregazione per l'Educazione Cattolica, «*Maschio e femmina li creò*». *Per una via di dialogo della questione del gender nell'educazione*, Città del Vaticano, 2019, p. 11 ss.

volontà che diviene assoluta, manipolando il corpo a suo piacimento. Questo fisicismo e volontarismo danno luogo al relativismo, ove tutto è equivalente e indifferenziato, senza ordine e senza finalità. Tutte queste teorizzazioni, dalle moderate alle più radicali, ritengono che il *gender* (genere) finisce con l'essere più importante del *sex* (sesso). Ciò determina, in primo luogo, una rivoluzione culturale e ideologica nell'orizzonte relativista, e in secondo luogo una rivoluzione giuridica, perché queste istanze promuovono specifici diritti individuali e sociali.

In realtà, accade che la difesa delle differenti identità venga spesso perseguita rivendicandole come perfettamente *indifferenti tra loro* e, dunque, di fatto negandole nella loro rilevanza. Ciò assume particolare importanza in ordine alla differenza sessuale: spesso, infatti, il concetto generico di "non discriminazione" nasconde un'ideologia che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. «Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della persona e per le relazioni umane. Ma l'utopia del "neutro" rimuove ad un tempo sia la dignità umana della costituzione sessualmente differente, sia la qualità personale della trasmissione generativa della vita». Si svuota – in questo modo – la base antropologica della famiglia.

Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolate dalla *differenza biologica* fra maschio e femmina. L'identità umana viene consegnata ad un'opzione individualistica, anche mutabile nel tempo, espressione del modo di pensare e agire, assai diffuso oggi, che confonde «la genuina libertà con l'idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse uguale e si dovesse permettere qualsiasi cosa».

È inutile dire che l'approfondimento antropologico della dimensione individuale e comunitaria della sessualità rivela, in ogni società, i conflitti culturali più risalenti e resistenti nel tempo. È così da sempre. Lo sarà, molto probabilmente, per i prossimi millenni.

§ 18. Antropologia del fine vita

Con l'Ordinanza n. 207 del 2018 e con la successiva sentenza n. 242/2019, la Corte costituzionale ha preso posizione circa la legittimità della disposizione normativa che persegue il delitto di "aiuto al suicidio", a fronte della controversa questione sollevata in riferimento al noto caso Cappato-Dj Fabo.

Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, rimase cieco e tetraplegico a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2013. Nonostante la tragica fatalità, conservò sempre integre le sue facoltà

intellettive e volitive. Preso atto della drammatica ed irreversibile situazione clinica, l'uomo ha col tempo ponderato la decisione, in maniera del tutto autonoma e libera, di essere accompagnato alla morte, tramite assistenza al suicidio in Svizzera, ove è legalmente consentita. Il paziente riteneva non dignitosa e non conforme alla propria concezione di integrità personale la via – pur percorribile in Italia – della sedazione palliativa profonda con contestuale interruzione dei trattamenti di ventilazione e di nutrizione artificiale.

Con questa piena lucidità di valutazione ed autodeterminazione, l'Antoniani fu accompagnato in Svizzera da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni", e lì pose fine alle sue sofferenze mediante un farmaco letale, fornitigli dalla struttura sanitaria, che ingerì autonomamente il 27 febbraio 2017, tramite uno stantuffo. Per l'assistenza fornita nella realizzazione della condotta suicidiaria, il Cappato fu imputato del delitto di "aiuto al suicidio" (art. 580 c.p.), perseguito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Sollecitata ad esprimersi sulla compatibilità di una simile fattispecie con i principi di cui agli artt. 2, 13 e 117 Cost., la Consulta ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 580 codice penale, attestando la legittimità della condotta posta in essere da colui che «agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente» (Corte cost. sentenza 25 settembre 2019, dep. 22 novembre 2019, n. 242).

La vicenda umana e giudiziaria ha alimentato il dibattito, mai sopito, sulla configurabilità giuridica ed etica di un *diritto a morire dignitosamente*.

Come ammonisce la Corte costituzionale, dovrebbe essere il legislatore a farsi interprete, nella sua discrezionalità, dell'esigenza di tutela che promana da tante persone affette da patologie croniche o progressive altamente invalidanti, ingiustamente ed irragionevolmente limitate nella loro libertà di autodeterminazione, in quanto obbligate ad accettare – laddove ritengano di valutare una simile opzione – un'unica modalità di congedo dalla vita: la sedazione palliativa profonda. Una pratica estrema di assistenza terapeutica che può essere comprensibilmente percepita dal paziente come lesiva della propria dignità, ancorché sia l'unica consentita dalla legge n. 219/2017 in materia di disposizioni anticipate di trattamento.

La **sedazione palliativa profonda** mira ad eliminare o, se impossibile, ad alleviare la sofferenza fisica attraverso il controllo di sintomi refrattari (terapia del dolore) fino all'abolizione dello stato di coscienza. Di per sé, non è idonea a causare la morte immediata del paziente ma consente di placarne in maniera efficace il patimento fisico, perpetuando il mantenimento in vita del paziente in condizione di incoscienza e di totale soggezione alle cure dei familiari e del servizio sanitario.

L'**eutanasia** mira a porre estremo rimedio alle sofferenze del paziente, favorendone la morte immediata, a seguito di un intervento medico (somministrazione di farmaci letali).

Vero è che ad oggi è preponderante la maggioranza di coloro che, dinanzi allo sfacelo inarrestabile del proprio corpo o della mente, preferiscono evitare una soluzione terminale comunque anticipata, ritenendo la sopravvivenza, in qualunque condizione esistenziale, un male minore rispetto alla morte. Allo stesso tempo, però, non può che essere intimamente compresa e rispettata la posizione di chi, con piena coscienza, non accettando di dover sopportare i tormenti e la sofferenza che inevitabilmente ne deriva per sé e per i propri cari, invoca di morire, come scelta liberatoria da indicibili ed insuperabili patimenti.

In questa disputa culturale, si registra, da un lato, la posizione di più o meno rigida chiusura ad ogni forma di aiuto al suicidio espressa da coloro che proclamano la sacralità ed inviolabilità della vita umana, in qualunque sua manifestazione e stato ⁽¹¹⁸⁾.

Nella dottrina della Chiesa cattolica, la salvaguardia della vita dal concepimento alla morte rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione: la vita umana, sino alla morte naturale, «è sacra, perché la persona umana è stata voluta per sé stessa ad immagine e somiglianza del Dio vivente e santo» ⁽¹¹⁹⁾. In coerenza con questa convinzione religiosa, il suicidio viene inteso come un atto gravemente immorale (fatte salve alcune recenti aperture sul tema delle cure palliative e della preclusione alle pratiche di accanimento terapeutico) perché comporta – secondo il magistero ecclesiale – il rifiuto del dono inalienabile della vita, dell'amore verso se stessi e la rinuncia ai doveri di giustizia e carità verso il prossimo, verso le varie comunità a cui si appartiene e verso la società nel suo insieme ⁽¹²⁰⁾.

¹¹⁸ J. Mazzucca, *L'esperienza del dolore e le ragioni della speranza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 8, 2020, p. 57 ss.

¹¹⁹ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Piemme, Casale Monferrato, 2003, n. 2274, p. 421.

¹²⁰ Si v. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Donum vitae*, 22 febbraio 1987, n. 5, pp. 76-77; Congregazione per la Dottrina della Fede, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Piemme, Casale Monferrato, 2003, n. 2258, pp. 417-418; S.S. Giovanni Paolo II, *Lettera Enciclica Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 53.

Dall'altro lato, sul fronte laico e libertario, si ritiene che «lasciar morire una persona in un modo che altri approvano, ma che lei considera in orribile contraddizione con la sua vita, è una forma di tirannia odiosa e distruttiva» ⁽¹²¹⁾. In questa prospettiva va attribuita esclusivamente all'autonoma e libera determinazione dell'individuo, allorché ne viene accertata la piena lucidità, la scelta circa le forme, i tempi e le modalità con cui porre fine a sofferenze reali, ritenute insostenibili: «al concetto di dignità della persona appartiene la valutazione del livello di accettazione di una diminuzione radicale delle proprie capacità fisiche e psichiche, sotto il quale la persona possa più considerare accettabile la prosecuzione della vita» ⁽¹²²⁾.

Anche questo lancinante dilemma etico e culturale è destinato a rimanere al centro del presente e del futuro del confronto filosofico, giuridico ed antropologico.

Chiamata a pronunciarsi circa l'ammissibilità del referendum popolare abrogativo dell'art. 579 c.p., in materia di "omicidio del consenziente", e quindi sulla possibilità di rimettere alla scelta democratica ogni determinazione circa la sostanziale legalizzazione dell'eutanasia attiva, la Corte costituzionale - con la recente sentenza n. 50/2022 - ha respinto il quesito referendario, eccependo che un eventuale intervento abrogativo avrebbe comportato una inaccettabile liberalizzazione del diritto al suicidio, a prescindere dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte, le quali potrebbe risultare non necessariamente legate «a un corpo prigioniero di uno stato di malattia con particolari caratteristiche, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero *taedium vitae*, ovvero pure a scelte che implicano, comunque sia, l'accettazione della propria morte per mano altrui. Egualmente irrilevanti risulterebbero la qualità del soggetto attivo (il quale potrebbe bene non identificarsi in un esercente la professione sanitaria), le ragioni da cui questo è mosso, le forme di manifestazione del consenso e i mezzi usati per provocare la morte (potendo l'agente servirsi non solo di farmaci che garantiscano una morte indolore, ma anche di armi o mezzi violenti di altro genere). Né può tacersi che tra le ipotesi di liceità rientrerebbe anche il caso del consenso prestato per errore spontaneo e non indotto da suggestione» (Corte costituzionale, sentenza 15 febbraio 2022, dep. 2 marzo 2022, n. 50).

Per la Consulta, il dettato costituzionale impone invece di «proteggere il diritto alla vita, soprattutto – ma occorre aggiungere: non soltanto – delle

¹²¹ R. Dworkin, *Il dominio della vita*, Edizioni Comunità, Milano, 1994, p. 300.

¹²² M. Donini, *La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all'intervento penale in Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, p. 16.

persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate» (Corte cost., sentenza n. 50/2022).

La proibizione, penalmente prescritta, di ogni condotta volta ad assecondare la volontà di morte del consenziente (art. 579 c.p.) viene dunque ritenuta, in questa accezione, conforme ad una norma costituzionalmente necessaria, la cui eliminazione verrebbe a compromettere *in nuce* la Costituzione.

Cap. 3 Antropologia giuridica

§ 1. Il diritto negli studi antropologici

Il diritto, nelle sue molteplici e tutt'altro che univoche nozioni (*ius, lex, droit, Recht, law, pravo*), è il riferimento basilare (anche) degli studi antropologici.

L'opera di **Rodolfo Sacco** (1923-2022) fornisce le migliori risposte agli interrogativi inerenti i significati, le proprietà e gli obiettivi dell'«antropologia giuridica», quale disciplina autonoma degli studi demo-etno-antropologici.

Anzitutto, il quesito fondamentale: cos'è «**diritto**» per il giurista-antropologo (¹²³)?

In modo generale, si può dire che all'antropologo giova una definizione del diritto capace di abbracciare anche le norme operanti in società tradizionali, prive dello stato: anzi, l'antropologo ha aiutato i giuristi ad adeguare, in questo senso, la propria visione del diritto!

L'antropologo trova il diritto. E cosa significa «trova il diritto»? Trova comportamenti? Trova idee? Trova enunciati?

Da qualche tempo è stato rilevato, in sede giuscomparatistica, che il fenomeno «diritto» si lascia decomporre e analizzare in entità eterogenee: regole operazionali, apparati concettuali predisposti per conoscere le regole e trasmessi nell'insegnamento, decisioni giudiziarie, regole enunciate dal giudice per giustificare la decisione, frasi dettate dal legislatore, e così via. Questi diversi elementi si chiamano «formanti», e la distinzione – anzi la dissociazione – dei formanti merita di essere posta al centro degli strumenti necessari per ricostruire l'identità del diritto. A sua volta, il pensiero francese ha definito tre grandi compartimenti, dove si esercita la ricerca dell'antropologo: i discorsi; le pratiche; le rappresentazioni.

Alla stregua di queste premesse, cosa deve intendersi per «**antropologia giuridica**» (¹²⁴)?

L'antropologia giuridica è una conoscenza del diritto, ed è una conoscenza comparante. Antropologia giuridica e comparazione giuridica rientrano a pari titolo nella conoscenza comparante; differiscono perché si interessano ad aree un po' diverse. La comparazione che abbiamo sotto gli occhi tende ad ignorare le società «senza scrittura» e senza strutture di potere centralizzato. A sua volta l'antropologia ha dato i suoi frutti più vistosi studiando culture lontane da quelle occidentali. Anzi, in un primo tempo l'antropologo era per

¹²³ R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 21.

¹²⁴ R. Sacco, *op. cit.*, p. 22 s.

definizione uno studioso di popoli esotici (se si fosse interessato all'Europa occidentale, si sarebbe chiamato sociologo, e non antropologo). Di recente l'incanto è stato rotto, e l'antropologia, compresa la sua componente rivolta al diritto, si rivolge alla cultura in cui gli antropologi sono immersi. A differenza del comparatista, l'antropologo studia l'uomo nella sua diversità per conoscerlo nella sua integrità.

Quale contributo fornisce l'antropologia giuridica alla formazione del giurista ⁽¹²⁵⁾?

L'antropologo insegna al giurista a misurarsi con modelli cui il giurista non ha prestato, finora, attenzione. Il giurista è incline a vedere nella norma giuridica una regola verbalizzata nel momento stesso della sua creazione (legge, creazione dottorale, diritto rivelato), o, quanto meno, una regola alla cui verbalizzazione provvede, con capacità e competenza, la classe dei giuristi della società considerata; prudentes romani, giudici inglesi. Solo di recente è stato ipotizzato che frazioni significative del diritto dei paesi culti constino di norme criptotipiche (praticate, ma non consapevoli): e queste norme ignote giocheranno un ruolo nell'interpretazione, determinando derive del diritto applicato rispetto alla lettera della norma scritta, e rispetto al discorso dottrinale che riflette – appunto – la norma nota, la conoscenza che il giurista ha della situazione normativa in atto.

L'antropologia insegna dunque al giurista l'esistenza, e l'importanza, del dato non verbalizzato, presente nel sistema. (...)

L'antropologo insegna al giurista come costruire un sistema ragionevole e veridico delle fonti. In modo inaspettato, gli insegna anche come costruire una dottrina del fatto sottoposto al giudizio. Il giurista europeo pensa che la fattispecie si scomponga in tanti elementi ben determinabili, tutti presenti al momento del fatto generatore del conflitto, e ritiene che il giudizio prenda in esame questi elementi, e non altri. L'antropologia ci può mettere sotto gli occhi un giudizio il cui obiettivo è rinsaldare la coesione del gruppo, restaurando l'armonia nella comunità, e questo scopo si otterrà tenendo conto di tante circostanze diverse dalla fattispecie.

Qual è l'oggetto della riflessione dell'antropologia giuridica ⁽¹²⁶⁾?

L'antropologia mette al centro del suo interesse popoli che hanno praticato finora un diritto di tipo tradizionale. Il diritto di questi popoli si svolge oggi in un quadro dove è vigorosa l'espansione del modello europeo (introdotto con la colonizzazione, o limitato spontaneamente per scelta o per necessità), dove non tramonta la tradizione, talora riconosciuta in modo ufficiale, talora sommersa ma in grado di affermarsi nella realtà sociale. Ivi l'applicazione del modello culto europeo (l'unico che appaia nei codici e nell'insegnamento

¹²⁵ R. Sacco, *op. cit.*, p. 24 s.

¹²⁶ R. Sacco, *op. cit.*, p. 25.

universitario) è contrassegnato da robuste reazioni del substrato, che si fanno sentire non solo quando sottraggono il rapporto giuridico alla norma ufficiale, ma più ancora quando fanno scivolare nell'interpretazione della norma di origine napoleonica o apprestata dai britannici per l'India, poi ridiffusa in Africa, elementi di lettura fino a quel tempo estranei alla storia del diritto napoleonico o angloindiano. E con ciò l'antropologia insegna al giurista che la dinamica della norma procede incorporando elementi che sono estranei e lontani rispetto alla volontà del legislatore che programma l'innovazione.

§ 2. Il diritto muto

Il giurista europeo è solitamente condizionato nel suo "ragionare in diritto" dalla propria familiarità con lo *ius in civitate positum*, desumibile da fonti normative scritte, emanate da un legislatore ben conosciuto e riconoscibile quale organo imperativo dello Stato. Sin dalla notte dei tempi, l'uomo primitivo ha avuto invece coscienza di un complesso di beni e di legami personali da difendere e tutelare sulla base di regole "non scritte" ma egualmente cogenti.

Viene così ad essere empiricamente confermata - se mai ve ne fosse il bisogno - la celeberrima **teoria dell'ordinamento giuridico** di **Santi Romano** (1845-1947) di cui in pochi hanno valorizzato, nella pur ampia divulgazione giuspubblicistica che ha ispirato, la vocazione spiccatamente antropologica, con cui riconduce il concetto di diritto all'idea stessa di società (*ubi societas, ibi ius*) (¹²⁷):

Ciò in due sensi reciproci, che si completano a vicenda: quel che non esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (*ubi ius, ibi societas*); e inoltre non c'è società, nel senso vero della parola, senza che in essa non si manifesti il fenomeno giuridico (*ubi societas, ibi ius*). Senonché quest'ultima proposizione presuppone un concetto di società che è assolutamente necessario porre in rilievo. Per società deve intendersi non un semplice rapporto fra gli individui, come sarebbe, per esempio, il rapporto di amicizia, al quale è estraneo ogni elemento di diritto, ma un'entità che costituisca, anche formalmente, ed estrinsecamente, un'unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono.

Nella dialettica del **diritto muto**, è stato dunque il linguaggio dei gesti a guidare i nativi nella loro primordiale rivendicazione "giuridica".

Con l'insorgenza del linguaggio espresso, l'orizzonte del diritto modifica radicalmente la propria prospettiva (¹²⁸):

¹²⁷ S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, (1918), Quodlibet, Macerata, 2018, p. 1 ss.

¹²⁸ R. Sacco, *op. cit.*, p. 124.

il diritto parlato viene dopo l'alpha giuridico, cioè dopo quel diritto che *omnia animalia docuit*. Il diritto parlato prepara tutti gli sviluppi futuri, la parola sponsorizza la logica. Si tratterà, dapprima, della elementare logica della partecipazione che consente l'edificazione del sapere magico. Sarà, poi, la logica posta alla base della meravigliosa, anche se oppressiva, architettura sociale e giuridica dell'età del bronzo. Sarà, in seguito, la logica posta alla base del ragionamento giuridico, concettuale e deduttivo del giurista (romano e postromano).

L'antropologia giuridica si appassiona del "**diritto vivente**" che è *ab origine* frutto di normazione rivelata, consuetudinaria o tramandata dall'insegnamento dei sapienti della legge.

Il diritto progredisce ovunque nel corso dei secoli, più che per mezzo dei testi giuridici, grazie ai cultori della *iuris prudentia* che hanno saputo raccogliere ed interpretare le fonti normative.

Stando così le cose, per quanto possa apparire paradossale (¹²⁹):

il merito maggiore degli antichi romani non sta nelle soluzioni giuridiche ch'essi hanno elaborato; sta nella edificazione di un apparato concettuale, ossia di una scienza, di un vocabolario, di un sistema di argomentazioni giuridiche criticamente vagliabili, il tutto affidato a specialisti disposti a svolgere professioni giuridiche e a tramandare con l'insegnamento il proprio sapere.

Ancor oggi, il diritto islamico (la *shari'a*) rimane un esempio di giuridicità dottrinale che si eleva sulla creazione del "dottore della legge" (¹³⁰):

il buon musulmano riconduce tutto il diritto alla rivelazione divina e alle altre radici indicate dalla teologia, ma lo storico disincantato riannoda al divino solo una modesta parte delle regole islamiche, riconducendo le altre all'opera del *faqih*, cioè dell'interprete dotto, che ha condensato nei suoi grandi libri distinzioni e conclusioni sapienti. La produzione dottrinale è resa tanto più autorevole da due circostanze. Il giudice islamico – il *qādi* – non motiva, e quindi non incoraggia l'estrazione della *ratio decidendi*, la memorizzazione dei giudicati, l'imitazione del precedente. Oltre a ciò, l'area dove si pratica la *shari'a* non è dotata di un organo giudiziario di vertice, una corte suprema, perché le piramidi giudiziarie appartengono ai singoli stati, e non alla comunità islamica. Il diritto islamico ci mostra il modello più perfetto di creazione dottorale del diritto, ma questo modello non è un *unicum*.

¹²⁹ R. Sacco, *op. cit.*, p. 99.

¹³⁰ R. Sacco, *op. cit.*, p. 95.

§ 3. Le società a potere diffuso

L'antropologia del diritto postula una distinzione nodale fra le società moderne a potere centralizzato (in primo luogo: lo Stato) e le società premoderne a potere diffuso o acefale.

La più remota forma di regolazione sociale ruota attorno al modello di organizzazione sociale dominato dal **potere diffuso e dall'autotutela individuale e "familiare"**, in cui la giuridicità viene ad esprimersi nella primigenia dimensione del "diritto privato" (¹³¹):

il gruppo e i sottogruppi sono gelosi di ciò che loro appartiene, e impediranno che i beni durevoli – ivi compresi, in molte culture, le donne – fuoriescano dal loro controllo. Ciò non significa che all'interno del gruppo non si riconosca la proprietà del singolo. Significa che il singolo non può alienare fuori dal gruppo senza il consenso del gruppo. Può significare che la donna non eredita, per impedirle di lasciare il bene in eredità al proprio figlio, se il figlio (in una società patriarcale) è destinato ad appartenere al gruppo del padre (e non a quello della madre).

Nel contesto, la proprietà è quella che il grado di sviluppo domanda. L'appartenenza dei beni garantisce al cacciatore la riserva esclusiva di caccia in un'area delimitata; con l'inizio del neolitico, poiché l'uomo è oramai agricoltore e pastore, essa garantisce all'agricoltore il possesso del fondo e la raccolta del frutto, e al pastore la riserva del pascolo. Alle regole sulla famiglia e sui beni fanno fronte – per necessità – quelle sulla responsabilità, inquadrata, s'intende, in un regime di autotutela.

Il centro di imputazione della regola di responsabilità non è l'individuo, ma il gruppo. Se Tizio uccide, il problema non consisterà nel rintracciarlo e punirlo. La vicenda si esaurisce in una riparazione ritualizzata, operata dal gruppo della vittima, che sopprimerà un membro del gruppo dell'omicida. La sanzione è la vendetta o faida. L'assassinio operato all'interno del nucleo familiare rimane impunito.

Le società pre-moderne, a "potere diffuso", mostrano un tessuto relazionale idoneo a disciplinare (per quanto possibile) i comportamenti individuali e collettivi, nel rispetto di primordiali tradizioni di convivenza non troppo lontane da certi costumi sociali vivissimi, ancor oggi, in alcune realtà del nostro Paese.

Nota ancora Rodolfo Sacco (¹³²):

il giurista e l'uomo della strada – l'uno e l'altro – provano difficoltà quando debbono orientare la propria mente nel sistema che fa capo

¹³¹ R. Sacco, *op. cit.*, p. 102.

¹³² R. Sacco, *op. cit.*, p. 109.

alla società a potere diffuso. Lo sa bene l'antropologo, che stenta a convincerli che ci può essere una vera società e un vero diritto anche se non c'è lo stato. Eppure quel giurista e quell'uomo della strada hanno familiarità con almeno una società a potere diffuso, portatrice di un sistema giuridico conosciutissimo e basilare, per importanza, nella vita di ognuno di noi. Questa società è la comunità internazionale, dotata di un diritto importante e ampiamente studiato: tutte le facoltà giuridiche del mondo lo insegnano.

§ 4. Il pluralismo giuridico ed il folk law

L'antropologia del diritto intravede, nella dimensione non scritta della giuridicità, il substrato del **folk law**, il "diritto vivente" del popolo, che precede e che si contrappone al "diritto scritto" dello Stato (**state law**).

Il **pluralismo giuridico** consente di penetrare i lineamenti più intimi delle società multietniche e multiculturali sino a mettere in discussione il monopolio statale della produzione normativa, laddove norme statuali del paese di provenienza dei migranti, norme statuali del paese di arrivo, norme consuetudinarie, religiose, familiari si intrecciano, si confutano e si confondono, influenzando (spesso in maniera antitetica) la coscienza del legislatore e quella dei singoli cittadini.

Il confronto sulle forme di riconoscimento e tutela dei **diritti umani** ha messo in risalto le laceranti tensioni che derivano dalle opposte visioni culturali dei vari paesi del mondo.

Come ha osservato Letizia Mancini ⁽¹³³⁾:

la dimensione transnazionale dei diritti umani, così intesa, ci riporta ad una visione pluralistica del diritto, che mette in luce non solo la molteplicità delle fonti che producono il diritto, ma le connessioni tra queste fonti, la porosità dei campi di azione e la centralità del soggetto, con le sue molteplici affiliazioni e appartenenze. Collegare i diritti umani al pluralismo giuridico significa, da un lato, porsi in una prospettiva che (per lo meno) amplia i contorni del diritto rispetto al diritto prodotto dallo Stato; e, dall'altro, sottolineare e indagare empiricamente le dinamiche esistenti tra le dimensioni internazionale, transnazionale e locale dei diritti stessi.

Eclatanti casi giudiziari, anche recentissimi, hanno rivelato tutto l'impatto che il modello pluralistico delle culture giuridiche esercita, in concreto, quando si tratta di dirimere le più annose controversie di diritto interno ed internazionale.

¹³³ L. Mancini, *Introduzione alla antropologia giuridica*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 52.

Basti pensare, da ultimo, alla nota sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, del 20.2.2020 (ud. 16.1.2020), n. 6626, che ha ritenuto legittima la «condotta di resistenza» posta in essere dal comandante della nave di una Organizzazione Non Governativa (SeaWatch3) che, in «adempimento del dovere di soccorso in mare» ed in oggettiva violazione dell'ordine dell'autorità, ha autonomamente imposto, con atto di forza, lo sbarco in un porto italiano di un gruppo di naufraghi, salvati nelle acque internazionali del Mediterraneo.

La Suprema Corte ha considerato tale condotta - in (apparente) contrasto con le norme penali previste dal legislatore (art. 337 c.p.) - non solo legittima ma neanche doverosa, viste «le fonti pattizie in tema di soccorso in mare e, prima ancora, l'obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell'ordinamento interno, in forza del disposto di cui all'art. 10 comma 1 Cost.; tutte disposizioni ben conosciute da coloro che operano il salvataggio in mare, ma anche da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di polizia marittima».

Con queste parole, la Cassazione tributa un eclatante riconoscimento alla «cultura degli uomini di mare» ed alla «legge non scritta dei naviganti» a cui attribuisce valenza cogente, al pari delle norme scritte di diritto internazionale, e indubbiamente prevalente rispetto alle recessive disposizioni penali interne (di diritto codificato) con cui si persegue il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

È questo uno dei tanti precedenti giurisprudenziali in cui viene a manifestarsi il profilo del «giudice antropologo»: espressione volutamente suggestiva che assume «sia una valenza descrittiva, indicando che cosa i giudici fanno, che tipo di argomentazioni producono e come risolvono i casi quando la cultura entra in gioco, sia una valenza prescrittiva e programmatica, volta ad indagare come dovrebbe essere un giudice che voglia confrontarsi in modo consapevole con la categoria cultura evitando approcci poco accurati ad essa»⁽¹³⁴⁾.

§ 5. I rituali dell'Inquisizione

La cultura giuridica si afferma anche - e per molti versi soprattutto - attraverso il sistema di regole che presiede al processo penale⁽¹³⁵⁾. Non a caso si parla di «**rito penale**», quando si fa riferimento alle norme ed ai simbolismi attraverso i quali si manifesta e si impone la giustizia, secondo una liturgia vera e propria che perpetua i suoi paramenti, i suoi segni, le sue formule⁽¹³⁶⁾.

¹³⁴ I. Ruggiu, *Il giudice antropologo e il test culturale*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 216 s.

¹³⁵ F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1985.

¹³⁶ A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Cortina, Milano, 2007.

La stessa toga che accomuna, nel medesimo colore, il giudice al rappresentante dell'accusa ed al difensore dell'imputato e della vittima, è il simulacro sacro dell'impersonalità della giustizia e della egualitaria "nudità" di ciascuno di fronte alla Legge.

Il modello processuale tende a variare, storicamente, combinando con diverso favore, a seconda dei tempi e delle ideologie dominanti, un approccio moderno di tipo **accusatorio** (che presuppone la parità, almeno apparente, fra le parti processuali al cospetto di un giudice terzo; il principio di non colpevolezza dell'indagato; la pubblicità del dibattimento; il contraddittorio nella formazione della prova) ad una visione più arcaica di matrice **inquisitoria** (fondata sulla segretezza del rito; sull'autorità militante del giudice; sulla soggezione totale all'accusa; sulla presunzione di colpevolezza del reo).

È del tutto sbagliato pensare che la cultura inquisitoria sia relegata solo ad un fosco passato, di cui non vi è traccia negli ordinamenti attuali. Non mancano retaggi, facilmente rinvenibili anche nel vigente codice di rito, di istituti processuali chiaramente ispirati alla logica della *inquisitio generalis*. Proprio per questo molti autori ritengono che il nostro sistema processuale, solo tendenzialmente di tipo accusatorio, sia più correttamente qualificabile come un ordinamento misto (con preponderanti implicazioni di tipo accusatorio, ma con influssi ancora persistenti di natura inquisitoria).

Per comprendere al meglio le innovazioni e le peculiarità del "giusto processo" su cui si eleva la vigente visione costituzionale del rito penale (art. 111 Cost.), non si può prescindere da un richiamo – pur sommario – agli istituti tipici dell'Inquisizione.

Nel Medioevo, in particolare fra il XV ed il XVI secolo, l'euristica della procedura penale confonde disinvoltamente il potere temporale con quello religioso, superstizioni e formalismi meticolosi, riducendosi ad un «cerimoniale divinatorio»⁽¹³⁷⁾, caratterizzato dall'esaltazione mistica di una immediata e sovranaturale ricerca della verità⁽¹³⁸⁾. In questo contesto, l'**ordalia**, vale a dire l'acquisizione di un elemento probatorio attraverso la disamina dei segni naturali, mira ad una verità che si assume rivelata da Dio stesso; laddove la **tortura**, ampiamente in uso nell'esperienza giudiziaria ecclesiastica, è il mezzo con cui si ritiene di poter ricavare dal reo stesso (*ad eruendam veritatem*) la confessione (*purgatio*), all'esito dell'interrogatorio *cum tormentis* (*quaestio*): lo strumento privilegiato per riscontrare la "verità" precostituita

¹³⁷ F. Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 4.

¹³⁸ C. Costanzi, *La morfologia del processo penale. Un approccio storico-filosofico all'epistemologia giudiziaria*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 4, 2019, p. 83.

dall'inquisitore. Proprio la confessione, preferibilmente resa (o ripetuta) pubblicamente, costituisce la prova regina (*confessio est regina probationum*) del processo canonico medievale: se «c'è una persona i cui interni mentali contengono la chiave del caso (...) bisogna captargli le memorie» attraverso tormenti che «favoriscono lo scandaglio introspettivo» (139).

Meno apprezzate nella loro valenza materiale, ma non inusuali, le pratiche del **duello** e del **giuramento decisorio**.

Nel rituale inquisitorio, il processo penale è un «luogo di estorsione della verità» (140) ed una «maniera regolamentata di fare la guerra» (141); una esperienza pratica, corporale, che può rivelarsi letale per lo sventurato "inquisito". Uscire vincitori e sopravvivere al supplizio significava aver ottenuto la protezione della divinità e, con essa, il riconoscimento delle proprie ragioni o della propria innocenza.

La verità processuale è, in questo archetipo, «meccanica, inequivocabile e inappellabile» tanto che nella prassi «l'intervento del giudice non è richiesto se non per indicare le azioni e le formule che consentono di ricorrere alla procedura giudiziaria»: il giudice, in quanto mero arbitro, «non può che limitarsi formalmente ad accertare l'esito dell'ordalia, risultando il fulcro del suo ruolo più che altro sposta nella fase antecedente di organizzazione e determinazione delle modalità con cui essa dovrà svolgersi» (142).

Mezzo di prova del tutto irrazionale e primitivo, la tortura e l'esperienza ordalica ha dominato tutta la procedura giudiziaria medievale.

Franco Cordero ha dedicato studi pregevolissimi all'orrore ed all'errore insito nell'alchimia inquisitoria (143):

"Tortura", da *torquere*, indica l'atto del torcere: ad esempio, filati, rami, tralci, olive, membra umane; così l'aggiustaossa rimedia alle slogature (nel mio dialetto li chiamano "settimini", presupponendo abilità particolari nei nati prematuri); hanno fine terapeutico anche operazioni intese allo scioglimento delle lingue; *tortor* chi le compie, mestiere infame. Siccome serve *ad eruendam veritatem*, il nome dell'interrogatorio assorbe l'idea dei tormenti: *quaestio* e *question* (...). Ne parla il *Corpus iuris*, piuttosto male, come d'un mezzo da prendere con le molle: «*res fragilis et periculosa*», nota Ulpiano riferendo argomenti tramandati nella retorica greco-romana; il colpevole *hard*

¹³⁹ F. Cordero, *Quando viene profanato il corpo*, su *Repubblica* del 19 maggio 2004.

¹⁴⁰ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, p. 46.

¹⁴¹ M. Foucault, *La verità e le forme giuridiche*, Città del Sole, Napoli, 2007, p. 80.

¹⁴² C. Costanzi, *op. cit.*, p. 83.

¹⁴³ F. Cordero, *Quando viene profanato il corpo*, su *Repubblica* del 19 maggio 2004.

boiled resiste uscendo indenne; l'innocente dai nervi scoperti racconta quel che vogliono, sputando false confessioni prima che l'abbiano toccato, alla sola vista degli arnesi (*territio*, nella nomenclatura medievale).

(...)

L'ordalia, da *Urteil*, giudizio. Lo *iudicium Dei* consiste nel sottoporre una delle parti (individuata dalla sentenza) a esperimenti d'esito prevedibile: normalmente subisce ustioni chi corre a piedi nudi su carboni accesi o vomeri incandescenti o impugna un ferro rovente (*iudicium ferri candentis*); o affonda il braccio nel calderone d'acqua bollente (*iudicium aquae ferventis*); quando esca incolume, ha vinto. Tutte le probabilità gli stanno contro, ma essendo spesso manipolato l'esperimento, gli esiti dipendono da materiali istruttori occulti.

(...)

L'istruttore diventa psicanalista. Gl'interrogatori forniscono enormi flussi verbali: i notai criminali li raccolgono usando solo più carta; costerebbe troppo la pergamena usata nei vecchi giudizi, dove correvano poche parole.

(...)

L'inquisito è animale da confessione, adoperabile finché l'analista vi abbia interesse. Trasudano malafede i lamenti tramandati nei secoli sugli abusi. Li declamano a freddo, con le stesse parole, dottori, giudici, consulenti, integrati nel sistema. L'ordigno dura tanto perché viene comodo: oltre date soglie qualunque paziente capitola; l'operatore sbrogia i casi come vuole.

I Tribunali ecclesiastici della Santa Inquisizione operarono, con questi metodi che oggi appaiono aberranti, dal 1179 fino al XVII secolo, perseguitando eretici, atei, persone – spesso donne – accusate di malefici e stregoneria o ritenute depravate per il loro stile di vita o per le loro condotte sessuali.

La crisi dell'*ordo iudiciarius* della Chiesa, già impostosi come unica alternativa alla *vacatio* del potere politico altomedioevale, e la contestuale affermazione di nuove entità statali in tutta Europa, ha condotto a una nuova trasformazione del processo come luogo di affermazione del potere, che culminerà nella spettacolarizzazione delle esecuzioni capitali nelle piazze alla presenza dei sovrani e del popolo nel Seicento assolutista (¹⁴⁴).

Sarà solo con la piena affermazione dell'Illuminismo e, successivamente, dello Stato costituzionale di diritto che anche la liturgia penale si solleverà dall'oscurantismo per privilegiare una visione moderna, maggiormente sensibile ai diritti umani ed alla prova propriamente scientifica.

¹⁴⁴ Così C. Costanzi, *op. cit.*, p. 86.

§ 6. I processi alle streghe

Fra il XV ed il XVII secolo, nelle varie regioni d'Europa viene ad esasperarsi sino al parossismo la "caccia alle streghe", fomentata dalle massime istituzioni religiose dell'alto medioevo: un fenomeno tanto diffuso da divenire metafora per antonomasia della persecuzione irrazionale ed indiscriminata nei confronti di intere categorie di persone.

Le donne furono, loro malgrado, le vittime preferenziali di una mobilitazione inquisitoria perpetrata con straordinaria violenza, non lesinando il ricorso alla tortura ed al rogo, a fronte del solo sospetto di un maleficio, del "patto col diavolo", della depravazione peccaminosa delle *mulieres maleficae*: le streghe, per l'appunto.

Difficile risalire alle matrici più profonde di una vicenda storica, tanto prolungata nel tempo e così cupa ed inquietante. Forse è vero, come ha sottolineato lo storico **Giorgio Galli** (1928-2020), che alla sua radice va intravisto il segno del conflitto culturale che ha segnato l'ultimo scorcio dell'età di mezzo (il medioevo) fra le emergenti culture alternative e minoritarie "sfidanti" - quella del "dionisismo", delle "baccanti", del movimento gnostico della stregoneria - caratterizzate dall'esaltazione del "femminile" e le culture egemoni del razionalismo greco (con l'emarginazione della donna) e della Chiesa cattolica universale (senza sacerdozio femminile) (¹⁴⁵).

In fondo, quando non affette da vere e proprie patologie psichiatriche per cui venivano ostracizzate nelle loro stesse comunità, le donne su cui l'*inquisitio* sperimenta il suo ampio repertorio di atroci afflizioni sono, per lo più, anticonformiste, stravaganti ed alcune convintamente provocatorie nei riguardi delle autorità precostituite.

Come ha scritto una attenta studiosa dell'Inquisizione medievale (¹⁴⁶):

Qualcosa di diverso che determina il grande passaggio da custode di antichissimi culti di fertilità a creatura nemica dei raccolti, evocatrice di grandine e tempeste, fonte di sterilità per uomini e animali; da benefica *domina nocturna* a *femina malefica*, creatura infernale, messaggera di morte, le cui funeste incursioni seminano tenebre e desolazione. L'elemento di novità non è riconducibile nemmeno alla capacità di operare delle streghe, né agli effetti del loro operare (divinazioni, incantesimi, fascinazioni, malefici), ma sta in grandissima

¹⁴⁵ G. Galli, *Manuale di storia delle dottrine politiche*, il Saggiatore, Milano, 1985, p. 13 s. Nello stesso senso, si v. G. Galli, *Occidente misterioso. Baccanti, gnostici, streghe: i vinti e la loro eredità*, Rizzoli, Milano 1987, p. 10.

¹⁴⁶ D. Corsi, *Diaboliche maledette e disperate. Le donne nei processi per stregoneria*, University Press, Firenze, 2013, p. 12, ove si cita R. Manselli, *Magia e stregoneria nel medioevo*, Giappichelli, Torino, 1976, p. 184.

parte nel patto che, all'interno della *societas christiana* le donne stringono con una divinità negativa che il cristianesimo aveva ben dichiarato al di sotto di Dio e che una evoluzione teologica distorta. e paradossale sollevava ora ad antitesi paurosa e terribile del Cristo crocifisso. E qui appare evidente come la strega sia condannata non solo per il carattere criminale dei suoi sortilegi e incantesimi, ma anche per i suoi poteri, per l'origine 'adultera' dei suoi poteri, capaci di conferire alla sua figura una sacralità il cui arcano carisma governa l'origine della vita, il nutrimento, la morte. Allo stesso modo delle mistiche e di molte sante, anche le streghe hanno le loro visioni e le loro estasi durante le quali incontrano il loro signore, ma ciò che inesorabilmente divide queste donne è la scelta di campo: da un lato le *sponsae Christi*, dall'altro le *adulterae Christi*, quelle che scelgono deliberatamente il *pactum* con l'antagonista, il nemico di Cristo, e con lui hanno un orrendo commercio: è una scelta che «addossa loro una personalità nuova, diversa, più decisamente anticristiana».

I processi alle streghe sono dettagliatamente disciplinati secondo un rituale mistico-giudiziario oltremodo preciso.

Dalla metà del XV secolo si assiste alla proliferazione di una moltitudine di manuali di demonologia e di "procedura inquisitoria". Il più noto fra tutti - se si eccettuano le pagine sparse curate dall'inquisitore spagnolo **Tomàs de Torquemada** (1420-1498) - rimane il celeberrimo trattato ***Malleus maleficarum*** (il "martello delle streghe"), affidato ai predicatori domenicani **Heinrich Institor** (1430-1505) e **Jakob Sprenger** (1436-1495).

Il *Malleus maleficarum* trasuda di furiosa misoginia. Prima della fine del Seicento arrivò a contare trenta edizioni e circa trentamila copie circolanti in tutta Europa.

Il testo riproduce ed avalla i peggiori pregiudizi contro le donne (¹⁴⁷):

La strega, "violentata e torturata dal diavolo incubo", è anche la sua "complice" nella pratica delle "sporcizie carnali", colpa femminile questa che sopravvive ancora oggi nei meandri più oscuri della nostra coscienza civilizzata. La maledizione delle streghe risiede, stando agli autori domenicani, oltre che nelle loro conoscenze del mondo invisibile e del sovrannaturale, nella conoscenza del corpo e delle cose di natura sessuale. Le streghe sono le "puttane del diavolo" e, in quanto detentrici del fuoco della passione carnale, rappresentano una minaccia per la collettività. La sessualità e le arti magiche, del le quali la strega è sia artefice che esperta conoscitrice, sono quindi gli elementi sovvertitori della società.

¹⁴⁷ V. Salles, *Il martello delle streghe*, in *Giornale storico del Centro Studi di Psicologia e Letteratura*, Fioriti, Roma, n. 14, 2012, p. 67 s.

Il rito inquisitorio, nella sua empietà, muove dal semplice sospetto indotto dalla "cattiva fama" della *femina malefica* e mira a far emergere con morbosa solennità il truce connubio sessuale (*pactum diabolicum*) che unirebbe la strega al demonio, sancito nel "sabba" dal "bacio col diavolo" (*l'osculum infame*) con cui la donna viene a concedersi all'anticristo (¹⁴⁸):

Durante le torture che precedevano la confessione ed il rogo, le guardie dovevano vegliare costantemente le streghe affinché queste non si suicidassero nella cella, come era avvenuto molte volte per le torture subite e per quelle ancora a venire, fino al momento della "confessione". Il tribunale ecclesiastico doveva in ogni modo riprodurre il più minuziosamente possibile, attraverso la confessione, l'episodio della violenza carnale da parte del diavolo a conferma dell'equazione tra sessualità femminile e stregoneria. Equazione che attribuisce gli "eccessi" magico-sessuali della donna all'adorazione del diavolo. La Strega-Donna che turbava l'ordine in ambito amoroso e sconvolgeva le menti degli uomini con la seduzione ed il suo potere invisibile, rispondeva a ciò che i due domenicani potevano rappresentarsi come adeguato contenitore per le loro proiezioni del Male assoluto. Bastava infatti un minimo sospetto per che ogni dubbio fosse dissolto e si procedesse, senza la minima esitazione, al *rimedio del fuoco*.

Nella tetra suggestione della liturgia medievale, «il riferimento alla setta, all'apostasia delle fede cristiana, al culto del Diavolo, omicidio rituale, tutto concorre a rendere il mito demoniaco un'eresia, la più terribile delle eresie poiché tende a rovesciare la religione di Cristo per sostituirla con la religione di Satana» (¹⁴⁹).

Il rogo era lo strumento catartico e liberatorio attraverso il quale la comunità esorcizzava il demonio che, nella visione dell'epoca, si era impadronito con lussuria del corpo della "malefica".

La strega, martoriata da una sadica sequela di indicibili torture, era indotta a confessare malgrado il diavolo e contro di lui. Costei era ritenuta, dall'inquisitore e dalla comunità, tutt'altro che indifesa e disarmata di fronte al giudice della fede. L'inquisita era aiutata e protetta direttamente dal maligno, secondo la *vulgata* del tempo, per cui strapparle la confessione equivaleva ad ottenere una vittoria contro Satana ma, paradossalmente, anche la sua ostinata resistenza alla tortura, presumibile indice di convinta innocenza, diveniva prova di colpevolezza,

¹⁴⁸ V. Salles, *op. cit.*, p. 69 s.

¹⁴⁹ J.-M. Sallmann, *Strega*, in *Storia delle donne. Dal Rinascimento all'età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 457.

poiché vi si ravvisava un'intercessione diretta di Lucifero per salvare la sua adepta (¹⁵⁰).

Si stima che siano state circa cinquantamila, in Europa, le vittime della "caccia alle streghe" nel corso del Medioevo. Decine di donne, durante il XVI secolo, vennero condannate al rogo in molte parti di Italia: i processi più noti si tennero in Toscana, in Piemonte, in Val Camonica, a Como, a Bormio, a Mirandola, a Rossino (nei pressi di Bergamo), in Val di Fiemme e nella zona di Triora (sulle colline liguri in provincia di Imperia). Un solo caso, per quanto famigerato, si registrò a Benevento.

Si ritiene che l'ultima condannata a morte per stregoneria in Europa sia stata la svizzera **Anna Goldi** (1734-1782), sottoposta alla ghigliottina perché ritenuta dedita alla "magia nera". Nel 2008, il parlamento cantonale svizzero ne ha riabilitato definitivamente la figura.

Ancor oggi il culto ed il timore delle "streghe" rimane vivo nelle leggende di molte comunità rurali e montane del nostro Paese.

§ 7. I reati culturalmente motivati

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si cimenta quotidianamente con vecchi e nuovi "**diritti culturali**" (¹⁵¹):

Considerato che, dal punto di vista antropologico, il diritto è una delle componenti del più ampio concetto di cultura, si potrebbe arrivare a dire che l'esistenza di diritti culturali sfida lo stesso principio di territorialità del diritto, in quanto incorpora non soltanto la *folk law*, ma anche la *official law*, la *written law* del gruppo culturale altro. Il caso del genitore italiano che durante una vacanza in Norvegia aveva dato uno schiaffo al figlio venendo arrestato per maltrattamenti su minore e che si difendeva sostenendo che le forme di punizione fisica non sono punite dal diritto italiano, è emblematico di questa possibilità. Può, nell'assetto dato dal diritto internazionale alla cultura, parlarsi di un diritto culturale del padre italiano a punire fisicamente il proprio figlio, visto che in Italia lo *ius corrigendi* fisico non è stato abolito integralmente, come lo stesso ordinamento giuridico italiano, riflesso della cultura italiana, dimostra?

L'idea dei diritti culturali, dunque, si rivela un contenitore aperto, una sorta di clausola di «rinvio mobile» verso tutto quel sistema organico che è una cultura, costituito anche dal diritto in senso oggettivo. Credo di non esagerare affermando che attraverso il riconoscimento della cultura come diritto o principio costituzionale, si è in qualche modo rivitalizzata la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici che si è

¹⁵⁰ A. Santangelo Cordani, "Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Officio", in *Historia et Ius*, n. 7, 2015, p. 14.

¹⁵¹ I. Ruggiu, *Il giudice antropologo e il test culturale*, in *Questione Giustizia*, n. 1/2017, p. 220.

trovata, di fatto, introdotta nei vari ordinamenti monisti sotto la veste dei diritti culturali.

In questo frangente, la dottrina penale è stata chiamata ad individuare strumenti adeguati per arginare i **reati «culturalmente motivati»**, vale a dire quei comportamenti posti in essere da un soggetto appartenente ad una cultura di minoranza (ad es. un immigrato) che configurano un crimine nell'ordinamento della cultura dominante (ad es. cultura italiana) ma che, nella cultura di origine del reo, sono considerati assolutamente normali o addirittura incoraggiati (¹⁵²).

Il nostro diritto positivo è colmo di "formule in bianco" che rimandano a concetti normativi culturali che si pretendono unanimemente noti, conosciuti e omogeneamente recepiti ed interpretati fra tutti coloro che sono sottoposti alla legge penale.

D'altronde, come ha precisato più volte la Corte di Cassazione, pressoché tutte «le fattispecie incriminatrici, per loro stessa natura, implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione» (¹⁵³).

Basti pensare, ad esempio, alla vaga astrazione del «comune sentimento del pudore», richiamato dal legislatore nella definizione di «atti e oggetti osceni», di cui all'art. 529, comma 1, codice penale o al disposto di cui all'art. 62, n. 1, c.p., laddove si fa riferimento fra le circostanze attenuanti ai «motivi di particolare valore morale o sociale»; all'art. 61, n. 1, c.p. che, nel quadro delle aggravanti, contempla i «motivi abietti o futili»; all'art. 564 c.p. che prevede il «pubblico scandalo» quale condizione obiettiva di punibilità del delitto di incesto; alla «morale familiare» postulata dall'art. 565 c.p. (attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica).

Le categorie criminologiche in cui vengono generalmente a collocarsi i "reati culturalmente motivati" sono le seguenti (¹⁵⁴):

- **omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare** dal genitore, dal marito, dal capofamiglia che, in virtù della sua cultura d'origine, si ritiene depositario, nei confronti degli altri membri della famiglia, di poteri e prerogative, da

¹⁵² F. Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010. Nello stesso senso si v. C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli*, Ets, Pisa, 2010.

¹⁵³ Tale affermazione ricorre, pressoché identica, nelle seguenti sentenze: Cass. pen., sez. III, 5 ottobre 2006, n. 33464; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2006, n. 19808; Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395; Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2001, n. 3990.

¹⁵⁴ F. Basile, *Le principali categorie dei reati culturalmente motivati*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 6, 2019, p. 135 ss.

tempo non più riconosciutigli dalla cultura (e dalla legge) italiana⁽¹⁵⁵⁾;

- **omicidi e lesioni a difesa dell'onore**, che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare "col sangue" l'uccisione di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo (c.d. "vendette di sangue"); altre volte, invece, viene in rilievo il concetto di onore sessuale, offeso da una relazione adulterina o da altra condotta ritenuta riprovevole; né mancano, infine, ipotesi in cui gravi fatti di sangue sono commessi per ristabilire la propria autostima, offesa da uno "smacco" ritenuto intollerabile in base ai parametri culturali d'origine⁽¹⁵⁶⁾;
- **reati di riduzione in schiavitù a danno di minori**, commessi da soggetti che invocano a propria scusa e/o giustificazione le loro ataviche consuetudini concernenti i rapporti adulti-minori;
- **reati sessuali**, le cui vittime sono ragazze minorenni che nella cultura d'origine dell'imputato non godono di una particolare protezione in ragione dell'età nella supposizione di una loro maturità psico-fisica precocemente raggiunta, o che risultano legate all'imputato da un cd. "matrimonio precoce", celebrato secondo la legge o le consuetudini del gruppo d'origine⁽¹⁵⁷⁾; altre volte, vittime di questi reati sessuali sono donne adulte alle quali la cultura dell'imputato – per il solo fatto di essere mogli o, *tout court*, persone di sesso femminile – non riconosce una piena libertà di autodeterminazione in ambito sessuale⁽¹⁵⁸⁾; altre volte ancora, vittime sono bambini (sia maschi che femmine) in tenera età, che ricevono carezze, palpeggiamenti, baci nelle parti intime quali

¹⁵⁵ V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2012, n. 12089, che nega qualsiasi rilievo alla motivazione culturale del padre marocchino che sottoponeva a ripetute vessazioni la figlia minore; Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906, con cui, per contro, la Corte riconosce ai genitori, di origine tunisina, imputati di maltrattamenti ai danni del figlio maggiorenne, le attenuanti generiche, prendendo atto che la loro cultura d'origine non ha consentito loro di rendersi conto dell'inadeguatezza del loro comportamento a fronteggiare la patologia comportamentale (iperattività e disturbo dell'attenzione) del figlio.

¹⁵⁶ V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 2015, n. 11591, con cui si conferma l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi ad un omicidio compiuto dai condannati per punire un soggetto che aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con una loro familiare, risultando a tal fine irrilevante l'appartenenza degli imputati ad un gruppo culturale (rom) connotato da una peculiare concezione dell'onore familiare; Cass. pen., sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51059, con nota di F. Basile, *Motivi futili ad agire*, in *Giur. it.*, 2014, p. 980, con cui, per contro, la Corte esclude l'aggravante dei futili motivi a carico di un padre egiziano di fede musulmana, che aveva tentato di soffocare la figlia, essendosi sentito disonorato dal suo comportamento, giacché la stessa aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e con un giovane di fede religiosa diversa.

¹⁵⁷ V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2017, n. 53135, con cui si conferma la condanna dell'imputato (sia pur ad una pena molto mite, anche grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche) per il delitto di atti sessuali con minorenne a danno di una minore di sedici anni consenziente (art. 609 quater co. 1 n. 2 c.p.): la ragazza conviveva more uxorio con l'autore in virtù di un matrimonio celebrato con rito rom.

¹⁵⁸ V., ad esempio, Cass. 31 maggio 2018, sez. III, n. 24594, con cui si conferma la condanna dell'imputato, di origini albanesi, per violenze sessuali e maltrattamenti a danno della moglie, respingendo la richiesta di riconoscere, a suo favore, la scriminante putativa dell'esercizio di un diritto (ovverosia il diritto che, secondo l'imputato, la sua cultura d'origine gli riconoscerebbe, di pretendere rapporti sessuali dalla moglie); per un caso analogo, con analoga soluzione (di cui protagonista è un marito di origine marocchina), v. Cass. pen., sez. III, 13 aprile 2015, n. 14960.

- asserite espressioni di affetto genitoriale o manifestazioni di buon augurio e prosperità ⁽¹⁵⁹⁾;
- **mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali**, suggerite, ammesse o addirittura imposte dalle convenzioni sociali, dalle regole religiose o dalle tradizioni tribali del gruppo culturale d'origine ⁽¹⁶⁰⁾;
 - **reati in materia di stupefacenti** aventi per oggetto erbe, bevande, misture il cui consumo è ritenuto assolutamente lecito e, talvolta, addirittura raccomandato, per motivi rituali o sociali, nel gruppo culturale d'origine (ad esempio, foglie di coca, khat, cannabis, "vino dell'anima");
 - **violazioni dei diritti dell'infanzia**, come nel caso dell'avviamento precoce dei minori al lavoro o all'accattonaggio ⁽¹⁶¹⁾, o del rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola a causa di riserve di tipo religioso-culturale rispetto alla scuola cui questi sono stati assegnati, o circa la ripartizione dei compiti educativi tra famiglia e collettività;
 - **reati concernenti l'abbigliamento rituale**, riguardanti casi in cui l'usanza tradizionale di portare un indumento (ad esempio, il burqa delle donne musulmane) o un amuleto simbolico (ad esempio, il kirpan degli indiani sikh) è stata vagliata alla luce della sua possibile rilevanza penale rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica ⁽¹⁶²⁾.

¹⁵⁹ V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, con nota di F. Basile, *Quanto conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giur. It.* 2018, p. 2246, relativa ad un padre albanese che compiva ripetutamente atti sessuali sul figlioletto di soli cinque anni (palpamenti nelle parti intime e 'succhiotti' al pene) per poi difendersi, in sede processuale, invocando asserite, ma non dimostrate, usanze tradizionali che riconetterebbero a tali comportamenti solo una manifestazione di affetto e buon augurio.

¹⁶⁰ V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, con nota di C. Grandi, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica*, in *Studium Iuris*, 2012, pp. 961 ss., con cui una madre nigeriana, imputata per aver concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria (artt. 110-348 c.p.), viene assolta per avere la stessa incolpevolmente ignorato (art. 5 c.p.) che la legge italiana riserva l'atto di circoncisione a personale medico (mentre lei aveva fatto circoncidere il proprio figlioletto ma da una "mammanna"); App. Venezia 23 novembre 2012, n. 1485, con nota di F. Basile, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24 del 2012, con cui si assolvono alcuni genitori nigeriani che avevano fatto praticare una minuscola incisione sul clitoride delle rispettive figlie, agendo, tuttavia, senza lo «scopo di menomarne le funzioni sessuali» (come, invece, richiesto dall'art. 583 bis co. 2 c.p.), bensì per compiere, in conformità con la propria cultura d'origine, un rito purificatorio e identitario.

¹⁶¹ V., ad esempio, Trib. Rovigo, sez. Adria, 9 febbraio 2010, relativa ad un padre di etnia rom, imputato del delitto di abbandono di minori (art. 591 c.p.) per aver lasciato incustodite all'ingresso di un supermercato le proprie figlie minori (di 13 e 7 anni), forse per chiedere l'elemosina, ma assolto per errore sul fatto escludente il dolo (47 c.p.), in quanto il giudice ha riconosciuto valido il rilievo secondo cui nella cultura di appartenenza dell'imputato la maturità psicofisica – e con essa l'autosufficienza – dei fanciulli si considera raggiunta già prima dei 14 anni, sicché il padre non si era reso conto di "abbandonare" le figlie.

¹⁶² V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739; Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163, Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2017, n. 24084, tutte e tre concernenti indiani sikh condannati ai sensi dell'art. 4 l. 110/1975 per aver portato in pubblico il coltellino kirpan, simbolo della loro religione; sull'ultima di queste sentenze, espressione di una sorta di "populismo giudiziario", si v. F. Basile e M. Giannoccoli, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, pp. 1 s

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo a queste tipologie di illeciti, specie ove commessi in ambito familiare, è stato a lungo caratterizzato dalla ferma esclusione di qualunque indulgenza connessa alla pur acclarata matrice culturale della condotta delittuosa⁽¹⁶³⁾.

Ogni argomentazione difensiva volta a paventare la scusabilità dell'azione criminosa indotta dalla "cultura di origine" del reo è stata respinta, finanche con sdegno, dalla Suprema Corte, in quanto ritenuta «in assoluto contrasto con le norme che stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano» e in particolare con i principi costituzionali (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) che sanciscono la pari dignità sociale dei coniugi, l'eguaglianza senza distinzione di sesso, i diritti della famiglia e i doveri verso i figli, i quali «costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come barbari a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona»⁽¹⁶⁴⁾.

Questa consolidata interpretazione giurisprudenziale è stata fatta oggetto, più di recente, di alcune critiche motivate.

Per il giurista *Ciro Grandi* ⁽¹⁶⁵⁾:

Al di là del discutibile tenore lessicale di taluni passaggi motivazionali, va sottolineato come la selezione degli argomenti utili a respingere le istanze difensive si sia rivelata nella sostanza non sempre perspicua. In sintesi, se il richiamo all'intangibilità di alcuni principi e beni dotati di fondamento costituzionale può a ragion veduta escludere la praticabilità del meccanismo scriminante – imperniato, ad esempio, sull'esercizio del diritto (art. 51 c.p.) a professare liberamente la propria religione (art. 19 Cost.) o a perpetuare le proprie tradizioni culturali – tale richiamo non appare altrettanto calzante laddove si tratti non di stabilire ciò che è (tipico e) antiggiuridico, quanto piuttosto di soppesare l'incidenza della motivazione culturale sulla valutazione del *quantum* (e, in casi estremi, dell'*an*) di colpevolezza individuale.

In questa prospettiva ⁽¹⁶⁶⁾:

il summenzionato richiamo all'invioabilità dei principi costituzionali non coglie più nel segno, giacché riconoscere al condizionamento culturale una qualche incidenza sul procedimento motivazionale non comporta certo l'attribuzione di una "patente di liceità" a comportamenti o

¹⁶³ C. Grandi, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati nella giurisprudenza italiana*, in *Diritto Penale e Uomo*, n. 6, 2019, p. 147 ss.

¹⁶⁴ Cass. pen., sez. VI, 24 novembre 1999, n. 3398. Nello stesso senso, *ex plurimis*, da Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 55.

¹⁶⁵ C. Grandi, *op. cit.*, p. 148.

¹⁶⁶ C. Grandi, *op. cit.*, p. 148.

consuetudini lesive dei diritti fondamentali: più limitatamente, ferma restando la tipicità e l'antigiuridicità del fatto, tale riconoscimento tenderebbe solo a personalizzare il giudizio di colpevolezza, che non dovrebbe trascurare l'intensa capacità orientativa esercitabile dalla cultura di provenienza sul comportamento dell'agente.

Forse persuasa da queste valutazioni giuridico-antropologiche, la Cassazione sembra aver mutato da ultimo opinione, mostrando una minor chiusura nel valorizzare *pro reo* la matrice culturale della condotta illecita.

Con alcune significative eccezioni, quasi tutte le pronunce riconducibili a questo più recente orientamento giurisprudenziale hanno limitato le ricadute in *bonam partem* del movente culturale all'entità della pena, vuoi in relazione all'applicabilità delle circostanze, vuoi limitatamente alla commisurazione infraeditale.

§ 8. Antidiritto e mediazione nell'antropologia giuridica

Ogni regola giuridica e sociale, anche quella più arcaica, confida nell'ottemperanza spontanea del singolo consociato ma, ciononostante, presuppone sempre, in maniera diversificata a seconda delle epoche, una qualche reazione alla violazione del precetto normativo.

Lo studio della cultura (giuridica) dell'uomo, dalla protostoria ad oggi, ci consegna un ampio ventaglio di rimedi all'**antidiritto** che spaziano dall'autotutela alla sanzione (anche più estrema), dalla riparazione alla riappacificazione.

Come ricorda Rodolfo Sacco (¹⁶⁷):

all'interno del gruppo – e soprattutto all'interno del gruppo piccolo – domina l'esigenza di salvaguardare la compattezza della comunità, e perciò la comunità (per bocca del capofamiglia o delle persone ascoltate) promuove la conciliazione. Non sempre essa sarà possibile o consigliabile. Ma, nei limiti in cui l'inserimento del soggetto nel gruppo ha un carattere vitale per il gruppo stesso, quest'ultimo può irrogare sanzioni non distruttive, a sfondo sociale o psicologico, quali il biasimo, lo scherno, il rinnegamento della parentela.

In estrema sintesi, si può dire che esistono tre soli modi di gestire un conflitto derivante alla violazione (reale od anche solo presunta) di una norma giuridica e/o sociale:

¹⁶⁷ R. Sacco, *op. cit.*, p. 315.

1. consentire l'affermazione del soggetto fisicamente, militarmente o socialmente più forte a discapito del più debole (*homo homini lupus*);
2. stabilire quale, fra le parti contrapposte su un piano paritario, ha ragione sulla base delle norme giuridiche ed imporre il rispetto della decisione giudiziaria;
3. tentare di conciliare le parti, tenendo conto delle diverse aspettative e dei loro confliggenti interessi.

Sarebbe però scorretto affermare che una soluzione, fra quelle proposte, escluda di per sé, ontologicamente, l'altra. Tutte queste modalità di gestione dei conflitti interpersonali tendono quasi sempre a coesistere, nell'esperienza giuridica e di vita quotidiana, in una sorta di progressione non sequenziale fra di loro.

A partire dagli anni '70, l'antropologia giuridica si è soffermata nella elaborazione, descrizione e sperimentazione di modelli di *informal justice*, volti a consentire la pacificazione sociale attraverso strumenti di **negoziazione e mediazione** (*Alternative Dispute Resolution*) alternativi all'imposizione giudiziaria ed all'affermazione della pre-potenza altrui.

Non sono affatto rare, nella storia dell'umanità, le esperienze positive di giustizia riparativa che, affrancate dalla farraginosità dei bizantinismi giudiziari, hanno consentito l'effettiva e più rapida realizzazione delle istanze compensativo-satisfattorie delle parti in contrasto (¹⁶⁸).

Nelle civiltà primitive, le liturgie conciliative prevedevano quasi sempre il coinvolgimento dei gruppi parentali delle parti in conflitto.

In tempi recenti, il caso di studio di maggior interesse è certamente costituito dal nuovo Sudafrica, ove si è corrisposto all'attesa di verità e giustizia dei familiari delle vittime dei crimini dell'*apartheid*, assicurando nel contempo l'immunità ai responsabili che rendevano piena ed integrale confessione dinanzi una apposita *Commissione per la Verità e la Riconciliazione*, presieduta da una figura di altissima levatura morale come l'arcivescovo anglicano Desmond Tutu (*South African Truth and Reconciliation Commission*). Forse mai come in questa vicenda, l'incontro fra vittime e carnefici si è rivelato provvidenziale per consentire ad una intera comunità nazionale di (provare a) voltare pagina rispetto agli orrori del proprio passato (¹⁶⁹).

¹⁶⁸ M. Bouchard-G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005.

¹⁶⁹ A. Lollini, *Costituzionalismo e giustizia di transizione. Il ruolo costituente della Commissione sudafricana verità e riconciliazione*, Il Mulino, Bologna, 2005; G.L. Potestà-C. Mazzucato-A. Cattaneo (a cura di), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla conciliazione*, Il Mulino, Bologna, 2017.

Oggigiorno il ricorso alle **pratiche di mediazione**, anche e soprattutto in ambito pre e stra-giudiziale, viene convintamente sostenuto ed avallato anche dagli antropologi non già quale forma di "utile compromesso", ma come "opportunità" di comprensione dell'altro diverso da sé; di affermazione ed auto comprensione di sé in funzione ed alla presenza dell'altro; di creazione di un nuovo stato rappresentativo delle parti conseguente all'illecito causato o solo percepito (¹⁷⁰).

Nella pratica della mediazione muta il paradigma antropologico dell'incontro-scontro fra reo e vittima che viene favorito, razionalizzato e mitigato grazie alla disponibilità delle parti ed all'intervento del mediatore che non è mai "giudice" *super partes*, ma "terzo" *inter partes*. Come ha scritto **Eligio Resta** (1948-vivente) (¹⁷¹):

mentre il giudice è pensato nei sistemi moderni come *nec utrum, né l'uno né l'altro, né questo né quello*, neutro appunto, il mediatore deve essere *questo e quello*, deve perdere la neutralità e perderla fino in fondo. Solo così si realizza la sua identità come differenza rispetto al giudice, ma si realizza la sua differenza, come identità rispetto alle parti (...). Soltanto grazie a questa differenza rispetto al giudice, a questa sua intrinseca *parzialità*, il mediatore può trovare il *rimedio* al conflitto.

§ 9. Il linguaggio del diritto

La recente riforma normativa con cui si è inteso rafforzare il principio della presunzione di innocenza, emanata col d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in ossequio alla direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016 del Parlamento e del Consiglio europeo, sancisce espressamente che «è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili» (art. 2, comma 1).

Il legislatore ha sentito così la singolare esigenza di imporre *ex lege* una sorta di glossario da utilizzare, nel lessico istituzionale, per evitare la pregiudiziale stigmatizzazione dell'indagato-imputato.

Le parole, veicolo di messaggi e stereotipi culturali, hanno un peso oltre che un senso. E, in particolare - vien da dire - in ambito penale, ove

¹⁷⁰ Per una interessantissima esperienza di mediazione fra colpevoli e vittime della lotta armata in Italia, si v. fra tutti G. Bertagna-A. Ceretti-C. Mazzucato, *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2017. In tema si v. G. Vasaturo, *Verità è giustizia per le vittime del terrorismo italiano. Un'ipotesi di mediazione sociale*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, n. 2, 2007, pp. 1-22.

¹⁷¹ E. Resta. *Il diritto fraterno*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 89. Si v. sul punto anche G. Zagrebelski, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

ciascuno di noi è potenzialmente esposto, suo malgrado, al rischio di subire l'onta di un sospetto, di un'accusa devastante o di un processo da cui discende inesorabilmente disagio, emarginazione se non addirittura ripudio sociale.

Non ci si deve meravigliare, allora, del fatto che negli ultimi decenni prima la dottrina ed ora lo stesso legislatore abbiano percepito la necessità di fornire indicazioni precise anche nell'uso corretto delle "parole" del diritto.

La dimensione culturale del giurista trova la sua sublimazione proprio nella padronanza di un linguaggio tecnico, altamente specialistico, che risulta a tratti innegabilmente etichettante; astruso per la gran parte delle persone; ostentatamente settario ⁽¹⁷²⁾.

Il dotto della legge matura, assai precocemente, un amore smisurato per il gergo che lo accomuna ai soli "operatori del diritto"; un idioma che lo porta ad affrancarsi, del tutto normalmente e più o meno consapevolmente, dalla sua formazione di base per imporsi all'interno di una comunità ristretta, accessibile a pochi ma in grado di condizionare l'esistenza di molti.

È così che l'abitudine ad ascoltare ed a reiterare gli stilemi del "giuridichese", del "legalese" o della "retorica forense" porta il giurista a ridimensionare l'oggettiva sgradevolezza, improprietà e ridondanza di certe formulazioni, finendo paradossalmente per perpetuarne l'utilizzo a discapito della correttezza grammaticale e, talora, della dignità delle persone coinvolte nella vicenda penale e del rispetto dell'identità di genere.

L'insigne studioso **Franco Cordero** (1928-2020), anch'egli aduso ad una prosa assolutamente riconoscibile, non mancò denunciare impietosamente l'ineleganza (per usare un eufemismo) del linguaggio giuridico ⁽¹⁷³⁾:

Lessico opaco, gergale, criptico, elusivo, e sintassi tortuosa. Persino i lettori esperti ogni tanto faticano a capire. Spira ipnosi dagli stereotipi: parole, sintagmi, frasi, interi discorsi, passano tali e quali in mille testi; l'asfissiante mimetismo esclude ogni parola viva. Quasi una scrittura automatica, alimentata dal ciclo sonnolento delle "massime", dove astrazioni a maglie larghe sorvolano su qualità nient'affatto inutili alla diagnosi giuridica; alcune non corrispondono al clou deciso; e tali distonie riproducono i vecchi arcaismi. Povero lo scandaglio nomenclatorio, deboli trame sintattiche: ai due difetti supplisce l'enfasi; quanto meno dicono, tanto più declamano. Correlativamente al deperimento espressivo logico proliferano segnali allusivi, o così

¹⁷² F. Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico*, Il Mulino, Bologna, 2010.

¹⁷³ F. Cordero, *Stilus Curiae*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 33.

recepibili: condanne e proscioglimenti incidono su interessi individuali e collettivi; impossibile che atti simili nascano gratuiti; quando l'autore li formula in termini oscuri o ambigui, supponiamo che le ragioni effettive siano sommerse. Sensazione devastante. Risulta tossico anche l'eretismo dialettico: qualcuno esegue numeri da *jongleur*; ad esempio, ignaro del canone *in claris non fit interpretatio*, accumula pagine a dozzina "dimostrando" come una formula legale dal senso ovvio significhi l'opposto dell'apparente, in guerra con lessico, ortografia, grammatica; o compone trattatelli imbellettandoli con una *Begriffsjurisprudenz* aliena dal quadro della decisione, e almeno fosse intenditore; spesso è uno stregone apprendista. Non sono difetti da poco ed essendo radicati nelle strutture (l'inquisizione secerne pensiero paranoide) o nei cromosomi culturali (quel latino bastardo, combinato ad astuzie avvocatistiche, ha spento il gusto dei fatti), finché durino le matrici, costituiranno un dato naturale; in tali limiti suona velleitaria ogni proposta sui rimedi. Dipendesse da me, allestirei il tirocinio degli apprendisti su due regole. Prima: imparino a usare i testi legali; Incredibile quanta fumisteria nasca dall'ignoranza degli articoli applicabili al caso. Seconda: dicano tutto quanto conta, scrivendo poco e chiaro.

Non manca chi ha intravisto nel linguaggio giuridico più di qualche connotato misogino e sessista, specie laddove ricorre il riferimento predominante al maschile ed alla figura dell'"uomo" (si pensi ad esempio al disposto di cui all'art. 575 c.p. in tema di omicidio o all'art. 1176 c.c. inerente la diligenza del "buon padre di famiglia" nell'adempimento dell'obbligazione) ⁽¹⁷⁴⁾.

Filologi e linguisti hanno individuato una serie di stereotipi sintattici che flagellano il linguaggio, specie quello penale, a discapito della chiarezza espositiva ⁽¹⁷⁵⁾:

- l'uso del "si" con l'infinito retto da un verbo modale (es. deve osservarsi; deve ritenersi ecc.);
- la collocazione del soggetto dopo il verbo in frasi principali (es. ritiene la Corte; deduce il Tribunale ecc.; soggiace alla pena chiunque ecc.);
- eccesso nel porre prima l'aggettivo del sostantivo (es. stretta interpretazione; generale divieto; legale rappresentante; appellata sentenza ecc.);
- sovrabbondanza dei participi presenti (es. giudicante; ricorrente; appellante ecc.);
- abuso dell'imperfetto narrativo per la ricostruzione del fatto (es. la vittima percorreva la strada, ove veniva avvicinata ecc.);

¹⁷⁴ P. Di Nicola, *La giudice. Una donna in magistratura*, Ghena, Roma, 2012, p. 122 s. Al riguardo si v. C. De Maglie, *Verso una lingua del diritto penale non sessista*, in *Criminalia*, 2020, p. 71 ss.

¹⁷⁵ C. De Maglie, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, p. 128 ss. in cui si richiama B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici*, Einaudi, Torino, 2001, p. 155 ss.

- il labirinto delle negazioni multiple (es. la norma è incostituzionale nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della legge penale l'ignoranza inevitabile ecc.);
- lunghezza intemperante dei periodi, con eccesso di subordinate;
- utilizzo di espressioni macchinose per evitare la ripetizione (ad es. l'art. 63 c.p. stabilisce: "quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa ecc.");
- abuso delle citazioni latine (*a fortiori, de qua, de quo, modus operandi, ab initio, erga omnes* ecc.);
- uso di espressioni pompose, ridondanti, superflue (es. ricordo a me stesso, di guisa che, ecc.);
- abuso di parole straniere, pur traducibili facilmente in italiano (es. *leitmotiv, leading case, Grundnorm, work in progress* ecc.).

È auspicabile che l'evoluzione culturale consenta, prima o poi, di superare questi vizi atavici del linguaggio giuridico, pur preservandone il rigore e l'austerità, in modo da consentire a chiunque l'immediata comprensione dei testi normativi, come peraltro prescritto dalla Consulta in una sua celeberrima pronuncia allorché ebbe ad ammonire sull'esigenza di emanare norme penali «chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di "rilievo costituzionale" e tali da esser percepite anche in funzione di norme "extrapenali", di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare» (Corte costituzionale, sentenza 23 marzo 1988, n. 364).

§ 10. La cultura del garantismo penale

A partire dagli anni '60 del secolo scorso, la riflessione sul garantismo penale ha coinvolto i più autorevoli giuristi, chiamati a declinare i principi costituzionali nella dimensione pratica e quotidiana del potere punitivo dello Stato.

A **Luigi Ferrajoli** (1940-vivente) si deve l'elaborazione sistemica di una teoria del garantismo penale che ancor oggi si eleva, anche in termini propriamente antropologici, quale modello di comprensione della forza e dei limiti della giuridicità in ambito penale, laddove la connotazione afflittiva dei provvedimenti giudiziari va ad incidere direttamente sugli spazi di libertà, autonomia, democrazia e, più in generale, sulla vita dei cittadini (¹⁷⁶).

In questa prospettiva, il garantismo è «un carattere della legalità e della giurisdizione penale e riguarda la tutela di tutti i consociati – imputati, colpevoli, vittime, terzi – dall'incontro con le potenzialità liberticide del

¹⁷⁶ L. Ferrajoli, *Il paradigma garantista*, Esi, Napoli, 2016.

diritto e del processo penale anche qualora non sia puramente orientato a un saldo negativo (male + male) nella risposta al delitto, perché l'intrinseca lesività dell'arma penale la rende necessariamente sottoposta ad una serie di "limiti" universalmente previsti in tutte le legislazioni»⁽¹⁷⁷⁾.

La **cultura del garantismo** si rivolge, dunque, al diritto con lo sguardo di coloro che sono più deboli e vulnerabili al cospetto del potere coercitivo, postulando la «soggezione al diritto di qualunque potere, sia esso pubblico o privato, tramite vincoli giuridici e controlli giurisdizionali idonei a impedirne, a garanzia dei diritti di tutti, l'esercizio arbitrario o illegale»⁽¹⁷⁸⁾.

L'esigenza di contenere l'impatto afflittivo e punitivo della penalità costituisce, nell'approccio garantista, il presupposto stesso dello Stato liberale che dovrebbe forgiarsi sull'idea del **diritto penale minimo**, per cui alla criminalizzazione delle condotte e, quindi, della persona si dovrebbe pervenire solo come *extrema ratio*, quando ogni altro strumento giuridico extrapenale non risulti idoneo a contenere l'illecito e ad orientare i comportamenti individuali⁽¹⁷⁹⁾.

In questa prospettiva⁽¹⁸⁰⁾:

Il garantismo non è solo un *modello di diritto* caratterizzato dalla presenza di garanzie volte ad assicurare il massimo grado di effettività al catalogo dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Esso è altresì una *filosofia politica* sugli scopi e i fondamenti che giustificano il diritto e, insieme, una *teoria giuridica* delle garanzie di quei principi di giustizia che sono formulati nelle costituzioni degli ordinamenti democratici.

Come *filosofia politica*, esso è una dottrina normativa sul dover essere del diritto *da un punto di vista assiologico esterno*. Di qui la sua dimensione progettuale, oltre che normativa. La dottrina filosofica del garantismo, infatti, elabora e progetta i modelli normativi che nei diversi settori dell'ordinamento, e non solo in quello penale, valgano a giustificare volta a volta il diritto quale legge del più debole. E vale altresì a fornire i criteri di critica e di delegittimazione esterna dei profili di ingiustizia del diritto in concreto, o di sue singole norme o istituti, in quanto contrari o anche solo inadeguati a tale ruolo giustificante.

¹⁷⁷ M. Donini, *Garantismo penale oggi*, in *Criminalia*, 2019, p. 393.

¹⁷⁸ L. Ferrajoli, *Cos'è il garantismo*, in *Criminalia*, 2014, p. 132.

¹⁷⁹ Fra tutti, U. Curi-G. Palombarini (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma, 2002.

¹⁸⁰ L. Ferrajoli, *Cos'è il garantismo*, cit., p. 133 s.

Come *teoria giuridica*, il garantismo è invece una teoria empirica, e insieme normativa, sul dover essere del diritto *dal punto di vista giuridico interno* dei principi di giustizia incorporati come norme positive nelle costituzioni degli ordinamenti democratici. In questo senso esso si confonde in gran parte con il costituzionalismo, ossia con quella straordinaria innovazione del diritto moderno che consiste nella progettazione anche sostanziale del diritto da parte del diritto medesimo. E si configura da un lato come teoria progettuale, volta a colmare o a integrare le eventuali lacune delle garanzie richieste dai diritti costituzionalmente stabiliti, dall'altro come teoria critica, volta a identificare i profili di invalidità e di incoerenza, rispetto al modello costituzionale, della legislazione vigente e della pratica giudiziaria.

I principali assiomi su cui si fonda la **cultura del garantismo penale** sono dieci (¹⁸¹):

- 1) *Nulla poena sine crimine*: nessuna pena senza reato (principio di retributività o della consequenzialità della pena al reato);
- 2) *Nullum crimen sine lege*: nessun crimine senza legge, non vi è reato se la fattispecie criminosa non è stata precedentemente qualificata come illecito penale (principio di legalità);
- 3) *Nulla lex (poenalis) sine necessitate*: nessuna legge penale senza necessità, il ricorso alla legge penale va contenuto al minimo ed a casi di concreta indispensabilità (principio di necessità o di economia);
- 4) *Nulla necessitas sine iniuria*: nessuna necessità della legge penale senza concreta lesione di un bene giuridico (principio di offensività o della lesività dell'evento);
- 5) *Nulla iniuria sine actione*: nessuna lesione di un bene giuridico senza una condotta attiva od omissiva (principio di materialità o exteriorità dell'azione);
- 6) *Nulla actio sine culpa*: nessuna azione (penalmente rilevante) senza coscienza e volontà della condotta da parte del reo (principio di colpevolezza o della responsabilità personale);
- 7) *Nulla culpa sine iudicio*: nessun giudizio di responsabilità penale senza un processo (principio di giurisdizionalità);

¹⁸¹ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 69.

- 8) *Nullum iudicium sine accusatione*: nessun processo penale senza una chiara e preventiva contestazione penale (principio accusatorio o della separazione fra giudice e accusa);
- 9) *Nulla accusatio sine probatione*: nessuna accusa penale senza elementi sufficienti di prova (principio dell'onere della prova);
- 10) *Nulla probatio sine defensione*: nessuna prova penale senza consentire il diritto alla difesa (principio del contraddittorio).

I primi sei assiomi rilevano quali garanzie di diritto penale sostanziale; gli ultimi quattro quali principi garantistici del processo penale.

Il garantismo penale designa, in opposizione alle concezioni meramente formali della democrazia, quale onnipotenza della maggioranza, la dimensione veramente costituzionale e sostanziale del diritto che vincola finanche il legislatore non solo quanto alla forma, cioè al *chi* e al *come* delle prescrizioni normative, ma anche quanto alla sostanza, cioè al *che cosa* non è consentito decidere o non decidere. D'altro canto, nessun altro ambito della giuridicità riflette il sentire politico, lo spirito del tempo, più del diritto penale che è, esso stesso, espressione di una visione propriamente politica ⁽¹⁸²⁾.

Sul piano della "cultura giuridica", il garantismo penale si pone in antitesi rispetto all'ideologia del **giustizialismo** ed alla degenerazione incipiente e progressiva del **populismo penale** che ha segnato, anche in Italia, soprattutto negli ultimi anni, il dibattito e le strategie di politica criminale ⁽¹⁸³⁾, favorendo «una accentuata strumentalizzazione politica del diritto penale, e delle sue valenze simboliche, in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e allarmi a loro volta indotti, o comunque enfatizzati da campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio-criminalità; in particolare il presunto rischio proveniente dal "diverso", identificato preferenzialmente in quegli immigrati irregolari», strumentalmente dipinti come «i nuovi 'nemici' della società da controllare, punire e bandire» ⁽¹⁸⁴⁾.

In maniera tanto suggestiva quanto efficace, è stato rilevato come il populismo penale alimenti in sé «il demone del furore punitivo che reclama sempre nuove leggi incriminatrici, maggiore severità repressiva, più edifici carcerari, più condannati dietro le sbarre» ⁽¹⁸⁵⁾, in un circuito autopoietico decisamente involutivo dal punto di vista della civiltà giuridica.

¹⁸² Così anche M. Donini, *op. cit.*, p. 420.

¹⁸³ In argomento si v., fra gli altri, S. Anastasia-M. Anselmi-D. Falcinelli, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Cedam Padova, 2015.

¹⁸⁴ G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 97.

¹⁸⁵ E. Amodio, *A furor di popolo*, Donzelli, Roma, 2019, p. 145.

Cap. 4
L'antropologia criminale

§ 1. La fisiognomica

L'antropologia criminale, branca autonoma dell'antropologia fisica, trae origine dalle più risalenti ed ardite dissertazioni della fisiognomica e della frenologia. Già nell'antichità, illustri scienziati hanno coltivato l'illusione di poter ricavare dai lineamenti e dalla forma complessiva del volto umano, impronte esteriori del carattere dell'individuo e riscontri predittivi di una sua tendenza a delinquere.

La **fisiognomica** nasce come pratica intuitiva che si concentra sulla meticolosa analisi dei tratti esteriori del viso, ritenuti indicativi del temperamento innato della persona.

Giovan Battista Della Porta (1535-1615) è stato il primo (ma non certo l'unico) a dedicare maniacale attenzione nel registrare le misure antropometriche dei "delinquenti" per ricavare il profilo tipico del "criminale per natura" che lui descrive in questi termini (¹⁸⁶):

Uomo bestiale, malizioso, quel vizio che avanza ogni vizio, anzi è sentina d'ogni vizio, che scacciata ogni ragione, magna carni humane, usi coito con le figlie, ammazzi figli e quelli poi li porga a mangiare ai padri; capelli duri, capo duro et aguzzo, stretto ed acuto, orecchie molto grandi e languide, fronte dura ed aspra, occhi oscuri piccoli e secchi, cavi che scorrono et fermo sguardo; le guancie strette e lunghe.

Nel suo *De humana Physiognomonia* del 1586, Della Porta sostiene che «la fisiognomica è il mezzo che fa conoscere quali sono il naturale e il costume degli uomini attraverso i segni fissi e permanenti del corpo». Tanto inquietante quanto significativo è il corredo iconografico di volti umani ed animali che Della Porta pone a confronto, nel suo libro, per suffragare la sua teoria.

In epoche precedenti, lo stesso Aristotele confidò nell'arte della fisiognomica (¹⁸⁷) e con lui Cicerone, che ne riprese gli insegnamenti nel suo *De fato*. Cenni di fisiognomica sono rinvenibili, peraltro, nelle opere di Tacito, Svetonio, Seneca, Plinio.

La fisiognomica viene introdotta nel panorama antropologico italiano all'inizio del XX secolo da **Paolo Mantegazza** (1831-1914), medico ed etnologo, autore del volume *Fisiognomia e mimica* (1861) che ebbe ad

¹⁸⁶ G.B. Della Porta, *Fisionomia umana*, Tozzi, Padova, 1623, p. 202.

¹⁸⁷ Aristotele, *De physionomia*, Lutetiae Parisiorum, MDCXXIX, p. 1169-1180.

esercitare notevole influenza nella creazione di “modelli culturali” di classificazione, obiettivamente discriminanti, degli uomini.

§ 2. La frenologia

La **frenologia** si concentra nello studio del cranio umano, quale componente organica ritenuta utile a rivelare, nella sua morfologia, il substrato coscienziale interiore dell'individuo.

Pioniere di questa “scienza” fu il teologo e predicatore svizzero **Johann Kaspar Lavater** (1741-1801) che, fra il 1775 ed il 1778, espose le sue teorie nel saggio *Frammenti fisiognomici*, a cui contribuì con alcuni disegni il suo ben più celebre amico Wolfgang Goethe.

Secondo la definizione fornita dallo stesso Lavater, «l'oggetto principale delle mie ricerche per scoprire il carattere e le disposizioni saranno la struttura ossea del cranio e le forme stabili del volto» giacché «il sistema osseo deve essere considerato come lo schizzo del corpo umano e il cranio è per me la base e il riassunto di questo sistema».

All'affermazione della frenologia diede un apporto incisivo **Joseph Gall** (1758-1828), il quale teorizzò l'esistenza di centri specifici dell'intelligenza, della volontà e delle altre funzioni psichiche superiori, individuabili attraverso l'esame della struttura del cranio che, con le sue protuberanze e depressioni presenti in ognuno in modo diverso, svelava lo sviluppo individuale della corteccia cerebrale sottostante. Con la sola palpazione si poteva quindi conoscere, secondo Gall, il carattere di una persona, le sue inclinazioni e qualità individuali.

Il suo allievo **Johan Gaspar Spurzheim** (1776-1832) approfondì e diffuse nel mondo le teorie di Gall, rendendo la frenologia popolarissima nei primi anni dell'Ottocento, anche fra pensatori come Hegel, Schopenhauer, Engels.

Il medico francese **Paul Broca** (1824-1880) istituì la *Société d'anthropologie* e la *École d'anthropologie* ove insegnò le tecniche più innovative di antropometria, con particolare riguardo alle misure craniche.

§ 3. La teoria dell'atavismo di Cesare Lombroso

Marco Ezechia, detto Cesare, Lombroso (1835-1909) è considerato il padre dell'antropologia criminale, nonché uno degli scienziati più eclettici, contrastati, sopravvalutati o sottovalutati (a seconda dei discordanti punti di vista) del XIX secolo.

In palese contrasto con gli assunti teorici della scuola classica di diritto penale, propugnati nel capolavoro di Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, 1764), Lombroso manifestò ferma avversione contro ogni visione razionalistico-illuminista del reato, inteso come atto consapevole e volontario di «libero arbitrio».

A questo medico, nato a Verona ma affermatosi accademicamente a Torino, si deve la **teoria del “delinquente nato”**, formulata nella sua

opera principale (*L'Uomo delinquente*, 1876), secondo la quale il comportamento umano non è appreso ma è condizionato da fattori organici innati; con la sua condotta delinquenziale, il criminale lascia semplicemente emergere gli indomabili tratti dello stadio più primitivo della evoluzione biologica della razza (¹⁸⁸).

In altri termini, per Lombroso "criminali si nasce, non si diventa".

Gli uomini «atavici» sono descritti, nei suoi scritti, come dei selvaggi viventi in mezzo alla fiorente civiltà europea, ridotti al ferino criminale, all'origine della specie e per questo imm modificabili e incorreggibili per costituzione.

Il delinquente agisce in obbedienza a un impulso primordiale, atavico appunto (dal latino *atavus* = antenato), sul quale non ha effetto alcun tipo di controllo. Nel bambino sarebbero già ravvisabili i germi della delinquenza, al punto che l'innocenza dei piccoli è intesa come un mero preconcetto di classe delle famiglie agiate, tanto che, per Lombroso, «i bambini hanno già passione per i liquori e nelle classi inferiori i piccoli bevono vino con delizia».

Le stesse malformazioni congenite del criminale sarebbero la prova scientifica della natura antropologica del delinquente nato: «quanti errori e quante illusioni risparmierebbe il criminalista e il psichiatro cui fossero note le risultanze della moderna antropologia e che sapesse con istrumenti e cifre, convincersi come alle aberrazioni del senso morale e della psiche corrispondano anomalie del corpo e del cranio in ispecie!» (¹⁸⁹).

Lombroso è influenzato dal positivismo di **Carl Vogt** (1817–1895), per il quale il pensiero è una secrezione del cervello come la bile lo è del fegato e l'urina dei reni, e da **Jacob Moleschott** (1822-1893) che nel suo *Il circolo della vita* del 1852 sostiene che le categorie di bene e male non sono affatto morali ma rispondono esclusivamente a leggi naturali.

Con Cesare Lombroso il **determinismo biologico** s'impone sul proscenio scientifico internazionale, opponendo le proprie aprioristiche implicazioni al principio della scelta individuale propugnato da Carrara, Beccaria e Romagnosi.

Si stima che nel corso della sua carriera accademica, Cesare Lombroso abbia analizzato un campione di 383 teschi di criminali morti e misurato le proporzioni in 3839 viventi, giungendo alla conclusione che l'uomo delinquente è già predeterminato a commettere il male perché biologicamente diverso.

¹⁸⁸ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Hoepli, Torino, 1876.

¹⁸⁹ C. Lombroso, *Studi clinici e antropometrici sulla microcefalia e sul cretinismo*, «Rivista clinica di Bologna», s. II, a. III, n. 7, 1873, p.193.

Alla pena va assegnata, secondo Lombroso, la sola funzione di incapacitazione selettiva, da imporsi attraverso l'isolamento del "delinquente nato" per una durata incerta, non predeterminabile e potenzialmente perpetua.

La predizione criminale è facilmente diagnosticabile, in questa teoria, attraverso una serie di segni inequivocabili fisici, morali e sociali che distinguono il reo dagli uomini normali.

Le **stigmati fisiche del "delinquente nato"** sono individuate da Lombroso nel seguente campionario di caratteristiche anatomiche: ridotta capacità cranica, spessore maggiore delle ossa craniche, deviazioni dal peso normale del cervello (deficienza o carenza), conformazione anomala del volto con fronte bassa o sfuggente, mandibole sviluppate e ossa zigomatiche pronunciate, orecchie prominenti o a sventola, strabismo, labbro leporino, difformità tra il labbro superiore e quello inferiore, sottigliezza anomala del labbro superiore, capelli lanosi o ricciuti, capelli particolarmente fitti in associazione a barba rada o mancante, eccessiva pigmentazione della pelle (più scura), sviluppo anormale della dentatura, mancinismo e balbuzie, maggiore acuità visiva, peluria.

A questi indicatori, si accostavano le **stigmati morali** che contemplano, nella visione lombrosiana: completa disvulnerabilità morale, eccessiva pigrizia, amore per le orge, irresponsabile brama del male, accidia, mancanza di ogni rimorso, impulsività, eccitabilità fisiopsichica, imprevidenza, impudenza (segnalata dall'assenza di reazioni vascolari: i delinquenti nati non arrossiscono) - e sociali.

Le **stigmati sociali** vengono invece individuate nei tatuaggi, che dimostrerebbero l'insensibilità al dolore e l'amore per gli ornamenti, nel linguaggio ricco di onomatopee con permanenza o ritorno a costumi barbari e ad un gergo furfantesco.

Cesare Lombroso ritenne, però, di essere approdato alla definitiva conferma delle sue teorie organiciste e biodeterministiche nel momento in cui rinvenne, nel corso di un'autopsia, la presenza di una fossetta nella zona occipitale mediana della teca cranica di Giuseppe Villella, descritto come un brigante ed oggi simbolo, per molti, della lotta contro il razzismo antimeridionale; in realtà un ladro comune, morto di malattia nel carcere di Vigevano nel 1864.

Ecco come il clinico descrive l'esame autoptico che cambiò la sua vita di scienziato (¹⁹⁰):

Mi misi dunque a studiare il delinquente nelle carceri e quivi un giorno mi imbattei in un brigante, il Villella (...). Il Villella essendo venuto a

¹⁹⁰ C. Lombroso, *La nuova scuola penale*, in *Archivio di Psichiatria, Scienze Penali ed Antropologia Criminale*, fasc. 1-2, 1910.

morte, in una fredda e grigia mattina di novembre, io ne feci l'autopsia, ed ecco, all'aprire del cranio, apparire all'occipite, proprio al punto dove ordinariamente si erge una cresta, una fossa che io chiamai occipitale mediana (perché si approfondiva in mezzo all'occipite) e che corrispondeva, come in questi, a una ipertrofia del Vermis, di quello che chiamano cervelletto mediano degli uccelli. Questo non fu solo un'ondata, ma un lampo rivelatore. Alla vista di quel cranio mi apparve a un tratto, come una larga pianura sotto un infinito orizzonte, illuminato il problema della natura del delinquente.

La fossetta occipitale mediana o cerebellare, caratteristica degli animali inferiori, diviene così icona dell'antropologia criminale lombrosiana.

§ 4. L'ultimo Lombroso

Nel 1893, Cesare Lombroso dà alle stampe il volume, scritto con il genero Guglielmo Ferrero, intitolato *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*: un'opera monumentale in cui sostenne che la criminalità femminile è meno diffusa di quella maschile perché la donna deviante esprime la sua innata pulsione antisociale nella prostituzione, tralasciando altre attività delinquenti.

Impernata di pregiudizi sessisti, imperanti (anche) all'epoca e di stereotipi grossolani, quest'opera lombrosiana promuove una visione discriminatoria della donna ritenuta inferiore all'uomo, finanche nel contesto criminale.

La prostituta manifesterebbe una lampante perversione, non riuscendo a realizzare i propri istinti di maternità, in quanto priva di affetti familiari e dedita all'alcoolismo.

Negli ultimi anni della sua vita, Lombroso fu attratto dallo studio dell'occultismo, dello spiritismo e dell'ipnotismo, curioso di esplorare il confine che unisce e divide la vita e la morte (¹⁹¹).

Il giudizio scientifico sulla produzione e sulle teorie di Cesare Lombroso è, oggi, inequivocabile (¹⁹²):

Valutato con principi strettamente critici e misurato con metodi più moderni, il materiale di Lombroso è oggi, prevalentemente, privo di valore; ugualmente si sono rivelate non sostenibili le sue teorie generalizzanti circa l'importanza della predisposizione criminale (teoria del delinquente nato) e la connessione tra il delitto e la pazzia (in particolare con l'epilessia), nonché la spiegazione del delitto come una regressione a livelli primitivi dello sviluppo dell'essere umano (teoria dell'atavismo).

Non può essere taciuto, inoltre, che una lettura strumentale e distorta delle teorie lombrosiane (certamente non rimproverabile all'eclettico studioso) ha favorito, durante il fascismo ed il nazismo, l'adozione di

¹⁹¹ C. Lombroso, *Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici*, Utet, Torino, 1909.

¹⁹² G. Marotta, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 134.

politiche razziste ed eugenetiche, culminate nello sterminio di massa di intere categorie di persone tacciate di essere di intralcio o "pericolose" per i "sani" e gli "eletti", in ragione della propria "diversità" fisica, etnica, religiosa, sessuale (ebrei, disabili, zingari, omosessuali) (193).

Ciononostante, come ha opportunamente osservato Gemma Marotta (194):

il contributo di Lombroso fu importante perché costituì, al suo tempo, il più fecondo tentativo di studiare il fenomeno della criminalità con il metodo dell'osservazione scientifica e, in particolare, perché affrontò un problema, quello del rapporto fra struttura corporea e comportamento, che si ritrova in pensatori classici e che, con strumenti più sofisticati, ha pure interessato eminenti specialisti contemporanei.

Bisogna allora riconoscere, al di là altro ogni motivo di critica, che (195):

L'Antropologia Criminale di Cesare Lombroso fu indispensabile per l'affermazione dell'identità scientifica e culturale delle scienze criminologiche, non soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa, collocandosi anzi nell'ambito di un movimento intellettuale profondamente impegnato nel rinnovamento culturale e politico del Paese. Tuttavia, quella fase va collocata nei suoi tempi, con i limiti e le contraddizioni che ne potevano derivare, ad iniziare dall'interpretazione dei fenomeni sociali nella prospettiva deterministica delle scienze naturali.

§ 5. Antropologia criminale e polizia scientifica

A Cesare Lombroso va dunque riconosciuto quanto meno il merito di aver nobilitato l'antropologia criminale, quale scienza ancillare per le indagini di polizia e, quindi, per il contrasto al crimine.

Il medico legale **Salvatore Ottolenghi** (1861-1934), che di Lombroso fu assistente universitario a Torino, fece istituire nel 1903, sulla base degli insegnamenti del maestro, la prima Scuola di **Polizia Scientifica** di cui fu il direttore.

Nell'ambito di questo nuovo organismo fu realizzato un Servizio di Segnalazione Fotografica ed un Servizio di Segnalazione Descrittiva dei sospettati, costituenti insieme il Servizio Antropopsicologico Biografico di Pubblica Sicurezza che iniziò a fornire le prime schede al nascente casellario giudiziario centrale.

Nell'alveo delle attività della polizia scientifica, trovarono immediata applicazione le tecniche perfezionate da **Alphonse Bertillon** (1853-

¹⁹³ L. Guarnieri, *L'atlante criminale. Vita scriteriata di Cesare Lombroso*, Mondadori, Milano, 2003.

¹⁹⁴ G. Marotta, *op. cit.*, p. 136 s.

¹⁹⁵ M. Correr-P. Martucci, *Elementi di Criminologia*, Cedam, Padova, 1999, p. 16.

1914), il creatore dell'**antropometria segnaletica**: il sistema di "identificazione personale" basato sul ritratto fotografico (di fronte e di profilo sinistro a tre quarti), accompagnato da un cartellino riportante tipologie e misure di varie parti del corpo, tuttora sostanzialmente in uso.

Il **bertillonage**, il sistema di individuazione proposto da Bertillon, viene così descritto in criminalistica (¹⁹⁶):

Alla ricerca dei tratti che distinguono il volto di una persona dall'altra e ne rendono possibile l'identificazione, Bertillon osserva che la misura delle ossa non si sviluppa ulteriormente, dopo i vent'anni, e varia sempre da individuo a individuo. A partire da questa "legge scientifica" si propone di stabilire il codice dell'identità fissando quali siano le parti preferenziali da misurare (orecchio, naso ecc.), le forme tipologiche razziali e sociali, e i modi di misurazione. Stabilisce, inoltre, le condizioni e le regole per eseguire le fotografie, e a tal fine inventa un apparecchio - dotato di macchina fotografica e di un'asta di misurazione - che diviene strumento base del cosiddetto "bertillonage". (...) Il "bertillonage" viene sostituito in tutto il mondo, a partire dal 1905, dal più semplice e automatico sistema di "identità" attraverso le impronte digitali. Pur decadendo la sua antropometria, Bertillon, autore del classico volume *La Photographie Judiciaire* (1890), ha permesso e consolidato l'impiego della fotografia nella classificazione dei delinquenti.

Giovanni Gasti (1869-1939) perfezionò le indagini dattiloscopiche a fini investigativi e giudiziari, elaborando un sistema che consentiva l'identificazione delle persone sulla base della coincidenza delle impronte digitali. A partire dalla intuizione di questo funzionario di Polizia, è oggi possibile archiviare la traccia digitale e palmare di una mole infinita di persone, in modo da consentirne il riconoscimento attraverso la rapida consultazione di un *data base*. Negli ultimi anni, questa procedura di raccolta delle impronte digitali si è ulteriormente affinata grazie al progetto internazionale denominato A.F.I.S. (Automatic Fingerprint Identification System) recepito dalle forze di polizia di vari paesi del mondo.

§ 6. Le teorie sulle tipologie criminali

Nel Novecento, sulla scia delle congetture lombrosiane, molti autori contribuirono ad alimentare la ricerca fisio-somatica sulle "tipologie criminali".

¹⁹⁶ M. Picozzi-A. Zappalà, *Criminal profiling*, McGraw Hill, Milano, 2002, p. 40.

Ernst Kretschmer (1888-1964) cercò di dimostrare l'esistenza di una correlazione fra determinati "tipi costituzionali" (fenotipo) e l'agire criminale.

Nel tentativo di dimostrare il collegamento fra struttura fisica, carattere e anormalità mentale, egli distinse tre tipi costituzionali principali (¹⁹⁷):

- il tipo *leptosomo* o *astenico*, con corpo snello, testa piccola, torace ristretto, spalle esili, ossatura delicata: con carattere rigido, riservato, freddo e poco socievole;
- il tipo *atletico*, con forma muscolosa, ossatura grossa, torace ampio e addome retratto: con temperamento "vischioso", stabile, non nervoso, ma a volte esplosivo;
- il tipo *picnico*, con corpo tozzo, viso largo, tendenza ad accumulo di adipe al tronco ed alle estremità piccole: con carattere allegro, socievole e affabile.

A corredo di questa classificazione, veniva collocato il profilo del *displastico*, caratterizzato da disturbi ghiandolari e differenti rispetto agli altri "tipi costituzionali" ed alle altre conformazioni miste.

In caso di insorgenza di malattia, secondo Kretschmer, i tipi costituzionali leptosomi, atletici e displastici avevano maggiore probabilità di manifestare un quadro schizofrenico mentre i picnici tendevano a sviluppare una nosografia maniaco-depressiva.

William Sheldon (1898-1977) recepì la classificazione di Kretschmer e la rielaborò secondo parametri statistici più sofisticati.

Egli rilevò un'elevata correlazione tra tre tipologie corporee ed un determinato temperamento, distinguendo:

- gli *ectomorfi*, in cui prevaleva la cerebrotonia, cioè inibizione, riflessione e ipersensibilità, corrispondenti ai *leptosomi*;
- i *mesomorfi*, in cui prevaleva la somatonia, che indica piacere per l'attività muscolare, aggressività nel trattare con gli altri e l'indole autoritaria, equivalenti agli *atletici*;
- gli *endomorf*i, in cui prevaleva la viscerotonia, caratterizzata da amore per le comodità, socievolezza, affettività e golosità, corrispondenti ai *picnici*.

Queste classificazioni antropologiche ebbero grande influenza sul pensiero di **Benigno Di Tullio** (1896-1979), considerato il precursore della criminologia clinica italiana. A partire dal 1956, egli diresse l'Istituto di Antropologia Criminale della Facoltà di Medicina dell'Università di Roma.

¹⁹⁷ Sul punto si v. G. Marotta, *op. cit.*, p. 165.

Nei suoi scritti (¹⁹⁸), l'insigne maestro operò una netta differenziazione fra:

delinquenti occasionali, a loro volta distinguibili in:

- a) delinquente occasionale puro;
- b) delinquente occasionale passionale;
- c) delinquente occasionale traviato;

delinquenti costituzionali, a loro volta distinguibili in:

- a) delinquente costituzionale comune ipoevoluto;
- b) delinquente costituzionale differenziato;
- c) delinquente costituzionale neuro psicopatico;

delinquenti costituzionali psicopatici puri, a loro volta distinguibili in:

- a) paranoici;
- b) schizoidi;
- c) delinquente costituzionale ad orientamento misto;

delinquenti pazzi o pazzi delinquenti.

La tipizzazione delinquenziale disegnata da Di Tullio attribuisce rilievo ai fattori biologici, quali pre-condizioni costituzionali dell'agire criminale, in combinazione con altri fattori ambientali, psicologici e psicopatologici. Questa impostazione si distingue dalla clinica neolombrosiana, in quanto esclude la predestinazione criminale e la figura stessa del "delinquente nato".

Per Di Tullio i fattori costituzionali sono il risultato di una complessità di variabili, dalle turbe placentarie prenatali all'eredità biologica che si combinano però differentemente, in maniera non predeterminabile, nella evoluzione di ciascun individuo.

Pur all'interno della tripartizione biotipologica di stampo costituzionalistico (delinquente occasionale, costituzionale, infermo di mente), egli non disconosce dunque l'incidenza del fattore socio-ambientale sull'atteggiamento soggettivo.

Nell'antropologia criminale di Di Tullio, i fenomeni criminosi derivano da una molteplicità di fattori causali (*costellazione eziologica*) che si possono dividere in predisponenti, preparanti e scatenanti.

Quella di Benigno Di Tullio è una teoria sincretica, di assoluta originalità, «volta allo studio del singolo delinquente a fini diagnostici, prognostici e terapeutici, cioè di trattamento individualizzato per finalità risocializzativa» (¹⁹⁹).

¹⁹⁸ B. Di Tullio, *Principi di criminologia generale e clinica*, Lombardo, Roma, 1972.

¹⁹⁹ G. Ponti, *Compendio di Criminologia*, Cortina, Milano, 1999, p. 134.

Pur rimanendo fedele ad una visione biotipologica della criminalità, egli si orienta (²⁰⁰):

verso un'interpretazione psicosociale del delinquente, con il definitivo superamento di ogni biodeterminismo, per giungere ad un approccio multifattoriale e multidisciplinare al problema della criminalità. In tal modo egli riuscì a imprimere una spinta vitale e rinnovatrice ad una disciplina per cui la fedeltà a schematismi superati avrebbe comportato un progressivo isolamento e declino, e seppe condurre la criminologia da un rigido determinismo biologico e sociale ad una posizione interdisciplinare centrata sull'uomo ed a questo finalizzata.

Nel 1957, fondò la Società Italiana di Criminologia.

Fin quando è rimasta attiva (2004), la Scuola di Specializzazione *post lauream* in Diritto e Procedura Penale dell'Università "La Sapienza" di Roma ha proceduto all'assegnazione, ai suoi migliori allievi, di un Premio dedicato al nome ed alla memoria di Benigno Di Tullio.

§ 7. Attualità dell'antropologia criminale organicista

Per quanto l'approccio biodeterministico venga oggi ritenuto, nel consesso internazionale, sostanzialmente privo di adeguati riscontri, l'indagine fisiologica ed organicista alla ricerca di un collegamento fra le caratteristiche del corpo umano ed il comportamento criminale continua a destare grande interesse scientifico (²⁰¹).

In un recente studio apparso sulla prestigiosa rivista medica *The Lancet Psychiatry* si è tornato a paventare l'esistenza di un nesso stringente fra la struttura morfologica del cervello e le condotte antisociali (²⁰²).

A questa ricerca hanno partecipato scienziati di diversi paesi, coordinati dall'University College di Londra, che hanno raccolto ed analizzato i dati di 672 persone, nate tra il 1972 ed il 1973, monitorate ad intervalli regolari dal settimo fino al ventiseiesimo anno di età. All'età di 45 anni, tutti i partecipanti al *trial* sono stati sottoposti a scansione cerebrale. Dal campione complessivo, è emerso che 80 persone (il 12%) manifestavano un comportamento antisociale persistente, mentre tutti gli altri non rivelavano precedenti di condotte aggressive (441 persone, pari al 66% del totale) oppure le avevano tenute unicamente durante l'adolescenza (151 persone, il 23%).

²⁰⁰ M. Correr-P. Martucci, *op. cit.*, p. 21.

²⁰¹ I. Merzagora Betsos, *Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze*, Cortina, Milano, 2012.

²⁰² C.O. Carlisi et al., *Associations between life-course-persistent antisocial behaviour and brain structure in a population-representative longitudinal birth cohort*, in *Lancet Psychiatry*, March 2020; 7; pp. 245-253; February 17, 2020; [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30002-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30002-X).

I risultati della scansione cerebrale hanno mostrato che i soggetti del primo gruppo (con recidiva antisociale) presentavano una struttura cerebrale diversa dai membri degli altri due gruppi, per cui i soggetti classificati come "aggressivi" mostravano «un'area superficiale corticale ridotta» e «uno spessore corticale limitato», in particolare nelle zone del cervello associate alle capacità decisionali, alla regolazione emotiva ed alla motivazione.

I ricercatori ne deducono che vi possa essere un qualche legame fra l'anatomia del cervello ed il comportamento criminale.

L'ipotesi rimane però, allo stato, meramente indicativa e vale come punto di partenza per ulteriori e futuri approfondimenti scientifici.

Nello stesso *report* della sperimentazione, si osserva, infatti, che «le caratteristiche cerebrali osservate potrebbero trovare origine in una serie di fattori di confondimento (ad es. l'abuso di sostanze, un QI basso ed una condizione di comorbilità psichiatrica), risultando pertanto la conseguenza di uno stile di vita antisociale persistente».

Ciò non toglie che questo contributo scientifico vale a confermare l'assoluta attualità, anche ai giorni nostri, delle inferenze dei primi studi di antropologia criminale (203).

§ 8. Il retaggio positivista dell'ordinamento penale

I principi essenziali del positivismo giuridico-antropologico possono essere sintetizzati in questi termini:

- 1) oggetto d'interesse scientifico non è più il "fatto di reato", inteso come "ente giuridico", ma "la persona del delinquente", con la conseguente affermazione di un "diritto penale dell'autore" (*Täterstrafrecht*) in contrapposizione al modello "diritto penale del fatto" (*Handlungstrafrecht*);
- 2) il reato viene inteso come fatto umano individuale che rinviene la propria causa ontologica nella struttura bio-psichica del delinquente, per cui il crimine è l'indice esterno rivelatore della pericolosità sociale innata del reo;
- 3) il concetto di pericolosità sociale, quale irrefrenabile tendenza alla recidiva del "delinquente nato", offusca il concetto di responsabilità penale volontaria e consapevole;
- 4) lo strumento penale da applicarsi al reo non è la pena retributiva o rieducativa ma la misura di sicurezza, unico dispositivo di «incapacitazione selettiva» e contenimento del delinquente, di durata indeterminata e non necessariamente proporzionata alla gravità del fatto.

²⁰³ In tema si v. L. Picotti-F. Zanuso (a cura di), *L'antropologia di Cesare Lombroso: dall'Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo*, Esi, Napoli, 2011.

Con l'avvento del determinismo lombrosiano fa pieno ingresso nella dogmatica penalistica una concezione reo-centrica che stigmatizza l'autore di un delitto non già per quel che ha commesso ma per come è (o meglio per come appare o per come viene etichettato).

Sbaglia chi ritiene che questi postulati teorici siano relegati nei polverosi ed anacronistici archivi della storia del diritto e della criminologia.

In tempi recenti, la dogmatica tedesca del *Täterstrafrecht*, focalizzata sull'autore del delitto, ha favorito l'affermazione generalizzata, soprattutto dopo i fatti dell'11 settembre, del modello del «**diritto penale del nemico**» (*Feindstrafrecht*), nell'ambito del quale le garanzie primarie della persona riconosciute nelle democrazie occidentali vengono messe a repentaglio e notevolmente attenuate (²⁰⁴).

Nello stato di eccezione che origina dalla paura del terrorismo internazionale, nemici vecchi e nuovi (*hostis*) tornano ad essere perseguiti, in molti ordinamenti giuridici (*in primis* in quello statunitense), non come cittadini, ma in posizione subordinata, in quanto hanno consapevolmente e deliberatamente attentato alle istituzioni dello Stato.

Anche il nostro sistema giuridico non è immune da certe estremizzazioni neopositivistiche.

Il codice penale Rocco del 1930, tuttora vigente, ha recepito e conserva ancora, pienamente efficaci e quotidianamente applicati dai nostri organi di giustizia, alcuni istituti ispirati alle teorie di Cesare Lombroso e dei suoi allievi.

Nel concetto stesso di «**pericolosità sociale**» (art. 203 c.p.), semplicemente mitigato ma non scalfito dalle innovazioni legislative e dalle pronunce della Corte costituzionale, si coglie l'eco delle tesi biodeterministiche; così come negli istituti della «capacità a delinquere» (art. 133 c.p.), nella «recidiva» (art. 99 c.p.), nella classificazione personalistica del «delinquente professionale, abituale o per tendenza» (art. 102 ss. c.p.) e, ovviamente, nelle «misure di prevenzione» (D.Lgs. n. 159/2011) e viepiù nelle «**misure di sicurezza**» (art. 199 ss. c.p.).

Si può ben dire, allora, che il **sistema del doppio binario**, che contempla le pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto), ispirate ai principi della scuola classica, ed una pluralità di misure di sicurezza (ricovero in rems, internamento in colonia agricola o casa lavoro ecc.), riconducibili ai canoni

²⁰⁴ G. Jakobs, *Diritto penale del nemico*, in M. Donini-M. Papa (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007. Sul tema si v. S. Moccia (a cura di), *I diritti fondamentali della persona alla prova dell'emergenza*, Esi, Napoli, 2009.

della scuola positiva, ha conferito piena legittimità giuridica e perfino ideologica ai principali istituti del positivismo neolombrosiano.

§ 9. Antropologia della pulsione omicidiaria

I limiti di questo scritto impediscono un'ampia disamina della pulsione omicidiaria, che pure costituisce uno dei temi più cari all'antropologia criminale.

Gli studi di **etologia** di **Konrad Lorenz** (1903-1989) hanno descritto l'istinto che induce ogni animale a lottare per la priorità di accesso alle risorse vitali, inclusi il predominio sullo spazio e sulle femmine (²⁰⁵). L'aggressività nel mondo animale è alla base della competizione interspecifica e, generalmente, trova una giustificazione nell'esigenza funzionale di sopravvivenza e di salvaguardia del proprio spazio di vita. Le uccisioni interspecifiche (come la predazione) rientrano nelle finalità biologiche di perpetuazione esistenziale. È rara, in natura, la morte provocata all'interno della stessa specie proprio perché comporta, etologicamente, l'indebolimento della forza del gruppo, per cui è un gesto anti-biologico. La violenza ha, quindi, una razionalità connessa alla esigenza di sopravvivenza nel mondo animale.

L'uomo occupa il primo posto tra gli assassini intraspecifici, vale a dire fra i viventi che uccidono un proprio simile.

Perché l'essere umano, diversamente da ogni altra specie animale, conosce e pratica la malvagità?

Secondo **Giorgio Licci** (1952-vivente) (²⁰⁶):

il rapido sviluppo delle conoscenze umane ha fatto sì che le inibizioni sviluppatesi nei secoli come contraltare dell'aggressività animale non abbiano avuto il tempo di radicarsi nell'essere umano. In particolare, l'invenzione delle armi artificiali ha generato, nell'uomo, uno squilibrio fra la capacità micidiale e l'inibizione ad uccidere. (...) Esplosione da lontano un colpo di fucile o sganciare una bomba da un aereo implica una partecipazione emotiva molto inferiore rispetto, per esempio, ad un assalto alla baionetta.

Per poter uccidere il proprio simile, l'essere umano ricorre abitualmente ad un *escamotage* psicologico: egli nega che la vittima abbia la qualità di essere umano.

Questo meccanismo psicologico, teso ad attenuare ogni inibizione naturale nel compiere il male verso un proprio simile, è stato precipuamente illustrato da **Gresham Sykes** (1922-2010) e **David Matza** (1930-2018),

²⁰⁵ K. Lorenz, *L'aggressività. Il cosiddetto male*, (1963), Il Saggiatore, Milano, 2015.

²⁰⁶ G. Licci, *Antropologia giuridica e criminale*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 307.

in un articolo che rimane una pietra miliare della criminologia (207). Secondo i due sociologi, il reo rimuove *in nuce* il "senso di colpa" che deriva dall'azione delittuosa, facendo ricorso, esplicito od inconscio, alle seguenti "tecniche di neutralizzazione" (208):

Tecnica di neutralizzazione	Autogiustificazione
Negazione della propria responsabilità	Ho commesso l'atto criminale ma non è colpa mia. Non volevo farlo.
Negazione del danno provocato	Ho commesso l'atto criminale ma, poiché la vittima non è stata danneggiata, non ho fatto nulla di male.
Negazione della vittima	Ho commesso l'atto criminale e la vittima ha subito un danno, ma se lo meritava
Condanna di coloro che condannano	Ho commesso l'atto criminale, ma chi mi condanna è ipocritica e non è legittimato a giudicarmi
Richiamo a ideali più alti	So che il mio comportamento è ritenuto criminale, ma l'ho commesso nel rispetto di valori più alti (ideologia, esigenze di tutela della famiglia ecc.)
Richiamo a modelli sociali	Ho commesso un crimine, ma lo fanno tutti

Lo psichiatra **Vittorino Andreoli** (1940-vivente) ha indagato a fondo sui moventi culturali, più che biologici, di questa anomalia che distingue

²⁰⁷ G.M. Sykes-D. Matza, *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in *American Sociological Review*, 22, 1957, pp. 664-670.

²⁰⁸ G. Marotta, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, p. 296.

l'uomo da quando Caino pose piede sulla terra e rivolse la sua collera verso suo fratello Abele (²⁰⁹):

l'imperativo biologico di non uccidere un uomo (e il senso di colpa anche nel caso che ciò accada casualmente) può culturalmente essere attenuato o persino invertito, come avviene nella cultura del nemico quando un uomo si comporta nei nostri confronti come un predatore e, per difesa, lo si uccide. È innegabile che il vissuto d'un uomo che uccide un altro uomo è diverso da quando egli ammazza una lepre in corsa in un giorno di caccia, ma è altrettanto vero che questo sentimento può capovolgersi fino a provare la stessa gioia uccidendo un nemico che era in procinto di rovinarci. Attraverso i processi culturali, e dunque per apprendimento, molti uomini-nemici vengono assimilati alle prede e si finisce per reagire alla loro morte come se si trattasse di un animale. Se un nero non è un uomo, ma un quasi uomo, ed è pericoloso o sgradevole, lo si elimina senza alcun senso di colpa o comunque con sentimento diverso nel caso in cui la vittima sia un bianco. Se l'uomo per definizione è un cattolico, chiunque abbia una fede diversa non è propriamente uomo e si prova nei suoi confronti un sentimento simile o quasi-simile a quello per gli animali.

Forse non è esagerato sostenere, allora, che ben più spesso di quanto si pensi (²¹⁰):

il desiderio di uccidere un uomo o una donna è molto forte in noi, tanto da poter tranquillamente affermare che ciascuno, in condizioni di impunità e di assoluta segretezza, avrebbe qualcuno da uccidere immediatamente. Se non uccidiamo è per la vergogna e per la paura della pena, non certo per il rispetto dell'uomo in quanto tale. Ciascuno di noi ha almeno un nemico, antipatico e odioso, che gli ostacola il corso esistenziale: un predatore, un totalmente diverso da noi, un quasi-uomo, anzi, un animale. Le offese con cui lo definiamo riportano alla animalità (porco, maiale), o ancora meno alla materia organica (stronzo, pezzo di merda).

D'altronde è innegabilmente vero, come ha scritto **Sigmund Freud** (1856-1939) che:

il nostro inconscio non mette in atto l'uccisione, ma semplicemente la immagina e la desidera. Tuttavia sarebbe errato sottovalutare completamente questa realtà psichica nei confronti di quella fattuale (...). Anzi il nostro inconscio uccide anche per piccole.

Nella teoria freudiana delle pulsioni va dunque rinvenuta la specificità propria dell'essere umano, il quale sarebbe caratterizzato da pulsioni

²⁰⁹ V. Andreoli, *Voglia di ammazzare. Analisi di una pulsione*, Rizzoli, Milano, 2002, p. 62 s.

²¹⁰ V. Andreoli, *op. cit.*, pag. 64.

connotate di variabilità e plasticità, soprattutto per quanto riguarda l'oggetto verso cui sono dirette (211).

Su queste basi, si deve convenire che «se gli istinti sono *patterns* comportamentali, modelli rigidi per rispondere alle esigenze ambientali in una prospettiva di adattamento; le pulsioni sono spinte generiche caratterizzate da un grado di indeterminazione fondamentale» (212).

In tal senso, «l'essere umano ha un rapporto con l'ambiente non immediato, caratterizzato da reazioni comportamentali volte necessariamente a fini adattivi» per cui «se l'animale reagisce in maniera rigida agli stimoli secondo *pattern* comportamentali acquisiti biologicamente, l'essere umano risponde all'economia pulsionale» (213). Ed in questo contesto, come ha ben sottolineato lo psicanalista **Jacques-Alain Miller** (1944-vivente), davvero «niente è più umano del crimine» (214).

I pretesti che inducono comunemente l'uomo ad uccidere sono innumerevoli.

La tassonomia proposta da Andreoli ci aiuta a sintetizzare il variegato quadro emotivo dell'agire omicidiario, distinguendo la casistica in assassinii motivati:

- per denaro;
- per il proprio successo;
- per gioco;
- per fastidio;
- per piacere sessuale;
- per vendetta;
- per invidia;
- per imitazione;
- per compassione;
- per follia (ed in questo contesto si annoverano gli omicidi riconducibili a: oligofrenia, schizofrenia, maniacalità, ossessività, stati di dipendenza, sindrome edipica, follia delle ideologie);
- per caso;
- senza alcun motivo apparente.

²¹¹ S. Freud, *Tre saggi sulla teoria sessuale*, in *Opere di Sigmund Freud*, vol. IV, Boringhieri, Torino, 1970; S. Freud, *Metapsicologia*, in *Opere di Sigmund Freud*, vol. VIII, p. 1-118, Boringhieri, Torino, 1976.

²¹² D. Alparone, *Del lato oscuro della legge: una lettura psicoanalitica*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, n. 2, 2022, p. 136.

²¹³ D. Alparone, op. cit., p. 137.

²¹⁴ J.-A. Miller, *Niente è più umano del crimine*, in *La Psicanalisi*, 2012, n. 51, p. 21 ss.

§ 10. Biogenetica e crimine

A seguito dei pionieristici esperimenti di genetica effettuati dal monaco agostiniano **Gregor Mendel** (1822-1884) non tardò ad avviarsi, anche nell'alveo dell'antropologia criminale, un fecondo filone di studi volto a verificare l'esistenza di una **predisposizione ereditaria al crimine**.

Con gli studi sui gemelli (monozigoti e dizigoti), proposti per la prima volta da **Francis Galton** (1822-1911), si è cercata la conferma di una causale genetica per le analogie comportamentali nelle coppie di fratelli.

La biologa scozzese **Patricia Jacobs** (1934-vivente) sostenne l'esistenza di una correlazione statisticamente significativa fra soggetti subnormali con cromosoma extra-y che presentavano «propensioni criminali pericolose e violente» (215).

Nel 1953, la scoperta della struttura molecolare dell'acido desossiribonucleico (il DNA), effettuata da **James Watson** (1928-vivente) e **Francis Crick** (1916-2004), ha dato rinnovato slancio all'antropologia criminale neodeterministica (216).

È immensa la produzione scientifica che ha indagato sulle connessioni fra DNA e crimine, nell'affannosa ricerca del "cromosoma del male".

L'implementazione del progetto *Genoma*, promosso dallo scienziato italiano Renato Dulbecco, volto alla mappatura del patrimonio genico che determina la trasmissione dei singoli caratteri individuali, ha ulteriormente accelerato le sperimentazioni sulla predizione biodeterministica della devianza.

Nonostante l'impegno profuso nei vari laboratori ed i fondi impiegati per questi studi, al momento non vi sono evidenze in grado di avvalorare, con metodo scientifico, un legame diretto fra le anomalie cromosomiche ed il comportamento criminale.

I limiti di campionamento degli *screening* non consentono di ascrivervi piena attendibilità, atteso che (217):

tutte le ricerche si sono svolte su popolazioni detenute o internate e non si è a conoscenza di quanti soggetti con la suddetta anomalia e che agiscono nel rispetto delle regole sociali e penali vi siano nella popolazione generale. Perciò, in ultima analisi, queste ricerche non presentano criteri scientificamente validi per una spiegazione del comportamento criminale, ma il mito del cromosoma criminale continua ad interessare gli studiosi.

²¹⁵ P.A. Jacobs et al., *Chromosome Studies on Man in a Maximum Security Hospital*, in *Ann. Hum. Genetics*, 31, 1968, pp. 330-347.

²¹⁶ S. Marcuzzo, *Il gene del crimine*, Il Poligrafo, Padova, 2001.

²¹⁷ G. Marotta, *op. cit.*, p. 170.

§ 11. Neuroscienze e crimine

Al medico torinese **Angelo Mosso** (1846-1910) si devono le prime osservazioni sulle variazioni della pressione del sangue nelle arterie cerebrali, al fine di riscontrare l'esistenza di una qualche relazione fra la pulsazione arteriosa e le attività mentali.

Ebbe origine così l'impiego delle neuroscienze in ambito criminologico. Da allora ad oggi i progressi compiuti in questo settore dell'antropologia fisica-criminale sono stati enormi (²¹⁸).

Attualmente le tecniche di *neuroimaging* consentono di misurare l'attivazione dell'area neuronale implicata e coinvolta in una condotta individuale, dato che i neuroni per scambiarsi informazioni trasmettono scariche elettriche attraverso le sinapsi.

L'utilizzo delle moderne tecnologie di monitoraggio clinico, non invasive e ad alta risoluzione spaziale e temporale, registrano il consumo del glucosio e il flusso ematico, in correlazione alle attività cerebrali.

Gli strumenti diagnostici più frequentemente adoperati con queste finalità sono:

- la tomografia a emissione di positroni (PET) per calcolare il consumo di glucosio e per misurare l'assorbimento di piccoli quantitativi di materiale radioattivo introdotto nel corpo del soggetto analizzato;
- la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per monitorare il flusso ematico.

Con questi dispositivi è possibile ricostruire tridimensionalmente la struttura e il funzionamento del cervello ed evidenziare, attraverso complessi algoritmi, neuroimmagini che rendono visibile la presenza di anomalie cerebrali.

Altri sofisticati dispositivi di visualizzazione neuronale forniscono dati sull'attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria e, quindi, sui profili cognitivi e comportamentali della persona. Fra questi si segnalano:

- la tomografia assiale computerizzata (TAC);
- la magnetoencefalografia (MEG), *imaging* biomedico che misura i campi prodotti dall'attività elettromagnetica dell'encefalo;
- la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT), tecnica tomografica della medicina nucleare che adopera una radiazione ionizzante, i raggi gamma.

²¹⁸ Al riguardo si v. U. Gatti-A. Verde, *Cesare Lombroso: una revisione critica*, in AA.VV., *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 295-314.

Poter osservare cosa accade al cervello mentre una persona pensa ed agisce è una conquista recente del progresso scientifico.

Hanno fatto inizialmente scalpore, in materia, gli articoli pubblicati dal neuropsicologo **Adrian Raine** (1954-vivente), il quale analizzò, con l'ausilio della PET, il cervello di quarantuno assassini americani, apparentemente capaci di intendere e di volere. Egli rilevò nel campione una maggiore eccitabilità del sistema limbico e una ridotta attività delle aree della corteccia prefrontale, soprattutto di quella orbitofrontale.

Secondo Raine, ciò dimostrerebbe l'esistenza di una correlazione fra attività elettrica del cervello ed i comportamenti aggressivi individuali.

Gli interrogativi che lo studioso pone, all'esito delle sue ricerche, sono oltremodo pregnanti (²¹⁹):

Immaginate di essere il padre di un bambino di otto anni. Il dilemma etico che vi si pone è questo: potrei dirvi: "abbiamo effettuato un'ampia gamma di esami e possiamo prevedere, con un margine di certezza dell'80% che vostro figlio diventerà un pericoloso criminale entro i 20 anni. Possiamo offrirvi una serie di programmi di intervento a livello biologico, sociale e di apprendimento che ridurrebbero parecchio la possibilità che diventi un pericoloso criminale". Cosa fareste? Permettereste che vostro figlio venisse iscritto in quei programmi, rischiando di identificarlo con un criminale pericoloso anche se c'è una reale possibilità che non lo diventi affatto? O rifiutereste il trattamento, accettando il fatto che, con una probabilità dell'80%, vostro figlio, diventando adulto, a) distrugga la sua vita; b) distrugga la vostra vita; c) distrugga la vita dei suoi fratelli; d) e, più importante di tutto, distrugga la vita di chi, vittima innocente, abbia a soffrire per colpa sua?

Altri ricercatori hanno associato le pulsioni criminali ad una disfunzione dell'amigdala, la struttura sottocorticale del cervello. Si suppone che chi manifesta una diminuita funzionalità di questa area cerebrale abbia una minore sensibilità rispetto al danno arrecato, con le sue azioni, ad altri esseri viventi.

Negli ultimi anni, si è fatto ricorso alle neuroscienze anche a supporto delle dinamiche valutative del giudizio penale (²²⁰):

i recenti approdi degli studi sul funzionalismo della mente umana hanno evidenziato l'enorme rilievo assunto dalla sfera emotiva nelle

²¹⁹ A. Raine, *The Anatomy of Violence. The Biological Roots of Crime*, Random House, New York, 2013. Al riguardo si v. S. Arcieri et al., *Intervista ad Adrian Raine*, in *Diritto Penale e Uomo*, parte I, 12.2.2020; parte II, 11.3.2020; parte III, 8.4.2020, su <https://dirittopenaleuomo.org/autori-dpu/adrian-raine/>

²²⁰ M.L. Di Bitonto, *Neuroscienze e processo penale*, in G. Canzio-L. Luparia, *Prova scientifica e processo penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 744.

operazioni cognitive e ciò risulta di grande interesse per la procedura penale. Il processo penale è un sofisticato strumento di conoscenza in cui le regole probatorie assicurano l'affidabilità dell'accertamento compiuto dal giudice. Pertanto, le aggiornate consapevolezze in materia di meccanismi cognitivi impongono di verificare, alla stregua di queste ultime, la tenuta degli istituti disciplinati nel nostro ordinamento a tutela della "qualità" della ricostruzione dei fatti effettuato dal giudice ai fini della decisione.

Le nuove tecnologie applicate alle neuroscienze sono praticamente in grado di svelare alcuni indicatori di menzogna, di enorme interesse per valutare la credibilità di testimoni, dell'imputato o della vittima di un reato⁽²²¹⁾.

Allo stesso modo, l'evoluzione del biocognitivismo permette di individuare alcuni fattori distorsivi nella percezione del giudicante, in modo da consentire, in linea di principio, l'assoluta assenza di pre-giudizi e l'obiettività della decisione penale.

De iure condito, il ricorso alle strumentazioni cliniche neuroscientifiche è generalmente precluso dal dettato dell'art. 188 c.p.p. che vieta l'utilizzo in sede processuale, finanche col consenso della persona interessata, di «metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare i fatti»⁽²²²⁾.

Secondo alcuni autori, di parere opposto, la libertà di autodeterminazione del singolo non viene in alcun modo compromessa da quegli strumenti diagnostici (pet, risonanza magnetica, *lie detector*, *Brain Fingerprint*, *Implicit Association Test* ecc.) che valutano le variabili fisioneurologiche della persona all'atto di un interrogatorio o esame testimoniale.

Ad ogni modo⁽²²³⁾:

tutti questi strumenti hanno in comune fra di loro un aspetto che ne impedisce la ricomprensione nel novero delle prove penali, perché si tratta di espedienti gnoseologici impermeabili alle contro argomentazioni e, in quanto tali, ontologicamente insuscettibili di costituire una conoscenza fruibile in sede giudiziaria.

In tal senso, è stato correttamente osservato che⁽²²⁴⁾:

²²¹ Si v. da ultimo L.M. Cope et al., *Abnormal brain structure in youth who commit homicide*, in *Neuroimage: Clinical*, 4, 2014, pp. 800 ss. e V. N. Lanese, *Secrets in the Brains of People Who Have Committed Murder*, in *The Scientist*, 1 novembre 2019.

²²² V. Grevi, *Prove*, in G. Conso-M. Bargis, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2016, p. 293.

²²³ M. L. Di Bitonto, *op. cit.*, p. 753.

²²⁴ M.L. Di Bitonto, *op. cit.*, p. 761 s.

l'indagine volta ad accertare eventuali anomalie nelle strutture cerebrali o genetiche si risolve in un accertamento di qualità psicologiche dell'imputato dipendenti non già da cause patologiche, bensì da peculiari morfologie molecolari o neurologiche le quali solo unitamente ad altri fattori possono condizionare il comportamento umano.

Da questo punto di vista, rileva *a priori* il limite insormontabile previsto dall'art. 220 c.p.p. che vieta la perizia sulle «qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

In medicina ed in giurisprudenza, vi è addirittura chi ha già messo in discussione, alla stregua degli sbalorditivi progressi delle neuroscienze, lo stesso presupposto soggettivo della colpevolezza e della rimproverabilità penale di un reato nei confronti di un soggetto che, pur privo di patologie psichiatriche organiche, manifesta mere anomalie neurofisiologiche.

Si è detto, in particolare, che ⁽²²⁵⁾:

se si riuscisse a dimostrare che il nostro comportamento in campo sociale non è frutto di una scelta consapevole, ma esito determinato, di una particolare conformazione e distribuzione dei neuroni a livello cerebrale, la prima nozione a essere travolta sarebbe quella di responsabilità penale.

È questa, però, molto probabilmente, una valutazione iperbolica. In prima approssimazione va probabilmente preferita la diversa conclusione a cui è approdato il neuroscienziato Michael Gazzaniga ⁽²²⁶⁾:

le neuroscienze metteranno a nostra disposizione nuovi modi per capire il comportamento. Quello però di cui dovremo renderci conto è che, persino se la causa di un atto (penale o di altro tipo) è spiegabile con il funzionamento del cervello, ciò non significa che l'autore dell'atto vada assolto (...): il cervello è un congegno automatico, governato da regole e determinato; invece le persone sono agenti personalmente responsabili, liberi di prendere le loro personali decisioni»

In fondo, come ha scritto il filosofo **Ludwig Wittgenstein** (1889-1951), per quanto organo meravigliosamente raffinato, «un cervello non è abbastanza simile a un essere umano» ⁽²²⁷⁾ e se così è «per quanto

²²⁵ S. Larizza, *Sui limiti posti dal sistema penale alla ricezione degli esiti conoscitivi della neuroimaging*, in M.G. Ruberto-C. Barbieri, *Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica*, Angeli, Milano, 2011, p. 38.

²²⁶ M. Gazzaniga, *La mente umana*, Codice, Torino, 2006 p. 87.

²²⁷ L. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino, 1967, p. 130.

attiene al diritto, le neuroscienze cambiano tutto e non cambiano nulla»⁽²²⁸⁾.

§ 12. Le neuroscienze nella giurisprudenza

Una fondamentale ed oramai risalente pronuncia delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Raso) ha sancito il principio, che oggi si può ben considerare consolidato, secondo il quale «anche i **disturbi della personalità**, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre "anomalie caratteriali" e gli "stati emotivi e passionali", che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 8.3.2005, ud. 25.1.2005, n. 9163).

Il sommo collegio di nomofilachia ha accolto ed avallato, in tal modo, una concezione atipica e non formalistica dell'infermità mentale penalmente rilevante (artt. 88 e 89 c.p.), all'esito di un ragionamento storico e giuridico che val la pena di richiamare ampiamente:

Secondo il più tradizionale e risalente paradigma medico, le infermità mentali venivano intese come "vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso, aventi, per ciò, un substrato organico o biologico". Tale modello nosografico (compiutamente elaborato da Emil Kraepelin sul finire dell'ottocento) afferma, in sostanza, la piena identità tra l'infermità di mente ed ogni altra manifestazione patologica sostanziale, postula la configurazione di specifici modelli di infermità e della loro sintomatologia, propone il disturbo psichico come infermità "certa e documentabile", escludendosi ogni peculiarità, sotto tale profilo, rispetto ad altre manifestazioni patologiche; e comporta, quindi, che in tanto un disturbo psichico possa essere riconducibile ad una malattia mentale, in quanto sia nosograficamente inquadrato. Se ne è, quindi, inferito, tra l'altro, che l'accertamento della causa organica rimarrebbe assorbito dalla sussumibilità del disturbo nelle classificazioni nosografiche elaborate dalla scienza psichiatrica, nel "quadro-tipo di una determinata malattia".

(...)

Agli albori del '900, sotto l'influenza dell'opera freudiana (e con la scoperta dell'inconscio, di un mondo, cioè, nascosto dentro di noi,

²²⁸ J. Green-J. Cohen, *For the law, neuroscience changes nothing and everything*, in *Philosophical Transaction of the Royal Society Lond. B*, 359, 2004, p. 1775 ss.

“privo di confini fisiologicamente individuabili”, attraverso l’esame dei tre livelli della personalità: l’Es, il livello più basso e originario, permanentemente inconscio; l’Io, la parte ampiamente conscia, che obbedisce al principio di realtà; il Super-io, che costituisce la “coscienza sociale” e consente la interiorizzazione dei valori e delle norme sociali), prese a proporsi un diverso paradigma, quello psicologico, per il quale i disturbi mentali rappresentano disarmonie dell’apparato psichico, nelle quali la realtà inconscia prevale sul mondo reale, e nel loro studio vanno individuate le costanti che regolano gli avvenimenti psicologici, valorizzando i fatti interpersonali, di carattere dinamico, piuttosto che quelli biologici, di carattere statico. I disturbi mentali vengono, quindi, ricondotti a “disarmonie dell’apparato psichico in cui le fantasie inconse raggiungono un tale potere che la realtà psicologica diventa, per il soggetto, più significativa della realtà esterna” e, “quando questa realtà inconscia prevale sul mondo reale, si manifesta la malattia mentale”.

Il concetto di infermità, quindi, si allarga, fino a comprendere non solo le psicosi organiche, ma anche altri disturbi morbosi dell’attività psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell’affettività: oggetto dell’indagine, quindi, non è più la persona-corpo, ma la persona-psyche.

Intorno agli anni ‘70 del secolo scorso si è proposto un altro indirizzo, quello sociologico, per il quale la malattia mentale è disturbo psicologico avente origine sociale, non più attribuibile ad una causa individuale di natura organica o psicologica, ma a relazioni inadeguate nell’ambiente in cui il soggetto vive; esso nega la natura fisiologica dell’infermità e pone in discussione anche la sua natura psicologica ed i principi della psichiatria classica, proponendo, in sostanza, un concetto di infermità di mente come “malattia sociale”. Dal nucleo di tale indirizzo si sono, quindi, sviluppati orientamenti scientifici che rifiutano l’esistenza della malattia mentale come fenomeno organico o psicopatologico (la c.d. “antipsichiatria”, o “psichiatria alternativa”).

Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti orientamenti che affermano **un “modello integrato” della malattia mentale**, in grado di spiegare il disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua origine: trattasi, in sostanza, di “una visione integrata, che tenga conto di tutte le variabili, biologiche, psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in gioco nel determinismo della malattia”, in tal guisa superandosi la visione eziologica monocausale della malattia mentale, pervenendosi ad una concezione “multifattoriale integrata”.

(...)

Il termine “infermità”, invece, dal latino *infirmitas*, a sua volta derivato da *infirmus* (*in* privativo e *firmus*, fermo, saldo, forte), è dai dizionari della lingua italiana assunto come “termine generico per indicare qualsiasi malattia che colpisca l’organismo (o, più precisamente, lo stato, la condizione di chi ne è affetto), soprattutto se permanente o di lunga durata e tale da immobilizzare l’individuo, o da renderlo totalmente o parzialmente inabile alle sue normali attività...”; esso indica la “condizione di chi è ammalato, invalido. In particolare:

qualsiasi tipo di malattia o di affezione morbosa, per lo più grave e di carattere permanente, che colpisce una persona, o, per estensione, il corpo, un suo membro, una sua parte... Difetto fisico, menomazione... Insufficienza, deficienza; inadeguatezza...". (...)

Deve, dunque, ritenersi che anche ai disturbi della personalità può essere attribuita una attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare (in presenza di determinate condizioni (...), in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente. D'altra parte, anche quell'indirizzo che fa leva sul "valore di malattia" appare evocare un concetto psicopatologico forense, idoneo ad individuare situazioni che, indipendentemente dalla loro qualifica clinica, "assumono significato di malattia", meglio "significato di infermità", per quanto si è sopra chiarito, e quindi idonee ad incidere sulla predetta capacità di intendere e di volere: e pure si avverte che, in ogni caso, "se un tempo si affermava che non tutte le malattie in senso clinico avessero 'valore di malattia' in senso forense, oggi si pone soprattutto l'accento sul fatto che, viceversa, vi possono essere situazioni clinicamente non rilevanti o classificate che in ambito forense assumono 'valore di malattia' in quanto possono inquinare le facoltà cognitive e di scelta".

Ne consegue, per converso, che non possono avere rilievo, ai fini della imputabilità, altre "anomalie caratteriali", "disarmonie della personalità", "alterazioni di tipo caratteriale", "deviazioni del carattere e del sentimento", quelle legate "alla indole" del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto. (...).

Né, di norma, possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa disposizione normativa di cui all'art. 90 c.p. (sul quale, peraltro, pure si appuntano critiche dottrinarie, ritenendosi, fra l'altro, tale disposizione "priva di una fondata base empirica e motivata piuttosto da mere considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio di colpevolezza"), salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro di "infermità", avente le connotazioni sopra indicate (...); concordi su tanto anche autorevoli voci della dottrina, che fanno riferimento a "casi di estrema compromissione dell'Io".

È, infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.

La sentenza Raso n. 9163/2005 delle Sezioni Unite della Cassazione ha portato ad una ridefinizione giurisprudenziale del concetto di "infermità mentale", pregnante ai fini dell'esclusione totale o parziale della capacità di intendere e volere (artt. 88 e 89 c.p.), per cui, in seguito a questa decisione, si è giunti a riconoscere l'incidenza di talune gravi anomalie

individuali – ancorché non strettamente diagnosticabili, in senso clinico-nosografico, come “malattie mentali” - sull'imputabilità penale (²²⁹).

Per richiamare i precedenti più noti, basti pensare alla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Trieste del 18 settembre 2009 (caso Bayout) che concesse una diminuzione di pena a beneficio del responsabile di un omicidio avvenuto a seguito di un diverbio, in quanto dalle indagini biologiche effettuate sul reo era emersa la presenza di polimorfismi genetici idonei a determinare nell'imputato reazioni particolarmente aggressive; per il giudice di merito, «la circostanza (...) che determinati “geni” presenti nel patrimonio cromosomico dell'imputato lo renderebbero particolarmente reattivo in termini di aggressività – e, conseguentemente vulnerabile – in presenza di situazioni di stress» doveva necessariamente indurre «a rivalutare la decisione del G.U.P. di non applicare nel massimo la riduzione di pena possibile per difetto parziale di imputabilità».

In maniera analoga, nel famoso caso Albertani, il Giudice per l'Udienza Preliminare di Como non esitò a riconoscere la seminfermità mentale in una imputata, solo apparentemente lucida, responsabile dell'efferato omicidio della sorella (segregata in casa e uccisa mediante somministrazione forzata di farmaci) e del successivo tentato omicidio della madre, sulla base delle risultanze della perizia psichiatrica che aveva rilevato nella donna la presenza di «alterazioni» in «un'area del cervello che ha la funzione» di regolare «le azioni aggressive» e, dal punto di vista genetico, di fattori «significativamente associati ad un maggior rischio di comportamento impulsivo, aggressivo e violento» (GUP di Como, 20 maggio 2011).

In tempi ancora più recenti, la Suprema Corte è tornata a ribadire come «anche i disturbi di personalità possono rientrare nel concetto di “infermità”, ma gli stessi devono essere di tale consistenza, intensità e gravità da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa, mentre nessun rilievo può riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei suddetti caratteri, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità» (Corte di Cassazione, sez. I, 23 luglio 2021, ud. 25 maggio 2021, n. 28964. Nello stesso senso, si v. Corte di Cassazione, sez. V, 12 febbraio 2019, ud. 13 dicembre 2018, n. 6739).

²²⁹ Sul tema si v. C. Grandi, *Neuroscienze e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 193 ss.; M. Bertolino, *Diritto penale, infermità e neuroscienze*, in *Criminalia*, 2018, p. 13 ss.

Cap. 5
Antropologia forense

§ 1. Breve storia dell'antropologia forense

L'**antropologia forense** è la branca dell'antropologia fisica che si occupa dello studio delle componenti anatomiche o genetiche e dei resti umani scheletrizzati, carbonizzati o decomposti per scopi giudiziari, con particolare riguardo all'identificazione di cadaveri, alla datazione dell'epoca della morte ed alla ricostruzione delle dinamiche causali che hanno portato al decesso.

Alla base del metodo di questa scienza vi è il **principio dell'interscambio di Locard**, coniato dal criminologo francese **Edmond Locard** (1877-1966), secondo il quale l'autore di un delitto porta sempre con sé, inconsapevolmente, una traccia della scena del crimine e lascia sempre qualcosa di sé sulla scena del crimine. È questo il principale assioma della **criminalistica** (*every contact leaves a trace*).

La storia dell'antropologia forense risale nel tempo.

La prima autopsia giudiziaria di cui si hanno riscontri certi fu compiuta nel 1302 a Bologna, in ottemperanza alla richiesta del podestà volta a chiarire un caso di sospetto avvelenamento. La prima relazione medico-legale fu stilata però solo nel 1575 e viene attribuita al chirurgo di corte francese Ambroise Paré.

Nel 1776 fu invece effettuata una comparazione odontologica a fini identificativi: un soldato americano caduto nella guerra d'indipendenza americana, tale Joseph Warren, ritrovato in una fossa comune, fu identificato grazie al commilitone Paul Revere che aveva ricostruito personalmente un elemento dentario di Warren, ricavandolo da una zanna di tricheco.

Nel 1794 si è fatto ricorso, per la prima volta, alla balistica forense in un'aula di giustizia.

Nel 1877, Eduard von Hofmann pubblicò il suo "Atlante di medicina legale", originalissimo manuale di patologia forense su cui si sono formate generazioni di studiosi.

A partire dal 1881, il medico tedesco Hermann Reinhard avviò gli studi di entomologia forense che il francese Jean Pierre Megnin, fra il 1883 ed il 1898, compendì in una serie di testi scientifici.

Già a fine Ottocento, il medico legale polacco Eduard Piotrowsky fece esperimenti sugli animali per distinguere le macchie di sangue determinate dall'utilizzo di armi diverse, annotando estensione, orientamento e direzione dei colpi. Nasce in quell'epoca, dunque, la tecnica oggi conosciuta come *Bloodstain Pattern Analysis (BPA)*: l'analisi

delle tracce ematiche sulla scena del crimine per ricostruire l'azione delittuosa (²³⁰).

§ 2. Le discipline dell'antropologia forense

Nell'ambito dell'antropologia forense si annoverano le seguenti discipline specialistiche:

- **Bioarcheologia forense:**

Settore della ricerca archeologica sviluppatosi alla metà degli anni Novanta, nel contesto anglosassone, che considera i resti scheletrici umani come un archivio biologico. Al fine di accertare elementi o tracce rilevanti per le indagini, l'archeologo forense applica le metodologie proprie dell'archeologia (ricognizione, tecniche di rilevamento, scavo stratigrafico, archiviazione e classificazione dei reperti) per la localizzazione e il recupero dei resti e per lo studio delle modalità e dei processi di deposizione, anche in considerazione dell'ambiente di ritrovamento (²³¹).

- **Entomologia forense:**

È la scienza che fornisce indicazioni utili alle indagini giudiziarie, sulla base dello studio degli insetti, fra cui gli artropodi (ragni, blatte, farfalle ecc.). Trova applicazione, generalmente, nei casi di decessi avvenuti in circostanze dolose, sconosciute ed equivoche, specie in relazione a cadaveri rinvenuti in avanzato stato di decomposizione (²³²).

Immediatamente dopo la morte, infatti, diverse specie di insetti colonizzano il corpo umano, nutrendosi dei tessuti in decadimento, liquidi putrefattivi oppure di altre specie colonizzatrici.

La relazione fra il cadavere in decomposizione e la presenza di particolari gruppi di insetti permette all'entomologo forense di acquisire elementi certi per la datazione e la ricostruzione dell'evento delittuoso.

L'indicazione dell'epoca della morte tramite il metodo entomologico si fonda sull'età larvale dei ditteri necrofagi sopraggiunti per primi sui corpi esposti.

Il livello di sviluppo di questi insetti è fortemente condizionato dalla temperatura e dal tempo intercorso prima del ritrovamento del cadavere.

I rilievi sugli insetti necrofagi possono essere utilizzati anche per valutare se un corpo è stato spostato dal luogo ove è avvenuta la morte o se abbia subito traumi o mutilazione *pre mortem*.

²³⁰ Sull'importanza dell'analisi delle macchie di sangue ai fini della ricostruzione di un crimine secondo le conoscenze proprie della matematica, geometria, fisica, biologia e chimica si v., fra tutte, Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 29 luglio 2008, ud. 21 maggio 2008, n. 31456, ric. Franzoni. In tema si v. A. Berti-F. Barni-A. Pace, *Analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine*, CSE, Milano, 2009.

²³¹ M. Borrini, *Archeologia forense. Metodo e tecniche per il recupero dei resti umani*, Scarabeo, Milano, 2010.

²³² P. Magni-M. Massimelli, *Entomologia forense. Gli insetti nelle indagini giudiziarie e medico-legali*, Minerva, Roma, 2008.

Secondo alcuni studiosi, le larve mature di ditteri *Calliphoridae* estratti dall'intestino del cadavere e fino ad alcune ore nello stadio di pupa consentirebbero, addirittura, di estrarre il DNA della vittima.

Altre specie di insetti forniscono indicazioni utili sui tempi di immersione ed emersione dei corpi recuperati in acqua (²³³).

- Osteologia ed Odontologia forense

Scienza che mira a favorire, attraverso l'analisi dei reperti cadaverici relativi all'apparato osseo, dentario e scheletrico, l'identificazione individuale in caso di omicidi o disastri di massa; consente inoltre la valutazione di lesioni da morso umano per scopi investigativi; la stima dell'età di soggetti viventi o del cadavere; la disamina di eventuali segni di maltrattamenti, abusi e trascuratezza su minori od adulti; l'identificazione del sesso o dell'etnia a supporto di indagini giudiziarie e di rilievi archeologici (²³⁴).

- Tafonomia e paleopatologia forense

Scienza che studia le modalità della formazione di un fossile. I rilievi tafonomici attengono, generalmente, alle circostanze in cui è avvenuta la morte dell'organismo; alle vicende che subiscono i resti fino al loro seppellimento (biostratinomia); alle modalità di seppellimento definitivo nei sedimenti; alle trasformazioni diagenetiche. Gli eventi che vanno dalla morte al seppellimento si sviluppano in tempi storici (fino a un massimo di qualche decina di anni), mentre gli eventi che vanno dal seppellimento alla formazione del fossile si sviluppano in tempi geologici (migliaia o milioni di anni).

La paleopatologia forense studia le malattie diagnosticabili *post mortem* sui resti fossili umani (²³⁵).

- Botanica forense

Studio delle piante e dei tessuti vegetali a supporto dell'attività giudiziaria. Le conoscenze botaniche possono rivelarsi fondamentali in ambito forense per: *a)* la ricostruzione ambientale: i vegetali come indicatori di un luogo geografico o di un *habitat* ecologico; *b)* la ricostruzione temporale: le piante possono fornire informazioni sull'intervallo *post mortem*, sul tempo di esposizione di un reperto cadaverico agli agenti atmosferici, sulla data della sepoltura; *c)* l'individuazione di sepolture occultate; *d)* il confronto fra manufatti, frammenti ed altri oggetti di origine vegetale che possono consentire il collegamento fra un luogo, magari distante il contesto di ritrovamento, ed il corpo rinvenuto (²³⁶).

²³³ T. Bonacci, *Entomologia forense: insetti e indagini tecniche*, in *Scienze Forensi*, n. 4, 2018.

²³⁴ G.A. Novelli-V. Pinchi, *Odontologia forense*, Piccin, Padova, 2010.

²³⁵ G. Fornaciari-V. Giuffra, *Lezioni di paleopatologia*, Ecig, Milano, 2009.

²³⁶ H.M. Coyle, *Forensic Botany: Principles and Applications to Criminal Casework*, CRC Press, Boca Raton, 2005.

- **Geoscienze forensi**

Vasto settore scientifico che ricomprende la geologia, la mineralogia, la petrografia, la pedologia, la geofisica, la geochimica, la sedimentologia, la geotecnica, l'idrogeologia, la geoarcheologia, la geomorfologia ecc. ed ogni altro studio della terra per finalità di supporto all'attività giudiziaria. La geopedologia forense ricerca ed osserva, in particolare, le tracce umane impresse sul suolo (²³⁷).

- **Genetica forense**

Disciplina che utilizza le moderne tecniche di biologia molecolare per l'identificazione personale degli autori di reati, l'attribuzione individuale di resti umani sconosciuti (per es. in disastri di massa) e la verifica dei rapporti di parentela (indagini di paternità) (²³⁸).

- **Patologia forense**

È per molti versi la sotto-disciplina principale dell'antropologia forense. L'attività del patologo forense mira a fornire indicazioni utili in ambito giudiziario per datare e/o ricostruire la dinamica di morti violente (²³⁹).

Vi è una sostanziale differenza fra la figura dell'anatomopatologo che è lo specialista che esegue l'autopsia di un cadavere e gli ulteriori accertamenti medico-legali per risalire ad individuare la causa naturale della morte e quella del patologo forense che, invece, si occupa di individuare, all'esito dell'esame esterno ed autoptico del cadavere, segni che consentano di confermare od escludere la natura dolosa del fatto omicidiario e di cogliere le tracce dell'azione delittuosa (²⁴⁰).

Sin dal sopralluogo, il supporto del patologo forense è indispensabile in un'indagine per omicidio o su una "morte equivoca".

Il suo contributo specialistico può essere decisivo per una corretta diagnosi differenziale sulle cause della morte (accidentale, dolosa, suicidio, omicidio ecc.) e può fornire indicazioni scientifiche di valore inestimabile per risalire all'identità del cadavere, all'epoca della morte, alle modalità di esecuzione del fatto criminoso.

Fulcro dell'orizzonte conoscitivo del patologo forense, che è sempre un medico-legale, è la **tanatologia forense**, cioè la scienza che studia le modificazioni del corpo umano contestualmente e successivamente alla morte.

²³⁷ R.L. Di Maggio et al., *Geologia forense. Introduzione alle geoscienze applicate alle indagini giudiziarie*, Flaccovio, Palermo, 2013.

²³⁸ L. Marelli-F. Boem, *Elementi di genetica forense*, Mondadori, Milano, 2012.

²³⁹ C. Cattaneo-M. Maldarella, *Crimini e farfalle*, Cortina, Milano, 2006; C. Cattaneo-M. Grandi, *Antropologia e odontologia forense. Guida allo studio dei resti umani*, Monduzzi, Milano, 2004; C. Cattaneo, *Corpi, scheletri e delitti*, Cortina, Milano, 2019; G.L. Marella, *Elementi di antropologia forense*, Cedam, Padova, 2003.

²⁴⁰ C. Cattaneo, *Patologia forense*, in G. Canzio-L. Luparia, *Prova scientifica e processo penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 797 ss.

Preziosissime, in sede giudiziaria, sono le conclusioni a cui perviene il patologo forense in ordine allo stato di decomposizione del cadavere.

Il livello di putrefazione di un corpo umano, derivante dall'azione dei micro-organismi saporiferi (batteri aerobi ed anaerobi) e dei fermenti autolitici, consente di stimare con sufficiente precisione l'orario della morte.

Il processo di disfacimento cadaverico segue, infatti, la nota "**regola di Casper dell'1.2.8**" enucleata dal medico-legale tedesco Johann Ludwig Casper (1796-1864), per cui il grado di putrefazione di un cadavere esposto all'aria in una settimana (1), corrisponde a quello raggiunto in due settimane dall'annegato (2) ed in otto settimane dal cadavere inumato (8). Va comunque rammentato che la mancanza d'aria, l'assenza di microorganismi, le temperature basse o molto elevate, l'atmosfera secca ed asciutta, o per converso l'immersione in acque fredde, oppure l'interramento, possono rallentare notevolmente la degradazione del cadavere. Il freddo estremo consente, peraltro, un'ottima conservazione del corpo umano, talora anche per molti secoli.

I principali segni cadaverici riscontrabili sulla salma, già ad un suo primo esame esterno, si distinguono in medicina legale in:

- **livor mortis** o ipostasi cadaverica: corrisponde alla fase in cui il corpo diventa pallido e si ingrigisce, subito dopo la morte, a causa dell'assenza di battito cardiaco e, conseguentemente, di circolazione sanguigna (inizia solitamente dopo circa un'ora dalla morte e si sviluppa fino a 9-12 ore dopo);
- **rigor mortis** o rigidità cadaverica: il corpo diventa rigido per via della tensione che colpisce i muscoli a causa dei cambiamenti che si verificano a livello cellulare (inizia a circa 2-6 ore dalla morte e si completa, in situazioni ordinarie, entro le 48 ore, trascorse le quali i muscoli diventano cedevoli);
- **algor mortis** o raffreddamento cadaverico: il corpo si raffredda poiché tutti i meccanismi di regolazione della temperatura interna cessano di funzionare (questo processo si completa, sino al raggiungimento della temperatura esterna, nell'arco di circa 18-20 ore dalla morte).

§ 3. Il sopralluogo sulla scena di un crimine

Il sopralluogo sulla scena di un crimine è una delle attività essenziali a cui solitamente partecipa l'antropologo forense (medico legale), in collaborazione col personale altamente specializzato della polizia

giudiziaria (polizia scientifica), sotto il coordinamento del pubblico ministero titolare delle indagini.

È noto come eventuali errori commessi in questa primissima fase dell'inchiesta penale (ad es. per l'inquinamento e la manomissione accidentale della prova, conseguente ad una scorretta repertazione e conservazione delle tracce, o per la superficialità ed approssimazione nell'analisi dei luoghi) possono rivelarsi determinanti, al punto da precludere *a priori* ogni futura possibilità di risalire al responsabile del crimine.

Le fasi essenziali del sopralluogo giudiziario, sotto il profilo metodologico, possono essere così sintetizzate (²⁴¹):

- 1) preliminare "congelamento" della scena del delitto, al fine di evitare che le risultanze dei rilievi successivamente effettuati possano essere gravemente turbate, se non del tutto falsate; è necessario che la scena del crimine rimanga inalterata sino all'inizio del rilievo ragionato, corretto e metodico degli elementi presenti sul posto, senza che operatori animati da interessi diversi da quelli propri dei rilievi possano "inquinarlo";
- 2) rilievo fotografico e videoregistrazione di tutta la scena, sia nel suo insieme sia nei particolari, come "memoria", affinché possa essere sempre utilizzata anche a distanza di tempo o nel corso delle indagini od anche nelle fasi processuali;
- 3) rispetto rigoroso della successione logica delle operazioni di rilevamento dei dati di interesse che devono poter offrire la possibilità di connessione tra un reperto e l'altro;
- 4) effettuazione dei rilievi con andamento centripeto, partendo dall'annotazione di tutto quello che si osserva alla periferia del luogo in esame fino a giungere al centro dello stesso;
- 5) rimozione dei singoli reperti che potranno essere esaminati e valutati singolarmente nelle loro peculiarità.

Nella pratica investigativa, si è soliti procedere alla ricerca di elementi indiziari o dati significativi sul luogo di un delitto, percorrendo e perlustrando la scena del crimine con rigore geometrico, optando per una fra queste diverse metodologie di indagine (²⁴²):

²⁴¹ G. Arcudi-G.L. Marella, *Principi di patologia e antropologia forensi*, Aracne, Roma, 2006, p. 11.

²⁴² B.A.J. Fisher, *Techniques of Crime Scene Investigation*, VII ed., CRC Press, New York, 2003, p. 82 ss.

- *metodo a spirale*, l'operatore procede seguendo un'immaginaria linea a spirale, avendo cura di indicare in maniera precisa e facilmente individuabile sul terreno il punto di partenza del suo percorso di ricerca sulla scena del crimine. Tale metodo viene seguito, generalmente, quando si cercano tracce indiziarie in un luogo privo di barriere fisiche;
- *metodo della griglia*, l'operatore dividerà la scena del crimine in linee orizzontali e verticali in modo da delineare dei corridoi. Inizialmente si percorrerà lo spazio dall'alto verso il basso, spostandosi alla fine di ogni corridoio lateralmente di circa un metro. Successivamente si effettuerà la stessa operazione, muovendosi orizzontalmente da destra verso sinistra. Tale metodo appare preferibile per la ricerca in spazi vastissimi ed in ambienti aperti;
- *metodo dei quadranti*, prevede che la scena del crimine sia suddivisa in quadranti o settori numerati per facilitare l'individuazione topografica della provenienza dei reperti, ciascuno dei quali sarà ulteriormente ripartito in altre quattro sub-aree. Questo metodo di sopralluogo è particolarmente indicato per la ricerca di indizi all'interno di spazi ben delimitati (garage, interni, palazzi condominiali ecc.);
- *metodo a raggi*, prevede che gli investigatori si riuniscano al centro dello spazio e procedano nella ricerca di prove muovendosi, secondo direttrici lineari, verso l'esterno, come se costituissero degli ipotetici raggi. Questo metodo è preferito per il sopralluogo in spazi di minime dimensioni e di forma circolare.

Inutile dire che i riscontri indiziarci più rilevanti, acquisibili sulla scena di un crimine nel corso di un sopralluogo giudiziario, attengono alle tracce biologiche (sangue, sperma, secrezioni vaginali, saliva, formazioni pilifere, urina, feci, vomito, sudore ecc.) e non biologiche (impronte digitali e palmari, impronte dentarie, orme di piedi, reperti balistici e tracce chimiche).

§ 4. L'analisi delle tracce di sangue (bloodstain pattern analysis)

Negli ultimi decenni ha assunto un'importanza crescente, ai fini della ricostruzione scientifica della dinamica di un delitto, l'analisi delle tracce di sangue rinvenute sulla scena di un omicidio o di altri crimini particolarmente violenti.

La BPA, *bloodstain pattern analysis*, è la disciplina che si occupa dello studio delle macchie ematiche, delle traiettorie e della morfologia del sangue rinvenuto sulla superficie di una scena del crimine, quale elemento

conoscitivo di straordinaria utilità per comprendere come si è realizzato l'atto omicidiario (movimenti dell'assassino, reazioni della vittima, tempistica del delitto ecc.).

La ricostruzione e la disamina, con metodo scientifico, delle proiezioni del sangue sulla scena di un crimine (angolo di impatto, direzione, punto di convergenza ecc.) consente all'investigatore, profondamente esperto in questa materia altamente specialistica, di individuare con precisione il punto di origine, il mezzo ed il gesto che ha causato la lesione (²⁴³).

Sul luogo ove si è consumato un omicidio o un delitto violento, possono essere rinvenute molteplici macchie ematiche che aiutano a delineare, se attentamente valutate, il *modus operandi* del reo e la dinamica del suo agire criminale.

Al riguardo, bisogna tener conto del fatto che le tracce ematiche possono essere distinte in:

- *tracce di sangue passive*, formatesi in ragione della sola forza di gravità, attraverso il gocciolamento o la copiosa emorragia e la conseguente creazione di *pozze* (estesa traccia di sangue che può trovarsi parzialmente o completamente al di sotto del punto corporeo da cui si dipana) e *coaguli* (massa gelatinosa conseguente alla coagulazione esterna del sangue);
- *tracce di sangue da proiezione o impatto*, formatesi a seguito di una forza (generalmente umana) superiore alla mera gravità e, quindi, mediante l'azione violenta e lesiva inferta sul punto di origine dell'emorragia per cui il sangue tende a diffondersi sulle varie superfici all'interno del luogo del delitto. In questo contesto, si parla di *zampillo* o *getto arterioso*, allorché l'esteso imbrattamento della scena del crimine è causato dalla lesione di una arteria che causa, solitamente, una abbondante e velocissima perdita di sangue; di *schizzo*, allorché la traccia ematica rinvenibile sulla superficie è riconducibile alla fuoriuscita di piccole gocce di sangue;
- *tracce di sangue trasferite*, le quali si vengono a creare a seguito del contatto fra un oggetto o superficie insanguinata ed una superficie secondaria pulita. Si annoverano, in questa categoria, le *macchie per strofinamento* o *pulitura* (conseguenti ad es. al contatto fra le mani insanguinate dell'assassino su un panno, un indumento, un suppellettile o di una scarpa insanguinata su un pavimento); in

²⁴³ Al riguardo si v. A. Berti-F. Barni-A. Pace, *Analisi delle macchie di sangue sulla scena del crimine*, Edi Ermes, Milano, 2011.

questo caso la concentrazione del sangue sarà più marcata ove ha inizio il primo contatto con la superficie inizialmente pulita.

La dimensione della macchia di sangue è in grado di rivelare la velocità dello schizzo o getto ematico, oltre che il suo orientamento, fornendo dettagli potenzialmente dirimenti per comprendere la dinamica del delitto.

Sulla base dei dati raccolti attraverso l'analisi delle macchie di sangue, è possibile ricostruire tridimensionalmente, mediante software ormai sofisticatissimi ed aggiornati, un'ipotesi ricostruttiva del crimine che, comunque, dovrà essere rigorosamente vagliata in ambito processuale, giacché i margini di errore in questa tipologia di indagine sono tutt'altro che marginali.

§ 5. Il riscontro diagnostico e l'autopsia giudiziaria

Per **riscontro diagnostico** si intende l'esame sistematico del cadavere per finalità meramente cliniche e statistiche, eseguito ai sensi dell'art. 37 ss. del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990.

L'**autopsia giudiziaria** è invece ordinata dal Pubblico Ministero e si svolge secondo la procedura propria degli accertamenti tecnici non ripetibili, di cui agli artt. 360 ss. codice di procedura penale.

Fatti salvi i casi di autopsia espletata in ambito accademico per scopi meramente didattici, l'indagine settoria mira solitamente ad appurare cause, tempi e modalità del decesso, soprattutto in caso di c.d. "morte equivoca" (allorché non è chiara la matrice dolosa, suicidaria, naturale o accidentale dell'*exitus*) o in caso di evidente evento omicidiario.

Nell'espletamento dell'esame autoptico si procede dapprima con l'**ispezione esterna della salma** e successivamente con l'**esame interno del cadavere**, per poi procedere alla **relazione medico-legale** in cui compendiare tutti i rilievi clinici ricavati dall'accertamento anatomico-patologico.

Ai fini dell'**esame esterno del cadavere**, il corpo privo di indumenti viene adagiato sul tavolo settorio, munito di adeguata canalizzazione laterale per l'allontanamento dei liquidi organici e delle acque di lavaggio. Si registrano, anzitutto, i connotati della persona (età apparente, appartenenza etnica, statura, forma del cranio ed altri segni caratteristici) che saranno estremamente dettagliati nel caso di soggetto sconosciuto. Si rilevano, in seguito, gli indicatori tanatologici (temperatura corporea, ipostasi, stato putrefattivo, rigidità articolare ecc.). Infine, si esamina il cadavere, rilevando lo stato di nutrizione, la costituzione fisica, eventuali alterazioni, nonché analizzando con attenzione tutte le aree del corpo, alla

ricerca di eventuali lesioni che andranno dettagliatamente descritte e fotografate.

L'**esame interno** prevede, generalmente, la sezione della teca cranica e l'accesso agli organi interni a cui si perviene mediante una incisione ad "Y".

La conoscenza di base delle modalità – propriamente cliniche – di espletamento dell'esame autoptico può essere utile per coloro che intendono perfezionare la propria formazione in ambito strettamente penale, nella prospettiva dell'esercizio dell'attività forense o inquirente.

Nella manualistica di medicina legale (²⁴⁴), le fasi dell'autopsia vengono così descritte:

Solitamente si procede aprendo dapprima la cavità cranica, poi la cavità toracica, quindi il collo, la cavità addominale, il bacino e gli arti. Generalmente si pratica un'incisione che parte bilateralmente da dietro l'orecchio e corre lungo la faccia postero-laterale del collo fino alla clavicola. Si effettua quindi un'incisione trasversale che passa per il manubrio sternale, segue un'incisione toraco-addominale mediana sino al pube. I lembi toraco-addominali vengono rovesciati verso i lati, il lembo cutaneo del collo viene rovesciato verso l'alto. Per ciò che riguarda l'esame del capo, viene effettuato un taglio bimastoideo passante per il vertice e si rovescia poi ciascuno dei due lembi, uno in avanti e l'altro in indietro.

Per ciò che concerne la teca cranica si pratica un taglio osseo circolare passante sopra la glabella e la protuberanza occipitale esterna e si completa la sezione aiutandosi con uno scalpello ad azione di leva posto a livello delle incisive frontali e temporo-occipitali. Occorre essere preparati in anticipo a raccogliere campioni dei vari liquidi corporei quali il sangue, l'urina, il contenuto gastrico ed intestinale, il liquido cerebro spinale, la bile, ecc. nonché frammenti di organi o tessuti.

Prima che un organo venga tagliato o ripulito in acqua occorre farne una preliminare, accurata ispezione.

Il sangue necessario per la eventuale determinazione dell'alcool o di qualsiasi sostanza ad azione stupefacente, di cui si sospetti la presenza in circolo, va prelevato preferibilmente dalla vena ascellare o da quella femorale piuttosto che dal cuore. Nei campioni prelevati dal cuore, durante l'autopsia, il sangue cardiaco tende ad essere mescolato con quello proveniente dal viscere epatico (vena cava inferiore) e ciò può alterare i valori alcolemici.

²⁴⁴ L. Macchiarelli – P. Arbarello – G. Cave Bondi – T. Feola, *Compendio di Medicina Legale*, Minerva Medica, Roma, 1998, p. 23 s.

Ogni organo estratto dalla sua cavità va studiato nei suoi aspetti topografici e fisici. Si dovrà quindi precisare quale ne è la forma, il volume, quali ne sono i diametri, il peso, il colorito e l'aspetto della superficie di taglio ecc.

Al termine dell'autopsia, gli organi estratti andranno riposizionati all'interno del corpo che sarà suturato, al fine di restituire decorosamente la salma per gli incombenti funebri.

Anche in sede autoptica è prescritto il massimo rispetto per il cadavere umano, a cui andranno evitate inutili mutilazioni e che dovrà essere sempre ricomposto con cura prima di affidarlo alla pietà dei congiunti. È appena il caso di sottolineare come sia assolutamente precluso il prelievo illegale di organi e tessuti durante un'autopsia, in forza dei principi di tutela della dignità, dell'identità e dell'integrità personale che sono riconosciuti ad ogni essere umano, vivo o morto che sia ⁽²⁴⁵⁾.

La **relazione autoptica** consta generalmente di tre parti ⁽²⁴⁶⁾: nella prima si descrivono esattamente i dati tanatologici raccolti nell'esame delle parti esterne ed interne e si espongono dettagliatamente i reperti notati; nella seconda si formula la diagnosi anatomo-patologica delle alterazioni riscontrate; nella terza si risponde specificamente al quesito dell'Autorità giudiziaria, avanzando la diagnosi medico-legale sulla causa, i mezzi, le modalità e l'epoca della morte, tenendo conto anche dei dati di fatto già acclarati e delle informazioni apprese dall'organo inquirente.

Ogni giudizio del medico legale-patologo forense dovrà basarsi sempre su dati obiettivi, verificati e scientificamente plausibili e mai solo su presunzioni.

§ 6. L'identificazione del cadavere

Una delle attività fondamentali affidate all'antropologo forense è connessa all'identificazione del cadavere, desunta solitamente dall'esame esterno dei segni caratterizzanti l'individuo (ad es. tatuaggi o cicatrici), dall'estrazione dei marcatori genetici ricavabile anche dai resti scheletrici oppure, ove possibile, dalla rilevazione e comparazione delle impronte digitali e dei tratti dentali.

²⁴⁵ Così espressamente Corte Europea dei Diritti Umani, sezione IV, sentenza 13 gennaio 2015, n.61243/08, Caso Elberte v. Latvia nel condannare il prelievo illegale di organi destinati alla ricerca farmacologica, operato in sede di autopsia senza il consenso della moglie del defunto.

²⁴⁶ L. Macchiarelli – P. Arbarello – G. Cave Bondi – T. Feola, *Compendio di Medicina Legale*, cit., p. 22.

L'onere di (provare a) dare un nome ad ogni cadavere corrisponde anzitutto ad un dovere primario di umanità ⁽²⁴⁷⁾.

Come ha osservato Cristina Cattaneo, responsabile scientifico del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense) dell'Università Statale di Milano, una struttura di eccellenza in questo settore ⁽²⁴⁸⁾:

l'esigenza di poter identificare i nostri morti è atavica; l'esigenza di poterli toccare, per accertarsi che davvero non siano più in vita, per poter dar loro una sepoltura, o almeno accudirli un'ultima volta. Fu così per gli uomini di Neanderthal, che iniziarono a seppellire i propri morti con corone di fiori, ed è ancora così per tutte le civiltà, in un modo o nell'altro. E sono numerosi gli esempi letterari in cui questo sentimento viene rappresentato: tra i primi, il toccante discorso di Priamo, re di Troia, quando chiede ad Achille la restituzione del corpo del figlio Ettore, ucciso in duello.

Il nostro ordinamento giuridico e la normativa di diritto internazionale umanitario sollecita ad adoperarsi sempre per "dare un nome" ad ogni corpo esamine.

Un recente contributo scientifico aiuta a comprendere, in concreto, come si procede in antropologia forense (fisica e molecolare) per risalire all'identità di una salma, attraverso l'esame del DNA ⁽²⁴⁹⁾:

Gli aspetti tecnici dell'identificazione antropologica vengono generalmente suddivisi in due parti:

1. la costruzione di un profilo biologico, cioè la costruzione di un identikit a partire dai resti scheletrici e
2. il processo di identificazione personale attraverso il quale è possibile attribuire un nome alla persona a cui i resti appartengono.

L'antropologo fisico, esperto conoscitore della morfologia e della struttura ossea, è in grado di fornire una serie di informazioni, utili per indirizzare l'identificazione, quali per esempio l'altezza, il sesso, l'origine biogeografica e l'età alla morte che vengono confrontate con le informazioni/descrizioni effettuate da familiari ed amici della persona scomparsa.

²⁴⁷ C. Cattaneo et al., *The rights of migrants to the identification of their dead: an attempt at an identification strategy from Italy*, in *International Journal of Legal Medicine*, 2022, p. 2. Nello stesso senso, si v. C. Cattaneo – M. D'Amico, *I diritti annegati. I morti senza nome del Mediterraneo*, Franco Angeli, Milano, 2016.

²⁴⁸ C. Cattaneo, *Naufraghi senza volto. Dare un nome alle vittime del Mediterraneo*, Cortina, Milano, 2018, p. 16.

²⁴⁹ E. Pilli, *Il ruolo dell'antropologo forense nei casi di persone scomparse*, in *BioLaw Journal. Rivista di Biodiritto*, special issue n. 1/2022, p. 11.

L'antropologo molecolare invece, esperto nell'analisi del DNA di campioni complessi (in termini di qualità e quantità di DNA analizzabile), quali quelli ossei, è in grado di supportare l'attività identificativa mediante l'ottenimento di un profilo utile alla comparazione dei resti scheletrici. In ambito molecolare, il processo di identificazione si effettua tramite comparazione fra il profilo genetico ignoto ottenuto dall'analisi dei resti scheletrici e quello noto di un campione biologico di confronto prelevato in vita alla persona da identificare (*direct reference sample*) o ai suoi familiari (parenti di primo grado preferibilmente). Una volta ottenuti, i profili ritenuti idonei vengono sottoposti a procedura di comparazione e viene condotta una valutazione statistica del peso dell'evidenza al fine di definire il significato dell'inclusione o dell'esclusione osservata.

Come si può facilmente comprendere, l'operazione di individuazione e selezione di residui ossei da cui estrarre il DNA è solitamente assai complessa e delicata, soprattutto quando si riscontra la frammentazione dei resti umani in seguito ad un disastro di massa e/o combustione, immersione, mescolanza delle componenti anatomiche: condizione che ricorre frequentemente nelle vittime dei crimini di guerra e di grandi calamità ⁽²⁵⁰⁾.

Le ossa più grandi tendono a conservarsi meglio e più a lungo e costituiscono una traccia scheletrica preziosa per l'estrazione del DNA. Fino a poco tempo fa, le porzioni corticali dense delle ossa degli arti inferiori ed i tessuti più resistenti dei denti erano considerati gli elementi scheletrici più idonei, rispetto a quelli spugnosi, per la generazione di profili identificativi utili alla comparazione genetica. Nei protocolli clinici veniva raccomandato per l'estrazione del DNA l'utilizzo di ossa corticali dense quali, ad esempio, femori e tibie. Di recente, però, è stato dimostrato come la rocca petrosa, osso localizzato alla base del cranio tra l'osso sfenoide e le ossa occipitali, costituisca il residuo scheletrico migliore dal quale ricavare un profilo identificativo completo, utile ai fini comparativi, in termini di qualità e quantità del materiale genetico estraibile ⁽²⁵¹⁾.

§ 7. L'attività dell'antropologo forense: un caso di studio

Negli ultimi anni, il ruolo dell'antropologo forense ha acquisito diffusi riconoscimenti ed ha anche conquistato popolarità mediatica, rivelandosi, in molti casi, risolutivo per far luce sui delitti più cruenti.

²⁵⁰ E. Pilli, *Il ruolo dell'antropologo forense*, cit., p. 11.

²⁵¹ Così E. Pilli, *Il ruolo dell'antropologo forense*, cit., p. 13. Nello stesso senso, E. Pilli et al., *Neither femur nor tooth: Petrous bone for identifying archaeological bone samples via forensic approach*, in *Forensic Science International*, 2018, p. 144 ss..

La lettura della sentenza della Corte di Assise di Bergamo n. 1/2016, emessa in data 1.7.2016, depositata in data 27.9.2016, inerente l'efferato omicidio di una adolescente, conferma l'enorme importanza dell'apporto dell'antropologia forense in ambito giudiziario e processuale ⁽²⁵²⁾.

Particolarmente significativi, in questo caso emblematico, si sono rivelati i rilievi di **botanica forense, entomologia forense, geologia forense e merceologia forense**, oltre che quelli strettamente **medico-legali** e di **patologia forense** che hanno permesso di indicare con certezza la data, la fascia oraria ed il luogo dell'omicidio (elementi che si riveleranno determinanti per risalire al colpevole):

Il pessimo stato di conservazione del cadavere ha impedito altre analisi e accertamenti che avrebbero consentito di stabilire con esattezza la causa della morte, potendosi escludere, secondo i consulenti, con certezza solo un *exitus* riconducibile a sostanze stupefacenti o narcotiche o, in forma autonoma, agli effetti emorragici delle lesioni da taglio, o a quelli asfittici correlabili all'inalazione ematica attraverso la lesione tracheale. Non potrebbe, invece, escludersi, seppure più improbabile in virtù degli indizi di prolungata agonia, un'asfissia da soffocamento o strozzamento, che potrebbe non aver lasciato segni apprezzabili a tre mesi di distanza. In punto causa di morte, del resto, neppure vi è un reale contrasto tra le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero e quelle della consulente della difesa, che a pag.65 della sua relazione scrive: "Non è possibile stabilire con precisione la causa della morte di A.B.: tenuto conto delle lesioni riscontrate, è possibile (ma è impossibile esprimersi in termini probabilistici) ipotizzare che la morte sia stata concausata dalle lesioni da taglio, da punta e taglio, contusive e da uno stato di ipotermia, in concorso tra loro".

In particolare, la compresenza di elevata concentrazione di acetone, di ulcerette gastriche e di catecolamine sarebbe indicativa semplicemente "di una situazione di grande stress", non necessariamente di ipotermia. Inoltre, dovendosi escludere lo shock emorragico per la presenza di sangue nei vasi e negli organi, proprio la congestione di questi ultimi potrebbe essere indicativa di una morte per asfissia.

L'individuazione da parte dei consulenti del Pubblico Ministero dell'ipotermia come concausa del decesso, inoltre, sarebbe stata

²⁵² Le iniziali della vittima vengono indicate con la sigla di fantasia A.B., nel rispetto della normativa vigente che impone l'anonimizzazione della sentenza richiamata a fini didattici, evitando accuratamente l'indicazione delle generalità del minore e degli altri dati identificativi delle parti processuali (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003). La prof. C., nella citazione giurisprudenziale, è l'antropologa forense che ha collaborato nelle indagini quale consulente della Procura di Bergamo. La dott. R. è l'antropologa forense consulente della difesa dell'imputato. Il luogo del delitto (un campo incolto) viene indicato con Zeta per non consentire l'individuazione della scena del crimine. La condanna di primo grado è stata confermata, in appello, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia, n. 16/2017, del 17.7.2017, dep. 16.10.2017. La condanna dell'imputato è stata confermata, in via definitiva, con sentenza della Corte di Cassazione, sez. I penale, 12.10.2018, dep. 23.11.2018, n. 52872. Il responsabile del delitto, che si è sempre professato innocente, sta scontando la pena dell'ergastolo in un carcere del nord Italia.

influenzata dalle loro conclusioni, non condivise dalla consulente difesa, in merito al fatto che A.B. sarebbe morta nel campo di Zeta.

In sede di discussione, la difesa dell'imputato ha sottolineato che la presenza dell'acetone potrebbe anche essere frutto di un prolungato digiuno. È la stessa dott.ssa R., tuttavia, come si è visto, a confermare che, attesa la compresenza delle ulcerette gastriche e delle catecolamine, la concentrazione dell'acetone è indicativa di una situazione di grande stress. Come riportato a pag.78 della relazione C.-T., inoltre, nel caso in esame, la concentrazione (24 mg/dl) di acetone nel sangue era quella tipica dei casi di cheto acidosi metabolica letale e rientrava (come anche la concentrazione pari a 2,80 mg/del nell'urina) nell'intervallo individuato nella letteratura medica come associabile a stati ipotermici a esito mortale.

L'epoca della morte era stimata attraverso l'analisi del contenuto gastrico, non essendo utilizzabili, visto lo stato del cadavere, altri metodi.

Il contenuto gastrico recuperato dal cadavere era molto ridotto e consentiva di apprezzare la presenza di una foglia di rosmarino, di residue di bucce di piselli, amidi e fibre carnee.

Come illustrato da tutti i consulenti, i tempi di digestione sono estremamente variabili e stimabili, per un completo svuotamento dello stomaco (non concluso nel caso di A.B.), in quattro-sei-otto ore, che nel caso specifico ben potrebbero essere state prolungate dal rallentamento di tutte le attività fisiologiche causato dall'agonia.

Il 26 novembre 2010 A.B. era uscita da scuola alle 13.15, aveva percorso il tragitto Alfa-Gamma in auto con la madre, aveva pranzato e alle 14.17 aveva acceso il computer. È, dunque, ragionevole ritenere che avesse pranzato intorno alle 14.00.

Interpellata dalla prof. C., la madre aveva ritenuto probabile che la figlia avesse mangiato del coniglio o del pollo con rosmarino e piselli; in aula ha rammentato del pesce con i piselli.

Certo è, al di là della precisione dei ricordi di M.P., che nello stomaco di A.B. vi erano una foglia di rosmarino e delle bucce di piselli non ancora completamente digeriti.

Né la madre né la sorella sono state in grado di ricordare se prima di uscire avesse fatto merenda: se anche avesse fatto uno spuntino, ciò non avrebbe potuto che accadere prima delle 17.00, visto che alle 17.20 era uscita di casa per andare in palestra.

Calcolando tra le quattro e le otto ore per digerire, l'ora della morte varierebbe tra le 18.00 (che non può essere perché alle 18.49 spediva un SMS all'amica M.D.) e le 22.00, assumendo che il suo ultimo pasto sia stato quello delle 14.00 e tra le 21.00 e le 01.00 del giorno successivo, ipotizzando che abbia fatto merenda poco prima di uscire di casa.

Secondo la prof. C., dovendosi ritenere, sulla base della natura dei residui, che il pranzo a base di secondo e piselli sia stato l'ultimo pasto consumato dalla ragazza, calcolando sei-otto ore dalle 14.00, il decesso sarebbe intervenuto intorno alle 22.00 del giorno della scomparsa, calcolando il rallentamento fisiologico della fase agonica, intorno alla mezzanotte o nelle prime ore del mattino successivo.

Secondo la dott. R., la madre della vittima sarebbe stata interrogata sul punto oltre tre mesi dopo la scomparsa e, dunque, troppo tardi per potersi fidare del suo ricordo e potrebbe essere stata suggestionata dalle domande troppo precise della prof. C., con la conseguenza che non vi sarebbe alcuna certezza in merito alla composizione e all'ora (pranzo o merenda) dell'ultimo pasto di A.B. Considerata l'esiguità del contenuto gastrico, inoltre, al momento della morte la digestione sarebbe stata al termine e, dunque, la morte potrebbe essere intervenuta qualche ora più tardi rispetto a quanto indicato dalla consulente del Pubblico Ministero.

Essendo il decesso intervenuto dopo un prolungato processo agonico, come meglio si vedrà nell'analizzare gli spostamenti dell'imputato del 26 novembre 2010, non si comprende quale rilevanza possa avere che la morte sia avvenuta nelle prime ore del mattino del 27 o nella tarda serata del 26.

Passando alla stima del tempo di permanenza del cadavere sul luogo del ritrovamento, unico tema sul quale la consulente della difesa dissente rispetto alla ricostruzione dei consulenti della Pubblica Accusa, dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo e dagli accertamenti eseguiti in sede di esame autoptico si ricavano plurimi elementi che consentono di ritenere provato che il decesso sia intervenuto nel campo di Zeta e che il cadavere sia rimasto lì nei tre mesi intercorsi tra la scomparsa e il rinvenimento.

Si è già detto come il fatto che nessuno lo abbia notato per tre mesi sia assolutamente verosimile, visto come era mimetizzato nel terreno. Anche in questo caso, inoltre, le fotografie e le videoriprese effettuate al momento del sopralluogo sono illuminanti.

Gli indumenti sono imbrattati di terra sopra e sotto.

La caviglia destra di A.B. è parzialmente coperta e avviluppata da fusti di rovo di *Hepilobium hirsutus* e *Sorghum halepense*, specie che caratterizzano la flora del campo (sul punto vd. Anche pag.218 della relazione C.-T.).

La mano destra stringe un ciuffo di steli e foglie di *Sorghum halepense* e altre specie vegetali identiche a quelle campionate intorno al corpo.

Una volta rimosso il cadavere, sul terreno è ben visibile l'impronta del corpo, che dunque deve essere rimasto lì per un tempo apprezzabile, tanto da lasciarvi il segno (sul punto sono illuminanti le fotografie n.90 e 91 e a pag. 63 del verbale di sopralluogo) e da impregnare di liquidi putrefattivi il terreno sottostante (pag. 332 della relazione C.-T.).

L'analisi mediante microscopio elettronico a scansione, inoltre, consentiva d'individuare sugli indumenti e sui margini di alcune lesioni reperti di natura botanica e, in particolare, semi e spine di *Hepilobium* o di *Sorghum*, specie entrambe presenti sul terreno di Zeta.

Le spine, in particolare, erano conficcate negli indumenti sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, per cui è escluso che potessero trovarsi lì perché trasportate dal vento.

Materiale botanico presente sul campo era rinvenuto anche conficcato in un'unghia della mano destra (vd. pag.110 della relazione C.-T.).

Sulla superficie e nella rima di frattura della fibula destra erano rinvenute particelle di terriccio (pag.143).

La maggior parte del materiale vegetale repertato sul cadavere era adeso alle parti scoperte del corpo, sul quale erano presenti anche frammenti di muschio (pag.220).

Intorno alla salma erano rinvenuti germogli di *Epilobium*, non presenti, invece, sotto il corpo, dove vi erano solo semi non germinati (vd. la fotografia a pag.219 della relazione autoptica), pianta che, come illustrato nella sezione della relazione autoptica dedicata alle indagini botaniche, germoglia alla luce a temperature superiori agli 8/10 gradi centigradi, secondo le informazioni del servizio meteorologico della stazione di O. (distante cinque chilometri), nel 2011, a parte tre giorni in dicembre, raggiunti all'inizio febbraio, dato che, dal punto di vista della scienza botanica, consente di stimare il periodo minimo di permanenza del corpo nel campo in venticinque-trenta giorni (pag.222 della relazione autoptica).

Mentre intorno al corpo vi erano solo foglie ormai secche e accartocciate, nel terreno asportato sotto il cranio della vittima era rinvenuta una foglia ancora turgida e, dunque, abbastanza fresca di *Solidago gigantea*, così verosimilmente conservata dall'autunno dalla testa della vittima (pag.223).

Come visivamente illustrato nello schema a pag.231 della relazione autoptica, la composizione floristica del materiale associato al corpo, distretto per distretto, rispecchiava quello del luogo del ritrovamento.

Già le sole indagini botaniche consentono, dunque, di affermare che il corpo deve essere rimasto nel sito di rinvenimento per un tempo prolungato, almeno dagli inizi di febbraio sulla base dell'assenza di germogli di *Epilobium* sotto il cadavere, dal tardo autunno, grazie alla foglia fresca di *Solidago* rinvenuta nel terriccio sotto la testa.

Il materiale botanico rinvenuto sul corpo, inoltre, coincideva con quello del sito di ritrovamento, mentre non si evidenziavano tracce botaniche specifiche di eventuali altre localizzazioni (pag.237). È vero che, trattandosi di specie botaniche estremamente diffuse, in linea puramente teorica non si potrebbe escludere una permanenza precedente in altri siti, ma dovrebbe trattarsi di luoghi privi di vegetazione o con vegetazione identica a quella del campo di ritrovamento (eventualità definita dal consulente botanico "piuttosto improbabile": vd. sempre pag.237) o di una permanenza sì breve da non consentire la contaminazione del corpo da parte di materiale diverso da quello accumulatosi nel periodo di permanenza sul campo di Zeta.

A conclusioni non dissimili conducono le indagini dell'entomologo forense sugli insetti associati al cadavere.

In svariati distretti corporei erano rinvenute larve di *Trichoceridae*, di *Calliphoridae* e di *Heleomyzidae* e del genere *Muscidae* con livelli diversi di sviluppo e, dunque, frutto di ripetute ovodeposizioni, oltre a numerosi insetti, presenti anche nel terriccio circostante.

Le larve di *Calliphora*, in particolare, considerati gli stadi di sviluppo e la temperatura esterna dei mesi compresi tra la scomparsa e il ritrovamento, erano indicative di un'esposizione del cadavere di due-tre mesi (pag.256).

Quelle di *Trichoceridae* confermavano la colonizzazione invernale in un tempo, viste le diverse dimensioni, di due o tre mesi rispetto al decesso (pag.257).

Quelle di *Heleomyzidae*, addirittura, erano indicative di una decomposizione di tre mesi e oltre.

Dal punto di vista geologico, poi, otto elementi su venti del terriccio grattato via dagli interstizi delle suole delle scarpe della vittima erano statisticamente identici al suolo circostante, nove statisticamente diversi ma con valori medi molto simili, mentre cromo, zinco e sodio avevano una concentrazione più elevata (pag.209).

Nel terreno prelevato sotto il cadavere vi erano evidenze leggibili del fatto che il cadavere si fosse decomposto lì (pag.215 della relazione autoptica e pag.60 del verbale stenotipico dell'udienza del 7.10.2015).

I dati che si ricavano dalle indagini geologiche, botaniche ed entomologiche sono, in sostanza, convergenti e comprovano che il corpo di A.B. è rimasto sul campo dall'autunno precedente fino al momento del ritrovamento.

In alcune ferite, alla base dei tagli e quindi in profondità e anche nelle ferite coperte dai vestiti, vi sono elementi botanici e geologici del posto, che fanno ritenere, a meno di non ipotizzare che l'omicidio sia avvenuto in un campo pressoché identico (dal quale per ragioni ignote il cadavere sarebbe stato spostato nell'arco di pochi giorni per andarlo a deporre in un campo con terreno e vegetazione assimilabili), che le ferite siano state inferte in quel luogo.

Nella fibula, in corrispondenza del taglio alla gamba, è stato trovato del terriccio, in quantità da non permettere di compararlo con quello del campo di Zeta, ma, come spiegato dalla prof. C. in udienza, tale da far ritenere che la contaminazione sia avvenuta in concomitanza con il ferimento, che, dunque, non potrebbe che essere avvenuto in un luogo in cui vi era del terriccio.

Nel braccialettino di filo che A.B. indossa al polso destro è conficcato uno stelo di *Epilobium hirsutum*.

Né sul corpo né sui vestiti vi sono segni riconducibili ad un'azione di trascinamento a terra (pag.70 del verbale del 7.10.2015).

Ma, soprattutto, come è chiaramente visibile in tutte le foto scattate al momento del sopralluogo e in molte di quelle che corredano la relazione autoptica, la mano destra della vittima (la stessa dell'unghia spezzata con dentro una spina e del braccialetto) impugna un ciuffo di arbusti risultati compatibili con la vegetazione del campo e che la prof. C., allegando anche fotografie analoghe tratte da testi di medicina legale, ha fondatamente definito come strappato in uno spasmo agonico (pag.73 del verbale del 7.10.2015).

E' vero che il ciuffo di arbusti è staccato e che si tratta di specie vegetali non esclusive di quel campo, ma l'ipotesi alternativa di uno spasmo agonico avvenuto in un luogo diverso con vegetazione simile e di un successivo trasporto del cadavere con intatto il ciuffo in mano e lo stelo nel braccialetto è priva di credibilità razionale.

Gli argomenti che la consulente della difesa dott. R. introduce per smentire la tesi della morte avvenuta nel campo di Zeta sono, del resto, privi di pregio.

L'assenza dei germogli di *Epilobium* che circondano il cadavere sotto di esso dimostrerebbe unicamente, considerato il tempo di germinazione della specie, che il cadavere era sul quel campo da venticinque-trenta giorni: come si è visto, quello dei germogli di *Epilobium* è solo uno degli elementi che concorrono a dimostrare la lunga permanenza del cadavere in loco.

Il ben più significativo dato della presenza della foglia fresca di *Solidago* non sarebbe verificabile, in quanto la prof. C. e l'esperto botanico si sarebbero limitati a segnalare di averla trovata nel terriccio prelevato sotto la testa del cadavere senza fornire ulteriori indicazioni e senza documentare fotograficamente il rinvenimento. In merito, però, la prof. C. all'udienza del 9.10.2015, sollecitata dalla Corte a fornire indicazioni ulteriori, ha spiegato esattamente ove era stata trovata la foglia, ossia sul terriccio sotto la testa (pag.110) e in udienza la stessa consulente R. ha confermato che, se effettivamente la foglia si fosse trovata lì (e non ad esempio tra i capelli oggetto di rimaneggiamento da parte degli animali), il dato del suo stato di conservazione sarebbe stato sicuramente rilevante ai fini della determinazione della permanenza nel cadavere nel campo (pag. 15 del medesimo verbale).

Secondo la difesa, poiché nel filmato relativo all'apertura della body bag all'interno dell'Istituto di Medicina Legale si vedono scarpe di operatori sul bordo dell'involucro, la foglia potrebbe essere stata portata lì da qualcuno dei soggetti presenti al sopralluogo. A parte il fatto che dalla relazione autoptica risulta che la foglia era nel terriccio sotto la testa e non sul corpo, ci si chiede come facessero gli operatori a febbraio ad avere sotto le scarpe una foglia ancora fresca, visto che tutte le altre foglie intorno al cadavere erano secche.

Le indagini entomologiche, poi, dimostrerebbero unicamente che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, non quanto sia rimasto sul campo di Zeta e quanta parte della decomposizione sia avvenuta lì. Anche in questo, non può che ribadirsi che quelli entomologici rappresentano solo una parte degli elementi che dimostrano come A.B. sia morta in quel terreno e sia lì rimasta fino al ritrovamento del cadavere.

Vi sarebbero, poi, una serie di dati (la corificazione a margini netti del braccio sinistro e quella a forma di V della zona sternale, mentre A.B. indossava una maglietta con scollo tondo; lo scarso imbrattamento di sangue del bordo bianco della maglietta in presenza di un profondo taglio alla trachea; la presenza sugli indumenti ma anche all'interno delle ferite di numerose fibre tessili di vari colori; la localizzazione delle più importanti ferite da taglio sotto gli indumenti) che indurrebbero a pensare che le ferite siano state inferte su un corpo spogliato e che il cadavere sia rimasto in un luogo diverso (circostanza che spiegherebbe l'anomalia dei diversi fenomeni degenerativi del cadavere) e avvolto in un drappo (che spiegherebbe la presenza delle fibre e la corificazione a forma di V della zona sternale e a margine netto del braccio) e, poi, rivestito dei suoi abiti e trasportato nel campo di Zeta.

La tesi è fantasiosa già nella sua formulazione.

Essa contrasta, inoltre, con tutti gli altri dati che si ricavano dall'autopsia e dal materiale fotografico allegato ad essa e al verbale di sopralluogo e che, non dissimilmente da quanto avviene nella valutazione degli indizi, devono essere letti congiuntamente e non parcellizzati, ricavando da ciascuno di essi, separatamente, un'ipotetica spiegazione alternativa.

Il fatto che il cadavere fosse interessato da fenomeni degenerativi diversi (putrefazione, scheletrizzazione, corificazione) è segnalato dagli stessi consulenti del Pubblico Ministero, che, però, in udienza hanno spiegato come ciò sia comune alla maggioranza dei cadaveri in decomposizione (pagg.89 e 95 del verbale del 7.10.2015) e, considerato il numero di variabili che incidono sui tempi di decomposizione, elaborare una qualsiasi ricostruzione sulla base di simili differenze è impossibile (pag.96).

Secondo la dott.ssa R., la corificazione sarebbe tipica degli ambienti umidi e chiusi.

Secondo la prof. C., sarebbe caratteristica degli ambienti semplicemente umidi, che potrebbero essere i più vari, tanto che alle nostre latitudini la corificazione sarebbe una delle modalità conservative di degenerazione cadaverica più frequente e nella sua esperienza professionale avrebbe rinvenuto cadaveri corificati nelle cantine, nei campi, nelle macchine in inverno, nelle case sopra i letti (pagg.98 ss. del verbale del 7.10.2015 e pagg.115 ss. del verbale del 9.10.2015).

Il fatto che il braccio sinistro presentasse un'area corificata e un'area non corificata nettamente separate è certamente una peculiarità, le cui spiegazioni possono essere molteplici, compresa quella proposta dalla difesa che il braccio non sia stato sempre interamente coperto dalla manica del giubbotto.

Dedurre da questo che il corpo sia stato lasciato nudo per un po' con il braccio solo parzialmente coperto e poi rivestito di tutto punto (con felpa e giubbotto allacciati, una scarpa annodata e i vestiti rimessi con tale precisione da far coincidere i tagli sugli indumenti con quelli sul corpo) e portato nel campo di Zeta, sempre con in mano il ciuffo di arbusti, strappati in uno spasmo agonico avvenuto in un altro campo con identica vegetazione, è un esercizio speculativo privo di aderenza con tutti gli altri dati che si ricavano dall'autopsia.

Quanto alla forma a V dell'area corificata della parte sternale, guardando le fotografie scattate durante l'ispezione cadaverica, comprese quelle a pag.25 della relazione della dott.ssa R., distinguere una figura a V è impossibile.

Quanto alla presenza all'interno delle lesioni di fibre tessili, secondo la difesa suggestive dell'avvolgimento del cadavere nudo all'interno di un qualche drappo, si legge nella relazione di consulenza autoptica che in regione mammaria sinistra erano rinvenute fibre blu, filamenti trasparenti, fibre verdi e due fibre rosse (pag.58), nella ferita a X in regione lombare erano rinvenute svariate fibre azzurre, una fibra rossa e un pelo (pag.60), nella lesione in regione glutea destra, due fibre bianche, una rossa e due azzurre (pag.63), nel polso destro un filamento blu e uno nero (pag.65), nel polso sinistro, nove filamenti

blu, uno rosso e due incolori (pag.66), sotto un'unghia, una fibra tessile non meglio specificata.

Giacché A.B. indossava una maglietta azzurra, delle mutandine bianche e rosa e felpa, pantaloni e giubbotto nero, le fibre azzurre, bianche e nere nelle ferite coperte da tali indumenti sono agevolmente spiegabili.

Lo stesso il filamento blu e il filamento nero al polso destro, visto che A.B. indossava un braccialettino a fili di vari colori intrecciati.

Quanto ai filamenti blu trovati nella ferita al polso sinistro, la ferita era completamente coperta dal polsino in maglia del giubbotto e dal polsino della felpa, sui quali non è affatto improbabile che vi fosse qualche filamento di tessuto raccolto poggiandoli in giro o proveniente da altri indumenti indossati nei giorni precedenti dalla vittima.

Le fibre di colore verde della lesione mammaria non sono numerate, né descritte, né fotografate e sono le uniche di quel colore rinvenute su corpo e indumenti.

Le uniche fibre degne di nota sono, dunque, quelle di colore rosso, rinvenute anche sugli abiti e in fase di indagini oggetto di una specifica consulenza tecnica, dalla quale emergeva, per il profilo che interessa in questa sede, che si trattava di fibre morfologicamente e chimicamente diverse tra loro e, dunque, non riconducibili ad un'unica fonte.

In ogni caso, la maggior parte di queste fibre si trova sugli abiti, mentre all'interno delle lesioni ve ne sono solo quattro, numero difficilmente compatibile con l'avvolgimento del cadavere nudo (e successivamente rivestito, visto che le fibre si trovano anche sulla parte esterna degli indumenti) in un drappo colorato ipotizzato dalla dott.ssa R. in sede di esame dibattimentale e a pag.37 della sua relazione.

Quanto alla mancata ricerca di emoglobina nel terreno, che avrebbe consentito di stabilire se le ferite avessero sanguinato sul campo, trattandosi di terreno intriso di liquidi di decomposizione cadaverica, non si comprende come un simile approfondimento avrebbe potuto essere risolutivo.

Quanto allo scarso imbrattamento del bordino della maglietta, esso, anche nelle fotografie segnalate dalla difesa, non è affatto bianco ma sporco di sostanza bruno nerastra: non avendo idea di quale fosse la posizione della vittima quando è stata attinta dalla lesione al collo, inoltre, non è possibile sapere neppure ove sia colato il sangue. Al momento del rinvenimento, poi, il collo era parzialmente coperto dal cappuccio nero della felpa, che potrebbe aver assorbito il sangue.

La difesa ha stigmatizzato il modo in cui il cadavere sarebbe stato svestito in sede di esame autoptico, ossia stiracchiando gli indumenti, rischiando di allargare o modificare la forma delle lesioni presenti sugli stessi.

Le lesioni, tuttavia, sono ampiamente fotografate sia prima della svestizione sia dopo e una simile alterazione non è apprezzabile.

Alle pagine 317 e 318 della relazione autoptica, inoltre, le varie lesioni sono descritte una ad una e distinte tra lesioni a margini netti, riconducibili con certezza, come meglio illustrato anche in altre parti della consulenza, ad un'azione di taglio e quelle - la maggioranza - a

marginii più o meno sfilacciati, ricondotte all'azione tafonomica o classificate come di natura incerta.

Nelle pagine 320 e 321, poi, sono confrontate le lesioni agli indumenti e quelle sul corpo e la loro corrispondenza - per quanto riguarda collo, gamba destra e lesione al gluteo a forma di J - è evidente. In particolare, per quanto concerne la lesione a forma di J, le fotografie a pag.25 e a pag.326 della relazione autoptica mostrano la perfetta sovrapposibilità della lesione corporea con il taglio dello slip.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, quindi, a parte la lesione dorsale a X e quella mammaria (solo in parte corrispondente ad una lesione della maglietta), tutte possono essere state inferte mentre la ragazzina era vestita. Per quella dorsale e quella in regione mammaria, era sufficiente spostare verso l'alto gli indumenti, operazione testimoniata anche dallo sganciamento del reggiseno.

Non solo tutti i tagli possono essere stati inferti senza denudare completamente la vittima (alzando gli indumenti superiori e abbassando parzialmente i leggings), ma la sovrapposibilità tra la maggioranza delle lesioni corporee e i tagli sugli indumenti dimostra che A.B. non è stata svestita.

Quanto alla dinamica dell'azione omicidiaria, i consulenti del Pubblico Ministero hanno ben spiegato come, visto lo stato di conservazione del cadavere, non sia possibile stabilire l'ordine delle ferite o la direzione dei colpi o le reciproche posizioni di vittima e aggressore.

Sicuramente il cadavere non presentava le tipiche lesioni da difesa agli arti superiori e, per quanto apprezzabile, visto l'intervento degli animali, alle mani.

La presenza di materiale botanico autoctono del campo anche sul versante ventrale (spine e soprattutto semi), la bilateralità delle lesioni e l'attorcigliamento degli steli ad una caviglia lasciavano intuire che il corpo fosse stato girato da prono a supino e/o viceversa durante l'azione omicidiaria.

L'ordine dei colpi era insondabile dal punto di vista dei risultati delle analisi istologiche: l'assenza di lesioni da difesa e la linearità delle lesioni da taglio facevano ipotizzare che la maggior parte dei tagli fossero stati inferti quando la vittima era in stato di semioscienza (tramortita dai colpi alla testa).

Le lesioni da taglio ai polsi, infine, avevano margini sì netti da escludere che potessero essere frutto di strumenti di costrizione, tipo corde, fili o fascette metalliche. La lesione al polso destro, in particolare, aveva raggiunto l'osso, spezzandolo e all'interno del tessuto osseo era rinvenuto un frammento di titanio, elemento utilizzato per il rivestimento di coltelli. Alle lesioni al polso corrispondevano, altresì, alcuni tagli sui polsini delle maniche del giubbotto, anch'essi indicativi del passaggio di un tagliente.

Su questi dati, facilmente apprezzabili dalla Corte sulla base del materiale fotografico in atti, del resto, non si rinvennero né nella sua deposizione, né nella relazione scritta valutazioni contrastanti da parte della consulente della difesa, sulla dinamica dell'aggressione limitatasi ad osservare che il colpo da arma da punta e taglio alla mandibola sarebbe stato più agevole per un mancino (ipotizzando però una

posizione reciproca dei due soggetti sulla quale non è possibile esprimersi) e che i tagli alla gamba potrebbero anche essere lesioni da difesa da parte di una persona a terra, che cerca di parare i colpi con gli arti inferiori.

Un residuo punto di dissenso tra i consulenti del Pubblico Ministero e quello della difesa verterebbe sulla possibilità che A.B. abbia camminato o meno sul terreno di Zeta, ritenuta dai consulenti del P.M. in virtù del fatto che il terriccio prelevato dalle scarpe era incastrato nel disegno della suola e aveva una composizione compatibile con quello del campo ed esclusa dalla dott.ssa R. perché le stringhe, parzialmente slacciate, non sarebbero altrettanto sporche di terriccio. Trattandosi di una mera ipotesi, espressa dalla stessa prof. C. in termini estremamente dubitativi, la Corte non ritiene di doversi soffermare.

Deve, invece, essere evidenziato come i calzini della vittima, contrariamente a quanto segnalato dalla difesa in sede di discussione, come chiaramente apprezzabile nella fotografia a pag.24 e come riportato a pag.184 della relazione autoptica e come ribadito dalla prof. C. in udienza, non siano affatto sporchi di sangue ma di liquidi di putrefazione (in grado di giustificare la positività del reperto all'emoglobina) e, dunque, in alcun modo può sostenersi che A.B. abbia camminato scalza sul suo sangue.

Passando ad esaminare gli ulteriori dati emersi dall'esame autoptico, l'esame delle lesioni mediante microscopio elettronico a scansione permetteva di evidenziare una diffusa contaminazione di polveri ricche di calcio (che la prof. C. qualificava come calce) nella lesione mentoniera (pag.85), nella lesione al collo (pag.88) e nella lesione al polso sinistro (pag.103) e alcune particelle della medesima sostanza nelle lesioni in regione mammaria (pag.89), in regione lombare (pag.91) e al polso destro (pag.98), sulla cute in corrispondenza delle lesioni e sugli indumenti (pagg.212 e 338 ss.) e la presenza su scarpe e indumenti di sferette metalliche (di diversa composizione: ferro, nichel e cromo, ferro e cromo) di pochi micrometri di diametro e, chiaramente, per la perfetta sfericità, di origine antropica (pag.212).

Sia le polveri di calcio sia le sferette erano confrontate con campioni prelevati a casa della vittima, all'interno del centro sportivo, sulla cute dei familiari, nel terreno circostante il cadavere e all'interno del cantiere di Beta.

Nei campioni prelevati a casa, sulla cute dei familiari, presso il centro sportivo e sul terreno di Zeta non venivano rinvenute né polveri ricche di calcio né sferette; su alcuni dei campioni prelevati all'interno del cantiere di Beta erano rinvenute sia polveri di calcio, sia sferette metalliche, anche se in composizione e di dimensione diversa rispetto a quelle reperite sul cadavere (pag.214).

Sulle sferette metalliche, oggetto anche di una consulenza da parte di personale del RIS (sulla quale ci si soffermerà infra), la dott.ssa R. non si esprime.

Sulla presenza di particelle di ossido di calcio, già in sede di deposizione dibattimentale da parte della consulente era stato evidenziato come, essendo l'ossido di calcio (CaO), la c.d. calce viva,

fortemente igroscopico, in un campo esposto agli agenti atmosferici, avrebbe dovuto trasformarsi rapidamente in idrossido di calcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), la c.d. calce spenta, a meno di non ipotizzare che il cadavere si trovasse nel campo da pochissimi giorni.

Le polveri in questione, tuttavia, erano rilevate mediante analisi con il microscopio elettronico a scansione, che non legge l'idrogeno, il che spiega perché nelle tabelle della relazione autoptica le particelle vengano sempre indicate come CaO e non come $\text{Ca}(\text{HO})_2$.

Secondo la difesa, il calcio sarebbe uno degli elementi maggiormente diffusi in natura e presente in innumerevoli materiali e composti, resta il fatto che nei campioni prelevati dal terreno intorno al corpo e nei luoghi abitualmente frequentati dalla vittima non erano rinvenute particelle analoghe.

Tornando a causa, mezzi, tempistica e dinamica della morte, è indubbio che il rinvenimento a tre mesi di distanza e le condizioni del cadavere abbiano fortemente condizionato i risultati dell'esame autoptico, impedendo ad esempio la ricostruzione in sequenza delle lesioni, d'individuare seppur con approssimazione i mezzi che hanno provocato le lesioni, di stabilire l'entità delle lesioni contusive, di riscontrare sulle ginocchia della vittima le chiazze rosse che, secondo quanto riferito dalla prof. C. in dibattimento, sarebbero state indice inequivocabile di morte per ipotermia o di stimare la durata dell'agonia.

Alla luce delle argomentazioni già esposte, la Corte ritiene, tuttavia, che alcuni dati siano processualmente accertati, sulla scorta di una pluralità di elementi convergenti.

In primo luogo, deve ritenersi accertato che la morte è intervenuta nelle ore immediatamente successive alla scomparsa e non a giorni di distanza, come ipotizzato dalla difesa in sede di discussione.

È vero che il tempo trascorso, che ha reso inaccertabili i c.d. fenomeni abiotici consecutivi (*rigor*, *livor* e *algor*), lo stato di conservazione del cadavere (sul quale non erano rilevabili le tipiche macchie ipostatiche), l'avanzato livello di decomposizione e l'azione di agenti atmosferici e animali non consentono di trarre elementi dai fenomeni trasformativi del cadavere, l'esame del contenuto gastrico offre, tuttavia, un risultato chiaramente leggibile.

Si è già osservato come sul punto non vi sia una sostanziale differenza tra le valutazioni dei consulenti delle parti (differenziandosi le due posizioni solo in termini orari), è sufficiente aggiungere che la presenza di resti alimentari (foglia di rosmarino, fibre carnee e bucce di piselli) riconducibili al pranzo consente di affermare che A.B. è morta a distanza di alcune ore da quell'ultimo pranzo e di escludere che sia morta giorni dopo, quando il processo digestivo sarebbe stato sicuramente concluso.

Non è stato possibile stabilire con certezza sulla base dei dati testimoniali se abbia fatto merenda, se anche ciò fosse accaduto e, pur considerando la sua propensione per snack salati, rosmarino e piselli facevano certamente parte del pranzo e al momento della morte non erano ancora completamente digeriti.

Come già osservato, inoltre, anche ad ipotizzare che abbia fatto uno spuntino poco prima di uscire di casa, ossia entro le 17.00, l'ora della morte si allungherebbe di tre ore rispetto all'arco temporale 19.00 – 24.00 (potenzialmente allungabile per lo stato agonico) individuato dai consulenti C. e T..

Coerentemente, infine, alcune delle larve rinvenute sul cadavere consentono di retrodatare l'inizio della decomposizione di circa tre mesi rispetto al ritrovamento, dato che concorda con quello di un decesso intervenuto a distanza di alcune ore rispetto all'ultimo pasto.

In secondo luogo, la Corte ritiene che una ragionevole certezza sia stata raggiunta anche con riferimento alla causa di morte, come illustrato, frutto della combinazione tra le lesioni contusive, le lesioni da taglio e il conseguente indebolimento da queste provocato sull'organismo della vittima e l'ipotermia.

La stessa consulente della difesa, nelle sue conclusioni, ritiene il concorso tra le lesioni e l'ipotermia la possibile causa di morte.

A tale conclusione, inoltre, i consulenti del Pubblico Ministero pervengono sulla scorta di una pluralità di dati - non mortalità delle ferite da taglio per sede, profondità e accertata assenza di emorragia, non mortalità delle ferite di natura contusiva, accertata assenza di asfissia determinata da inalazione di sangue, elevata concentrazione di corpi chetonici, conteggio delle catecolamine e presenza di ulcerette gastriche (tutti e tre elementi indicativi di una situazione di elevato stress fisico e riscontrati in letteratura nelle morti per ipotermia), assenza di evidenze di altre cause di morte (asfissia provocata o fenomeni intossicativi) – che la dott.ssa R. non contesta, se non nella loro convergenza dimostrativa di una situazione di ipotermia.

E' pacifico che ciascuno di questi dati preso singolarmente non abbia un valore dimostrativo univoco ma essi devono essere letti congiuntamente e, così interpretati, convergono in unica direzione, ossia quella di una situazione di grave stress metabolico e di prolungata agonia, compatibili con la morte per ipotermia e riscontrati, anche dal punto di vista quantitativo della concentrazione di acetone e della diffusione delle ulcere gastriche, nelle morti per ipotermia trattate in letteratura.

E' la stessa prof. C. ad affermare che, in linea teorica, l'elevata concentrazione di corpi chetonici e catecolamine, in quanto indicativa di una situazione di grande stress, sarebbe compatibile anche con una morte determinata da una volontaria azione di soffocamento o di strozzamento da parte dell'aggressore, che, però, mal si concilierebbe con la presenza delle ulcerette (indicativa di una sopravvivenza di alcune ore rispetto al sopraggiungere dell'evento stressante) e con il rilievo istologico della presenza di un diffuso edema polmonare (indicativo di una gradualità nel cedimento della funzione cardio-circolatoria e, dunque, di un processo fisiopatologico mortale dilazionato nel tempo) e della quale, soprattutto, non v'è evidenza alcuna.

Del resto, che A.B. sia morta nel campo di Zeta in una giornata particolarmente fredda è circostanza altrettanto accertata.

In questo senso depongono, infatti, sia i risultati delle indagini botaniche, sia i risultati delle indagini geologiche, sia i risultati delle indagini entomologiche, sia le evidenze del sopralluogo.

Le indagini geologiche dimostrano che una buona parte della decomposizione del cadavere è avvenuta sopra quel campo.

Le indagini botaniche dimostrano che il cadavere si trovava lì fin dall'autunno, tanto da proteggere con la testa la foglia di *Solidago gigantea*.

Le indagini entomologiche dimostrano che il cadavere aveva iniziato ad essere colonizzato dalle larve da circa tre mesi.

Ma, soprattutto, il corpo aveva semi e spine di quel terreno sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ha lasciato una chiara impronta nel terreno, la mano destra stringeva, in quello che è chiaramente uno spasmo agonico, elementi botanici autoctoni e la caviglia era avvolta da sterpaglie identiche a quelle che costituivano la vegetazione del campo e presenti fin dall'autunno (non essendovi germinazione di tali specie nel periodo invernale).

Altri dati (la presenza solo intorno e non sotto al corpo di *Hepilobium*, le larve frutto di colonizzazione successiva, l'imbrattamento di terriccio e elementi botanici) forniscono un'indicazione temporale meno stringente, ma confermano che il cadavere è rimasto su quel campo per lungo tempo, affermazione quest'ultima condivisa anche dalla consulente della difesa, che, nelle conclusioni della sua relazione, pur sostenendo che non sarebbe "possibile affermare che A.B. sia stata uccisa nel luogo del ritrovamento del cadavere (posto che l'erba ritrovata nella mano destra ha un significato marginale, tenuto conto della grandissima diffusione del tipo di piante ritrovate)", così si esprime in merito al tempo di permanenza del cadavere sul campo di Zeta: "le indagini esperite consentono unicamente di affermare che l'ultima fase della trasformazione del cadavere sia avvenuta nel luogo del ritrovamento e che il cadavere soggiornasse nel medesimo luogo da un tempo variabile dai due ai tre mesi".

Lo strappo dell'erba in uno spasmo agonico, la spina nell'unghia spezzata e la presenza di materiale botanico e terriccio nelle ferite inducono, inoltre, a ritenere che l'azione omicidiaria si sia svolta, almeno per una parte, all'interno del campo di Zeta, non essendo altrimenti spiegabili la corrispondenza tra le specie botaniche sul corpo, nella mano e nelle ferite e quelle presenti nel campo e la presenza di terriccio all'interno della fibula intaccata dalla ferita da taglio alla gamba (a meno di non ipotizzare un'aggressione all'interno di un campo con identica vegetazione e il successivo e rapidissimo spostamento del cadavere a Zeta, ipotesi priva di qualsivoglia credibilità razionale e della quale, come già ampiamente illustrato, non v'è evidenza alcuna).

Gli altri dati accertati con sufficiente grado di certezza e sui quali, peraltro, vi è piena convergenza tra consulenti del P.M. e consulente della difesa sono l'assenza di tracce riconducibili ad una violenza sessuale, la vitalità di tutte le ferite e l'impossibilità di dare alle stesse un ordine cronologico.

Considerati, da un lato, le condizioni del cadavere e, dall'altro, il livello di approfondimento della consulenza autoptica, del resto, i dati sopra indicati, come quelli rimasti incerti (sequenza delle lesioni, mezzi, possibile camminamento della vittima sul terreno), non avrebbero potuto essere approfonditi mediante la perizia medico legale richiesta dalla difesa, avendo anche la stessa dott.ssa R. escluso la praticabilità di accertamenti ulteriori.

§ 8. La valenza probatoria del DNA in ambito giudiziario

L'attività di acquisizione e comparazione del DNA a fini investigativi rientra a pieno titolo nel quadro degli accertamenti antropologico-giudiziari, solitamente affidati, per l'appunto, ai genetisti forensi.

Nel precedente sopra richiamato si è rivelata decisiva, ai fini dell'identificazione del responsabile dell'agghiacciante omicidio della adolescente A.B., la comparazione avvenuta a diversi anni di distanza dal fatto (ed all'esito di un campionamento che ha coinvolto circa 18.000 persone) fra il DNA rinvenuto sugli slip della vittima e quello del condannato, indicato nel corso delle indagini come «Ignoto 1».

La pronuncia della Suprema Corte che ha posto fine alla vicenda giudiziaria ha ribadito la straordinaria valenza che oggi assume, in ambito processuale, la prova del DNA.

È opportuno richiamare, a tal proposito, i passaggi essenziali di questa importantissima sentenza della Corte di Cassazione, con precipuo riguardo alla rilevanza del DNA in sede penale (²⁵³):

La prova scientifica incentrata sull'analisi del DNA ha ampliato l'orizzonte delle investigazioni, soprattutto con riguardo all'identificazione personale nelle investigazioni di carattere criminale.

Dagli inizi del secolo scorso si è cercato di catalogare tutte le caratteristiche che rendono unico un individuo passando dallo studio di caratteri antropometrici a quello delle impronte papillari e genetiche.

L'analisi del DNA, a scopo forense, rappresenta la naturale evoluzione tecnologica delle impronte papillari: grazie ad accordi internazionali che hanno unificato i criteri di catalogazione oggi è impossibile comparare profili estrapolati da laboratori diversi.

Il DNA Working Group dell'ENFI (quello i cui parametri di tipizzazione sono richiamati nella legge istitutiva della Banca dati nazionale del DNA), ha verificato che nei paesi dove era già stata istituita una banca dati del DNA vi era stato un incremento notevole nell'identificazione degli autori dei reati nell'ordine del 40-50%.

Il **DNA (acido desossiribonucleico)** è la molecola che racchiude le informazioni che definiscono le caratteristiche biologiche ereditarie di ciascun individuo. La maggior parte di queste informazioni è contenuta all'interno del nucleo delle cellule del corpo umano ed è organizzata,

²⁵³ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza 12 ottobre 2018, dep. 23 novembre 2018, n. 52872, par. 8.1.3 e par. 8.1.4.

sotto forma di una molecola lineare di 23 coppie di cromosomi; una piccola parte è contenuta all'interno dei mitocondri (organelli citoplasmatici, organizzata sotto forma di una molecola circolare).

Il DNA contenuto nel nucleo è detto nucleare ed è presente in duplice copia per cellula; il **DNA mitocondriale**, presente in ciascun mitocondrio, varia a seconda del tessuto da cui provengono le cellule.

Diverse sono anche le modalità di trasmissione: il **DNA nucleare** si eredita per metà dal corredo cromosomico del padre e per metà dalla madre; il DNA mitocondriale si eredita solo per linea materna.

Il DNA nucleare è utilizzato in ambito forense sin dal 1980, per dimostrare la partecipazione di un individuo a un fatto di reato; quello mitocondriale viene studiato quasi esclusivamente in ambito medico (malattie genetiche) e per ricostruire la storia evolutiva della nostra specie.

Le analisi effettuate con i kit in commercio permettono di evidenziare almeno 15/16 marcatori genetici del DNA mitocondriale.

La genetica forense utilizza il DNA nucleare a fini di identificazione; ciò non solo a causa delle caratteristiche intrinseche del materiale genetico presente nei campioni, ma anche per il fatto che ai fini dell'identificazione personale il DNA nucleare è un marcatore maggiormente informativo nella identificazione genetica di una traccia biologica laddove il mtDNA (DNA mitocondriale) è «scarsamente informativo e ha un limitato potere di discriminazione a causa della sua modalità di trasmissione matrilineare».

I più recenti sviluppi nell'analisi del DNA nucleare hanno portato a sviluppare modelli predittivi delle caratteristiche somatiche dell'individuo che vengono ricostruite in laboratorio secondo varie incidenze statistiche, analizzando specifiche componenti del DNA.

I «predictive DNA makers» consentono cioè di individuare alcuni caratteri esterni dell'individuo di cui non si conosca l'identità anagrafica, quali il colore degli occhi e il colore dei capelli. È, dunque, possibile individuare, allo stato attuale dello sviluppo della metodica, due caratteri fenotipici in grado di restringere il campo dei sospettati.

(...)

Ritornando alla capacità identificativa dell'analisi del DNA, nell'ottica del confronto uno a uno tra campioni, la comunità scientifica afferma che la sovrapposizione del profilo genetico individuato in una traccia su quello oggetto del confronto può essere completa o non completa. Per la validazione del risultato vengono in rilievo l'adozione di metodologie analitiche accettate dalla comunità scientifica e il rispetto degli standard garantito dalla certificazione e dall'accreditamento dei laboratori, oramai obbligatorie ai sensi della legge istitutiva della Banca nazionale del DNA l. n. 85 del 2009.

(...)

Sul tema della capacità identificativa del profilo genetico la domanda alla quale è necessario fornire una risposta scientifica è: quanti sono gli individui nella popolazione rilevante per il caso che possiedono lo stesso profilo genetico?

I giudici di merito hanno fornito una risposta basata sulla teoria scientifica e sull'analisi statistica delle evenienze: per trovare un'altra

persona avente lo stesso profilo genetico occorrerebbero 3.700 miliardi di miliardi di individui (secondo la metodica «Random Match Probability»).

L'analisi statistica ha, altresì, evidenziato che la probabilità di errore è di 1 su 20 miliardi (superiore a tutta la popolazione, viva e morta, transitata sulla Terra dalla comparsa dell'uomo), salvo che l'imputato abbia un fratello gemello monozigote (in questo caso il DNA è identico) (...).

La valenza processuale di tali dati è stata attribuita in ragione dell'elevatissimo numero di ricorrenze statistiche confermate, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore (*ex multis*: Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257).

In maniera estremamente semplificata (²⁵⁴):

è possibile immaginare il DNA come una collana composta da perle di colori diversi. Le analisi forensi del DNA si focalizzano su alcune parti ben particolari di questa collana (chiamate *loci* – *locus* al singolare – o marcatori genetici), e mettono in evidenza il colore della perla che si trova nella parte analizzata. A complicare il tutto interviene il fatto che questa collana è, in verità, doppia, per cui in ogni parte analizzata vi sono in realtà due perle (chiamate 'alleli'): una viene trasmessa geneticamente dal padre e l'altra dalla madre. Se le analisi del laboratorio mettono in evidenza più di due perle (alleli) nelle parti analizzate (*loci*), è possibile concludere che vi siano due o più DNA nella traccia analizzata (si parla in questo caso di una miscela di DNA). Viceversa, se le analisi mettono in evidenza uno o due alleli nella parte analizzata, è possibile concludere – seguendo la pratica dei laboratori – che vi sia un solo contribuente della traccia.

La rigorosa osservanza dei protocolli scientifici internazionali di repertazione, conservazione, validazione, ripetizione della prova del DNA costituisce la condizione inderogabile per preservarne l'utilizzabilità in ambito penale.

Se nell'inchiesta relativa all'omicidio della giovanissima A.B., l'indagine antropologica forense si è dimostrata ineccepibile, al punto da resistere ad ogni rilievo difensivo, non mancano casi giudiziari, anche di enorme clamore, in cui imperdonabili errori investigativi, commessi nelle primissime fasi dell'inchiesta giudiziaria, hanno invece irrimediabilmente precluso l'accertamento della verità processuale.

Il caso relativo alle indagini sul delitto della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, può essere considerato, in tal senso, esemplificativo per comprendere quel che "non si deve assolutamente fare" sulla scena di un crimine.

²⁵⁴ F. Taroni-S. Bozza-J. Vuille, *Il ruolo della probabilità nella valutazione della prova scientifica*, in G. Canzio-L. Luparia, *Prova scientifica e processo penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 48 s.

All'esito dell'estenuante processo che ha portato alla definitiva assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, due conoscenti della vittima a lungo sospettati del delitto, la Corte di Cassazione ha riservato espressioni inusualmente impietose ed a tratti persino sprezzanti nei confronti degli organi di polizia scientifica che si sono occupati del caso.

Per i giudici di legittimità, l'attività di repertazione e conservazione delle prove presenti sulla scena del crimine sarebbe stata contraddistinta da «clamorose *défaillances* o amnesie investigative e da colpevoli omissioni di attività» che, «ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillizzante affidabilità» ⁽²⁵⁵⁾.

Le risultanze delle indagini genetiche, effettuate in quel procedimento, proprio perché effettuate «in violazione delle regole consacrate dai protocolli internazionali» sono risultate fatalmente «prive di affidabilità» e di «autonoma valenza dimostrativa» ⁽²⁵⁶⁾.

La Suprema Corte ha sottolineato, con amarezza, come in ogni inchiesta in cui appaia essenziale il rinvenimento e la custodia della prova identificativa del DNA, «l'asettica repertazione di tutti gli elementi utili alle indagini, in ambiente di cui sia garantita la previa sterilizzazione, sì da porlo al riparo da possibili inquinamenti, costituisce, notoriamente, il primo, prudenziale, accorgimento, indefettibile preludio – a sua volta – di una corretta analisi e "lettura" dei campioni repertati. E quando, poi, il momento centrale dell'attività di ricerca tecnico-scientifica è rappresentato dalle peculiari indagini genetiche, il cui contributo nell'attività investigativa è sempre più rilevante, affidabile parametro di correttezza non può che essere il rispetto degli *standards* internazionali che compendiano le regole fondamentali di approccio prescritte dalla comunità scientifica, sulla base dell'osservazione statistica ed epistemologica» ⁽²⁵⁷⁾.

Il rigoroso rispetto di tali canoni metodologici, rammenta la Corte ⁽²⁵⁸⁾:

offre un coefficiente, convenzionalmente, accettabile di affidabilità delle acquisite risultanze, primariamente legata alla ripetitività delle stesse – ossia alla possibilità che quelle evidenze, e soltanto quelle, si riproducano in costanza di identica procedura di indagine e di identiche condizioni, secondo le leggi fondamentali della metodica empirica e, più in genere, della scienza sperimentale, fondata, a partire da Galileo Galilei, sull'applicazione del "metodo scientifico" (procedura tipica volta a conseguire la conoscenza della realtà "oggettiva", affidabile, verificabile e condivisibile; modalità notoriamente consistente, da una parte, nella raccolta di dati empirici in rapporto alle ipotesi ed alle teorie da vagliare; dall'altra, nell'analisi matematica e rigorosa di

²⁵⁵ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza 25/27.3.2015, dep. 7.9.2015, n. 36080, ric. Knox-Sollecito, par.4.

²⁵⁶ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 36080/2015, par. 4.

²⁵⁷ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 36080/2015, par. 4.

²⁵⁸ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 36080/2015, par. 4.

questi dati, associando cioè – come per la prima volta affermato dal citato Galilei – le «sensate esperienze» alle «dimostrazioni necessarie», ossia la sperimentazione alla matematica).

Alla stregua di queste premesse di metodo, il biasimo della Cassazione per gli errori commessi dagli inquirenti nella vicenda di Perugia risuona oltremodo implacabile ⁽²⁵⁹⁾:

Nel caso di specie, è certo che quelle regole metodologiche non sono state assolutamente osservate.

Basti considerare al riguardo, le modalità di reperimento, repertazione e conservazione dei due oggetti di maggiore interesse investigativo nel presente giudizio: il coltello da cucina (rep. n. 36) ed il gancetto di chiusura del reggiseno della vittima (rep. n. 165/B), in ordine ai quali non si è esitato, in sentenza, a qualificare l'operato degli inquirenti in termini di *caduta di professionalità* (f. 207).

Il coltellaccio o coltello da cucina, rinvenuto in casa di Sollecito e ritenuto arma del delitto, è stato repertato e, poi, custodito in una comune scatola di cartone, del tipo di quelle che confezionano i *gadgets* natalizi, ossia le agende di cui gli istituti di credito, per consuetudine, fanno omaggio alle autorità locali.

Più singolare – ed inquietante – è la sorte del gancetto del reggiseno.

Notato nel corso del primo sopralluogo di polizia scientifica, l'oggetto è stato trascurato e lasciato lì, sul pavimento, per diverso tempo (ben 46 giorni), sino a quando, nel corso di nuovo accesso, è stato finalmente raccolto e repertato. È certo che, nell'arco di tempo intercorrente tra il sopralluogo in cui venne notato e quello in cui fu repertato, vi furono altri accessi degli inquirenti, che rovistarono ovunque, spostando mobili ed arredi, alla ricerca di elementi probatori utili alle indagini. Il gancetto fu forse calpestato o, comunque, spostato (tanto da essere rivenuto sul pavimento in un posto diverso da quello in cui era stato inizialmente notato). Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che all'atto della repertazione, il gancetto veniva passato di mano in mano dagli operanti, che, peraltro, indossavano guanti di lattice sporchi.

La verità scientifica non può essere automaticamente trasferita nel processo per tramutarsi, *eo ipso*, in verità processuale ⁽²⁶⁰⁾:

la prova scientifica ha come ineludibile postulato la verifica affinché le relative risultanze possano assumere rilevanza ed ambire al rango di "certezza"; giacché, altrimenti, restano prive di affidabilità. Ma, indipendentemente dal rilievo scientifico, un dato non verificato, proprio perché privo dei necessari connotati della precisione e della gravità, non può conseguire, in ambito processuale, neppure la valenza di indizio.

²⁵⁹ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 36080/2015, par. 7.1

²⁶⁰ Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 36080/2015, par. 7.1

Bibliografia e sitografia essenziale

Bibliografia essenziale

Sui temi dell'antropologia culturale

- M. Aime, *Il primo libro di antropologia*, Einaudi, Torino, 2008
F. Dei, *Antropologia culturale*, Il Mulino, Bologna, 2012
V. Matera, *L'antropologia contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2017

Sui temi dell'antropologia giuridica

- A. Facchi-M.P. Mittica, *Concetti e norme. Teorie e ricerche di antropologia giuridica*, Angeli, Milano, 2000
L. Mancini, *Introduzione all'antropologia giuridica*, Giappichelli, Torino, 2015
R. Sacco, *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007

Sui temi dell'antropologia criminale

- I. Merzagora Betsos, *Colpevoli si nasce?*, Cortina, Milano, 2012
I. Merzagora Betsos, *La normalità del male*, Cortina, Milano, 2019
L. Picotti-F. Zanuso (a cura di), *L'antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall'Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo*, Esi, Napoli, 2011

Sui temi dell'antropologia forense

- C. Cattaneo-M. Grandi, *Antropologia e odontologia forense. Guida allo studio dei resti umani*, Monduzzi, Milano, 2004
C. Cattaneo-M. Maldarella, *Crimini e farfalle*, Cortina, Milano, 2006
C. Cattaneo, *Corpi, scheletri e delitti*, Cortina, Milano, 2019
G.L. Marella, *Elementi di antropologia forense*, Cedam, Padova, 2003

Sitografia essenziale

- <http://fareantropologia.cfs.unipi.it/>
<http://www.etesta.it/didattica2014-2019.htm>
<http://www.siacantropologia.it/index.asp>
<http://www.labanof.unimi.it/>
<http://www.museolombroso.unito.it/>

Autore

Giulio Vasaturo. È docente a contratto di Antropologia presso la Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza" Università di Roma (anno accademico 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 e 2019/2020). In precedenza, è stato docente a contratto di Criminologia presso lo stesso Ateneo (anno accademico 2018/2019). Nel marzo 2004, ha conseguito con il massimo dei voti la Specializzazione post lauream in Diritto e Procedura Penale presso la "Sapienza" di Roma. Ha conseguito il premio "Benigno Di Tullio" per la sua tesi di specializzazione. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (PhD) in Criminologia presso l'Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna. È consulente/esperto dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute e private della libertà personale nell'area della privazione della libertà in ambito penale per adulti e minori" (dal 2019). È componente Esperto del Tribunale Militare di Sorveglianza per il triennio 2023-2025. È stato collaboratore a tempo parziale della Commissione parlamentare antimafia (XVIII legislatura - dal 2019 al 2022) a supporto dei lavori del XIV Comitato "Intimidazioni e condizionamenti mafiosi nel mondo del giornalismo e dell'informazione". È stato consulente in qualità di "esperto" della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (XVII Legislatura - dal 2015 al 2017). È stato membro dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio (2005-2010). Docente presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato, la Scuola di Formazione "Giovanni Falcone" del Corpo di Polizia Penitenziaria, la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (191° Corso Ufficiali), il Cepol (European College Police), la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo della Rai. È autore delle seguenti monografie: (con altri autori), *Le date del terrore. La genesi del terrorismo italiano e il microclima dell'eversione dal 1945 al 2003*, Sossella, Roma, 2003; *G. Vasaturo, I principi del diritto penale nella dottrina di Giuliano Vassalli*, Aracne, Roma, 2011 e di numerose pubblicazioni in materie giuridico-criminologiche e su tematiche di antropologia criminale, forense e giuridica.

giulio.vasaturo@uniroma1.it

ISBN 979-12-200-6366-1



9 791220 063661

€ 1,00